

CCCLXXXVII.

2ª TORNATA DI SABATO 15 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Disegno di legge (Discussione)	Pag. 16041	ABIGNENTE	Pag. 16040
Cancellerie e segreterie universitarie:		BARZILAI	16026-35
BATTAGLIERI	16060	CAMERA	16017-36-37-38
BERENINI (<i>relatore</i>)	16045	CAVAGNARI	16029-36
16049-52-53-54-55-56-57-58-59-61-62-63-64		CANEVARI	16020
CALLAINI	16042-64	CIMORELLI	16025-38
CIMORELLI	16061-62	COLAJANNI	16023
CUZZI	16050	CHIMIRRI	16038-40
DI STEFANO	16059	DE LUCA PAOLO ANANIA	16031
FALCIONI	16041-48-49-54-55-56	FALCONI NICOLA	16021
GALLINA	16048-50-60-61-63	FORTIS (<i>relatore</i>)	16032
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	16062	GALLINA	16020
ORLANDO V. E. (<i>ministro</i>)	16044-46	LEONE	16021
16048-19-50-51-52-53-54-55-56-58-59-60-61-62-63-64		LUCIANI	16016-29
PESCETTI	16058	ORLANDO V. E. (<i>ministro</i>)	16017
RICCIO	16053-54-58-60-61-62		16018-21-22-33-37-39
STRIGARI	16043-58	PAVIA	16021
Interrogazioni:		PESCETTI	16020-22-32
<i>Dyaspis pentagona</i> (Ancona):		RICCIO	16031
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16008	SPIRITO BENIAMINO	16036
VALERI	16008	Coordinamento:	
Inalienabilità del bosco demaniale di Monte di Mezzo:		FORTIS (<i>relatore</i>)	16041
DE AMICIS	16010	Osservazioni e proposte:	
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16009	Lavori parlamentari:	
Adulterazione dei vini:		GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	16067
FERRARIS CARLO	16012	ORLANDO V. E. (<i>ministro</i>)	16066
JATTA	16012	PRESIDENTE	16067
MAICANGI	16011	TURATI	16066-67
Pozzo (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16010-13	Relazioni (Presentazione):	
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16010	Piano speciale di risanamento di Bologna	
Istituti e scuola tecnica municipali di Casal Monferrato:		(MARESCALCHI)	16016
BATTAGLIERI	16014	Navigazione interna (TECCHIO)	16041
CIUFFELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16013	Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali	
Ferrovia circum-etea (personale):		(BERGAMASCO)	16044
DARI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16014-15	Rinvio d'interrogazioni	16013
DE FELICE-GIUFFRIDA	16015	Sospensione della seduta	16040
Tiri al volo:		Votazione segreta (Risultamento):	
BUCELLI	16016	Ordinamento giudiziario	16065
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	16015		
Mozione (Procedura contro Nunzio Nasi):			
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	16067		
ORLANDO V. E. (<i>ministro</i>)	16068		
TURATI	16068		
Ordinamento giudiziario (Seguito e fine della discussione del disegno di legge)	16016		

La seduta incomincia alle ore 14.5.

PAVIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Emilio Maraini ha chiesto un congedo di giorni sei, per motivi di famiglia.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella rivolta dall'onorevole Valeri al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se sa della comparsa della *Dyaspsis pentagona* in provincia di Ancona, e se ha provveduto a che anche le autorità governative facciano il loro dovere, a norma della legge del marzo 1904 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Verso la metà dello scorso aprile, giunse al Ministero la notizia che una grave invasione della *Dyaspsis pentagona* era stata segnalata in provincia di Ancona e precisamente nella frazione di Palombina.

In seguito a questa notizia si manifestarono gravi timori che questo flagello potesse estendersi anche ad altre località.

Il Ministero inviò subito sul posto il professor Leonardi della scuola superiore di Portici, valentissimo entomologo, per assumere informazioni, per verificare fin dove l'infezione si estendeva e per proporre i provvedimenti che, allo stato attuale della scienza, fossero consigliabili.

Il professor Leonardi constatò che l'infezione derivava dal fatto che, dalla provincia di Mantova, fin da parecchio tempo fa, erano stati introdotti dei gelsi infetti, e riscontrò che la superficie invasa da *dyaspsis pentagona* raggiungeva i 55 ettari: riscontrò, in seguito a notizie fornite da persone competenti della località, che l'infezione non era recente, ma risaliva ad una decina di anni addietro. In seguito a ciò il Ministero attivò la necessaria corrispondenza col prefetto della provincia e col professore titolare della cattedra ambulante per cercare di attuare quei provvedimenti che erano consigliati per combattere la diffusione del male.

Occorre però attendere la caduta delle foglie per procedere al raschiamento della scorza degli alberi infetti ed alle conseguenti irrorazioni con le sostanze antisettiche allo scopo di uccidere i parassiti.

Del resto fa meraviglia che una infezione come quella segnalata dall'onorevole Valeri, e che rimonta a dieci anni, non sia stata mai segnalata prima d'ora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri per dichiarare se sia soddisfatto.

VALERI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle spiegazioni che ha fornito; ma non posso convenire con lui che il Governo sia stato molto diligente nel fare tutto quello che era di sua competenza. Come si sa, la *dyaspsis pentagona* è una grave iattura specialmente poi quando si manifesta in una regione come le Marche, dove la bachicoltura non è soltanto una delle produzioni agricole del suolo; ma si unisce, si accoppia all'industria: nelle Marche infatti, è fiorentissima la produzione del seme bachi e il bozzolo viene filato sul posto in filande perfette che si trovano anche nei più umili paeselli.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che il Governo ha fatto tutto quello che era in sua facoltà per attuare le disposizioni della legge 24 marzo 1904, enumerando vari e moltissimi provvedimenti contenuti nella legge stessa.

Ma pur troppo le informazioni che io ho, e che mi provengono dagli enti agricoli della regione, non collimano affatto con quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato onorevole Sanarelli.

Egli dice che il Governo si è messo d'accordo con le cattedre ambulanti, coi consorzi agrari, con la deputazione provinciale, ecc.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Col prefetto...

VALERI. ...per prendere provvedimenti. Ora non è esatto questo. Infatti il direttore della cattedra ambulante per la provincia di Ancona, valentissimo e diligentissimo professore ed agricoltore, nella lettera che ho qui, dopo avere descritto tutto quello che ha fatto la cattedra istessa, che è stata la prima a muovere prefetto, deputazione provinciale comuni e privati, scrive: « Il Ministero in vece non ha fatto niente, neanche per dichiarare ufficialmente zona infetta la Palombina, (e queste parole sono, si noti, proprio del direttore della cattedra) non ostante le sollecitazioni del prefetto, del sindaco e della deputazione provinciale ».

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Ma quando l'ha scritta?

VALERI. Proprio l'otto corrente, onorevole Sanarelli. Se il Ministero ha fatto quanto ella ha descritto dal giorno otto ad oggi, non so, voglio crederlo perchè lei lo dice, ma il giorno otto il direttore della cattedra ambulante mi scriveva quello che ho letto e non v'ha ragione per non credere incondizionatamente a quanto asserisce; e soggiun-

geva inoltre il suo primo assistente, anche egli valentissimo professore ed agricoltore: « Vi sono altri paesi vicini sospetti di infezione, perchè vi sono state importate piante di gelsi dai luoghi infetti, ma non si possono eseguire gli accertamenti (e qui non è questione di stagione, aggiungo io, perchè gli accertamenti si possono fare sempre in qualsiasi stagione) senza l'autorizzazione del Ministero.

Questo affermano il direttore della cattedra ambulante ed uno degli assistenti delle nostre cattedre. E il professor Battistini aggiunge ancora: « Ma non ostante le ripetute sollecitazioni di enti locali, il Ministero non ha fatto niente e non ci ha mai dato autorizzazione di eseguire gli accertamenti del caso ». Continua su questo tono, ma io non proseguo nella lettura per deferenza alla Camera e perchè mi pare che ne sia già abbastanza per giudicare l'opera del Governo.

Ora non si tratta del dichiararmi soddisfatto o no della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato o del Governo; si tratta di pregare il Ministero di attuare senza indugio tutte le facoltà che gli vengono date dalla legge in parola 24 marzo 1904, n. 130, (della quale io ho avuto anche l'onore di essere uno dei commissari) e del relativo regolamento per evitare maggiori disastri; perchè per la nostra regione può essere un vero disastro. Ieri in fine di seduta si è parlato di viticoltura, delle apprensioni di viticoltori circa il ribasso del prezzo dei vini per importazioni dall'estero, ma badi il Governo e la Camera che dopo il vino viene per importanza il gelso e la seta, anzi come esportazione questa è più importante assai del vino, (*Interruzioni*) e come industria anche perchè occupa il maggior numero di operai. L'Italia, dopo il Giappone, è nel mondo la prima esportatrice di seta!

In provincia di Ancona la grave iattura è dipesa dalla importazione di piante da luoghi infetti. Ora l'impedire nei limiti del possibile questo non dipende dalle autorità e dagli enti agricoli locali; ma solo dal Governo. Non è che il Governo che può e deve vigilare a che le piante non sieno esportate contro le regole e le disposizioni sancite tassativamente nella legge e nel regolamento. È l'applicazione della legge almeno che chiedo, che esigo dal Governo.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione degli onorevoli Compans e Credaro al ministro della guerra.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevole presidente, d'accordo con gli onorevoli interroganti, desidererei che questa interrogazione fosse rimessa a lunedì.

PRESIDENTE. Io non posso ammettere questi accordi, i quali avrebbero per effetto la permanenza e l'ingombro di interrogazioni nell'ordine del giorno.

Ma se il Governo, per sue ragioni, desidera che questa interrogazione sia differita, questa interrogazione rimarrà nell'ordine del giorno.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Desidero che sia differita.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole De Amicis interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere quando sarà presentato il disegno di legge per la dichiarazione d'inalienabilità del bosco demaniale di Montedimezzo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il provvedimento legislativo per dichiarare inalienabile il bosco demaniale di Montedimezzo deve promuoversi prossimamente insieme a provvedimenti consimili, riguardanti altri boschi demaniali.

Il ritardo è dovuto al fatto che il Ministero, prima di preparare questa dichiarazione di inalienabilità, ha dovuto fare una serie di indagini e di investigazioni per vedere la portata del disegno di legge e per compilare un allegato, che dovrà servire di appoggio al disegno di legge da presentarsi alla Camera.

La raccolta di questi elementi è ormai completa e non mancano che alcune notizie riguardanti un solo bosco demaniale, che deve essere dichiarato inalienabile.

Appena compita quest'ultima indagine, il disegno di legge sarà presentato alla Camera.

Frattanto posso assicurare l'onorevole interrogante che abbiamo preso accordi col Ministero delle finanze perchè il bosco di Montedimezzo sia consegnato immediatamente alla nostra amministrazione forestale e questa amministrazione ha preso le opportune disposizioni affinché quel bosco sia sottoposto immediatamente ad una razionale e rigorosa gestione, sia dal punto d

vista tecnico, che dal punto di vista amministrativo e finanziario.

PRESIDENTE. L'onorevole De Amicis ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia soddisfatto.

DE AMICIS. Io posso limitarmi a prendere semplicemente atto della promessa del sottosegretario di Stato, aspettando a dichiararmi soddisfatto quando sarà presentato il disegno di legge. Però non posso fare a meno di osservargli che nella discussione del bilancio dell'agricoltura dall'onorevole ministro ebbi uguali promesse, cioè che tutto era stato concordato e che prossimamente il disegno di legge sarebbe stato presentato alla Camera. Io quindi mi aspettavo che, prima che si prendessero le vacanze, la promessa sarebbe stata mantenuta.

Ora desidererei che almeno il sottosegretario di Stato prendesse l'impegno di presentare il disegno di legge alla riapertura della Camera, poichè egli sa che quel bosco demaniale può e deve essere adibito a stazione di deposito di animali riproduttori da servire per la regione abruzzese e per quella del Molise; le due regioni che sono destinate a ritornare all'antico, cioè alla pastorizia, essendo state spopolate dalla emigrazione.

Quindi mi limito a pregare vivamente il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, perchè per la prossima riapertura della Camera sia presentato il disegno di legge e possibilmente nel tempo stesso siano completati i provvedimenti necessari per istituire in quel bosco demaniale un deposito di animali riproduttori. E poichè vedo che il sottosegretario di Stato, onorevole Sanarelli, fa segni di assentimento, lo ringrazio fin da ora.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Mariotti rimane nell'ordine del giorno, essendo l'interrogante in regolare congedo.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Malcangi, alla quale si connette quella dell'onorevole Jatta, ed un'altra dell'onorevole Carlo Ferraris, che non è ancora annunciata, e della quale do lettura:

« Chiedo d'interrogare i ministri di agricoltura e di grazia e giustizia sulla adulterazione dei vini ».

Gli onorevoli Malcangi e Abbruzzese interrogano i ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia « per sapere quali provvedimenti intendano adottare per l'esatto adempimento della legge contro l'adulterazione dei vini ».

Gli onorevoli Jatta e Abbruzzese interrogano il ministro di grazia e giustizia « per conoscere se e come intenda assicurare una più spedita ed esatta applicazione della legge 11 luglio 1904 per parte della magistratura ».

Prego l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura, l'industria e il commercio di rispondere a queste tre interrogazioni.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Ministero di agricoltura fino dall'agosto 1905, cioè a dire immediatamente dopo l'applicazione del regolamento fatto in esecuzione della legge 11 luglio 1904, organizzò nelle varie provincie del regno un servizio rigoroso di vigilanza per l'applicazione della legge sulla sofisticazione dei vini.

Di recente poi, in seguito ad accordi assunti con il Ministero delle finanze e col comando dell'arma dei carabinieri, abbiamo stabilito che anche gli agenti di finanza come i reali carabinieri possano essere incaricati di prelevare campioni di vini sospetti non genuini per sottoporli ad analisi, e quindi procedere contro i contravventori.

Del resto debbo informare gli onorevoli interroganti che in questi due anni di applicazione della legge si ottennero molte condanne di commercianti disonesti. Ciò indica che la legge è stata applicata. Dal canto nostro, cioè del Ministero di agricoltura, industria e commercio, posso assicurare che sono state fatte sempre le più vive premure a quello della grazia e giustizia affinché le sentenze fossero eseguite nella loro integrità e fossero mantenute rigorosamente nella loro efficacia.

Posso anche aggiungere che tra pochi giorni si adunerà nel nostro Ministero una Commissione costituita di funzionari tecnici per concordare nuove norme e prendere iniziative allo scopo di rendere ancora più efficace la vigilanza sull'adulterazione e sofisticazione dei vini.

Con queste notizie ed assicurazioni, credo che gli interroganti possano rimanere soddisfatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come gli onorevoli interroganti ben sanno, la esecuzione della legge e del regolamento diretti a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spetta essenzialmente al Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, al Ministero delle finanze e al Ministero dell'interno.

Infatti con gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento si stabilisce che il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve esercitare la vigilanza nei luoghi di produzione, il Ministero delle finanze nei porti marittimi e lacuali, nei paesi di confine, e anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali; e finalmente nei negozi e spacci di vino all'ingrosso e al minuto la vigilanza viene esercitata dall'autorità sanitaria competente.

L'autorità giudiziaria non ha altro ufficio fuori quello di giudicare le contravvenzioni che vengano contestate, e che pel giudizio le vengano rimesse.

Quando dalle analisi risulti accertato che il vino contenga sostanze estranee vietate, l'autorità competente deve fare la denuncia all'autorità giudiziaria. Nei casi dubbi si procede dai competenti uffici, prima ancora della remissione all'autorità giudiziaria, alla revisione dell'analisi ai sensi dell'articolo 9 della legge, dopo di che l'autorità competente decide se sia il caso di fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Ricevuta la denuncia, l'autorità giudiziaria deve inevitabilmente procedere, salvo il condannare o l'assolvere o il dichiarare non esservi luogo a procedimento secondo i casi, e con tutta la sua libertà di coscienza, la quale non può essere coercita. Come nel periodo iniziale di applicazione di ogni legge, specialmente d'ordine tecnico, sorgono dubbi e difficoltà, così è avvenuto nella materia di cui discorriamo.

Da parte del Ministero di grazia e giustizia nulla si tralasciò per la rigorosa applicazione della legge.

Ho sotto gli occhi una circolare del 20 aprile ultimo scorso inviata ai procuratori generali, ove si danno istruzioni acciò la massima vigilanza venisse esercitata.

Dalla Società dei viticoltori di Casalmonteferrato essendo pervenuto un reclamo dove si lamentava che, mentre nelle altre regioni del Regno la legge veniva applicata, non così fosse in alcuni luoghi delle Puglie, si è invitato il procuratore generale presso la Corte di appello di Trani a fornire schiarimenti.

E quel procuratore generale ha assicurato che l'autorità giudiziaria, ad ogni denuncia, e sempre quando fu investita della cognizione di una contravvenzione, aveva adempiuto il suo dovere. Più che dal testo delle interrogazioni, da spiega-

zioni orali avute da alcuno degli interroganti, ho appreso che, a loro avviso, alcuni pretori avrebbero male applicata la legge; ciò può essere, perchè anche in questa materia, come in ogni altra, sorgono vedute discrepanti. A questo riguardo il Ministero di grazia e giustizia può fare questo soltanto, prendere accordi coi Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno, acciò siano diramate istruzioni di ordine generale, per facilitare la più completa conoscenza della legge, per fornire cioè a tutti gli agenti, funzionari e magistrati che sono chiamati a farla rispettare, norme precise affinché un così importante prodotto delle nostre terre qual'è il vino, abbia la tutela che il legislatore volle assicurargli contro ogni frode ed adulterazione. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Malcangi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MALCANGI. L'onorevole Abbruzzese ed io abbiamo presentata la interrogazione perchè era venuto a nostra conoscenza che frodi ed adulterazioni nel commercio dei vini si commettevano continuamente nelle Puglie senza che condanne serie si avessero per questa specie di reati e che anzi assolutorie insperate rendessero più audaci gli abituali contravventori.

La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ci conferma che le nostre informazioni circa le frodi erano esatte e che la ragione per cui si era giudicato un po' alla leggera su quelle frodi ed adulterazioni in Puglia non risiedeva che in una aperta e flagrante violazione del regolamento e della legge del 1904.

L'articolo 9 del regolamento dà appunto facoltà agli enotecnici ed ai direttori delle cantine sperimentali di prelevare i campioni dalle masse dei vini sospette, campioni ai quali va dato valore di corpo di reato.

Ora, per l'articolo 9 della legge i contravventori avevano sempre chiesta la revisione della perizia e il magistrato aveva messo da banda quei campioni ed era andato ad estrarne di nuovi sulla merce indicata come adulterata.

Si comprende come le contravvenzioni abbiano tutte finito con una sentenza di assoluzione.

E questo è il punto che ci ha indotto a rivolgere la nostra interrogazione anche al ministro di grazia e giustizia, perchè una delle sue: o i campioni dei direttori tecnici dipendenti dal Ministero di agricoltura erano

prelevati a norma di legge e allora aveva sbagliato l'autorità giudiziaria perchè, mutando i campioni, avea violata apertamente la legge; e il procuratore generale avrebbe dovuto richiamare l'autorità giudiziaria alla esatta osservanza della legge, come ne ha il dovere; o i campioni erano prelevati male ed allora occorreva richiamare gli enotecnici ed i direttori di cantine sperimentali all'adempiimento esatto delle prescrizioni regolamentari circa il prelievo dei campioni.

Fortunatamente, come risulta anche dal rapporto testè letto dall'onorevole sottosegretario di Stato e da notizie pervenuteci in giornata, l'autorità giudiziaria è ritornata sopra i suoi passi ed ha riconosciuto il grave errore che si commetteva con la violazione dello articolo 9 della legge, e ciò io noto con piacere e con animo rassicurato.

Quando i contravventori richiedono revisioni di perizie, le revisioni debbono farsi sui campioni prelevati già ed assicurati, poichè il campione prelevato dai direttori diligenti delle cantine sperimentali, e noi ne abbiamo uno diligentissimo, il professore De Astis, debbono assolutamente fare stato come corpo di reato ai fini della contravvenzione quando sono prelevati secondo la legge.

Detto ciò, io non ho a far altro che prendere atto di queste notizie che mi sono state date, e di quanto finora si è fatto dai sottosegretari di Stato per la giustizia e per l'agricoltura, industria e commercio.

Come vedono, onorevoli sottosegretari di Stato, si tratta di un interesse gravissimo, di uno degli interessi più gravi della nostra produzione vinicola, e sono lieto che ne siate ben compresi.

Si sono fatte delle raccomandazioni e delle circolari, bisogna insistere e vivamente perchè sia garantita questa produzione e garantita la buona fede dei produttori, e, naturalmente, punita rigidamente la mala fede dei bassi speculatori. Mi dichiaro soddisfatto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Jatta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JATTA. Dopo le esplicite dichiarazioni degli onorevoli sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per la grazia e giustizia, non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto. E sono soddisfatto principalmente per l'iniziativa che entrambi vogliono prendere per la formazione di una Commissione di elementi misti onde trovare il modo di far rispettare d'accordo senza altri inciampi la legge. Era proprio ciò che io avevo do-

mandato, è proprio ciò che desiderano gli agricoltori delle Puglie. Questi agricoltori non ignorano i contratti avvenuti nell'Alta Italia a cui fece cenno la Società dei viticultori di Casale, e il discredito che proteste verificatesi all'arrivo della merce arrecano al loro vino genuino, ond'è che, tenendo, più che altro, al buon nome dei loro prodotti, vogliono severamente puniti coloro che abusano della loro buona fede. È strano che degli agricoltori vengano a domandare fiscalità nelle leggi, ma nel caso queste fiscalità non servono che a salvare il loro decoro, e il loro nome da tempo riconosciuto di produttori onesti, e perciò io credo di farmi eco dei loro desideri insistendo perchè l'iniziativa cui hanno accennato i due onorevoli sottosegretari di Stato abbia il buon effetto. Confermo quanto ha detto il collega Malcangi e, per non tediare la Camera, non ripeterò ciò che egli ha esposto così bene. Aggiungerò per maggior conferma che un contravventore, riconosciuto tale per varie volte dall'ufficio della regia cantina sperimentale di Barletta, è stato ripetutamente assoluto, in modo che quel direttore si trova ora impacciato ad elevare nuove contravvenzioni; e ne sarebbe il caso, perchè il contravventore prosegue indisturbato sulla cattiva via.

Detto ciò, non aggiungo altro, bastando ciò che ho brevemente accennato a dimostrare la grande urgenza del provvedimento invocato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carlo Ferraris, per dichiarare se sia soddisfatto.

FERRARIS CARLO. Anche io mi associo ai ringraziamenti rivolti dall'onorevole Jatta ai due onorevoli sottosegretari di Stato per le loro risposte, e mi dichiaro soddisfatto anche per un motivo non accennato dal collega Jatta, e che era lo scopo precipuo della mia interrogazione: quello cioè di promuovere un accordo tra i due Ministeri, affinchè, come ha detto, prevenendomi, l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, si diramino ai magistrati istruzioni atte a dar loro piena cognizione di questa legislazione sui vini, che nelle sue particolarità di applicazione è ad essi ignota, e che perciò ha dato luogo a decisioni contraddittorie.

Una sola speciale ragione di farlo mi permetto di esporre brevemente alla Camera e su di essa richiamo l'attenzione anche dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Mini-

stero di agricoltura, nel luglio 1906, ha diramato una circolare alle regie stazioni e ai regi laboratori di chimica agraria, alle regie scuole di enologia, alle regie cantine sperimentali, e via dicendo, nella quale, circa i criteri per giudicare della genuinità dei vini, confermando i limiti di composizione, resi noti nel 1896, per i vini del commercio interno di provenienza dichiarata, indicava altri limiti rispetto alla composizione di quei vini del commercio interno che sono di provenienza non dichiarata. Si verificò questo caso: fu fatta una denuncia ad un pretore di una grande città italiana, con la quale denuncia si invitava il pretore a giudicare in base ai nuovi limiti fissati nella circolare del 1906. Questo pretore dichiarò che non conosceva queste nuove disposizioni e si attenne ai limiti di composizione fissati nel 1896, vale a dire prima della legge del 1904, e fondati su analisi non conformi alle finalità di questa: e così i ricorrenti non poterono essere soddisfatti nelle loro giuste richieste e i violatori della legge furono assolti.

Quindi è proprio necessario che d'accordo i due Ministeri accolgano questo vivissimo desiderio che hanno le benemerite e vigili società dei viticoltori, delle quali io mi faccio eco come il collega Jatta, cioè che siano diramate particolareggiate istruzioni ai magistrati, e rinnovo i ringraziamenti al sottosegretario di Stato di grazia e giustizia per quanto sopra a questo punto egli ha dichiarato.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio gli onorevoli interroganti di essersi dichiarati soddisfatti, ma mi preme di precisare un punto della questione.

Non è qui il luogo di vedere come si sono svolti i giudizi, ed il perchè si sia venuto ad una assolutoria o ad una condanna. Dice l'onorevole Malcangi che alcuni pretori avrebbero ordinato il prelevamento di altri campioni, sui quali si sarebbero fatte le nuove analisi; ora io mi permetto di osservare che ciò non pare possibile, perchè la parte della legge e del regolamento che disciplina questo punto non presenta dubbi.

L'articolo 18 del regolamento dice che uno dei campioni da prelevarsi deve stare in deposito presso l'ufficio che ha ordinato il prelevamento, per servire eventualmente alla revisione dell'analisi di cui all'articolo 9

della legge, e quest'articolo dispone che, quando agli effetti giudiziari ed amministrativi occorra una revisione di analisi, questa sarà fatta dal laboratorio della direzione generale di sanità o da quella centrale delle gabelle, o dagli altri istituti appositamente indicati.

E l'articolo 9 della legge si chiude con queste precise parole: « la revisione dell'analisi è definitiva ».

Dunque, se i funzionari ed agenti che sono preposti all'applicazione della legge osservano le disposizioni che ho ricordato, e ciò dicendo intendo riferirmi ai funzionari ed agenti amministrativi, non mi pare che davanti ai magistrati possa sorgere questione sopra questo punto.

Ad ogni modo, io spero che in seguito alle nuove istruzioni che saranno date, e richiamo delle precise disposizioni della legge e del regolamento, ogni dubbio sarà eliminato.

PRESIDENTE. È la volta dell'interrogazione degli onorevoli Fede e De Tilla.

DE TILLA. Per l'assenza dell'onorevole Fede, d'accordo col sottosegretario di Stato, chiedo che questa interrogazione sia rimandata.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato, chiede ella che sia rimandata?

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sissignore. (Si ride).

PRESIDENTE. Ma come dissi più volte, il differimento delle interrogazioni deve essere chiesto esclusivamente dal Governo, e non per accordi compiacenti con gli interroganti perchè altrimenti avverrebbe delle interrogazioni quello che avviene delle interpellanze che possono trascinarsi per mesi e mesi ingombrando l'ordine del giorno, con non indifferente aggravio al bilancio della Camera.

L'onorevole Battaglieri interroga il ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere se non creda opportuno di proporzionare, come d'uso, il sussidio per l'istituto e la scuola tecnica municipali di Casale Monferrato, alla importanza degli istituti stessi e specialmente al numero rilevante degli studenti che vi si inscrivono ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

GIUFFELLI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per i sussidi alle scuole tecniche e agli istituti tecnici non governativi, è grandemente diminuito da quello che era alcuni anni or sono. Infatti, mentre questo fondo in passato era di lire 400 mila, fu poi ri-

dotta a lire 140 mila, e solamente in quest'ultimo esercizio fu portato a 160 mila lire.

Per gli istituti tecnici v'è un fondo assai minore: lo stanziamento è di sole lire 32 mila.

Il collega ed amico Battaglieri comprenderà come con fondi così esigui, di fronte al continuo aumento delle scuole e degli istituti tecnici, non si possa largheggiare in questi aiuti. Nondimeno, gli posso assicurare che le istanze fatte dal municipio di Casale Monferrato per il sussidio all'istituto tecnico ed alla scuola tecnica saranno prese in attenta considerazione non solo, ma che si terrà conto di quel criterio che vedo accennato nella sua interrogazione, cioè del numero rilevante degli alunni, il quale dimostra l'importanza della scuola. E se ne terrà conto anche per corrispondere agli sforzi lodevoli ed ai gravi sacrifici finanziari che il municipio di Casale si impone per l'istruzione pubblica.

Debbo soggiungere che, sebbene l'ultima istanza del municipio per sussidio alla scuola tecnica non sia stata fatta nella forma e nei termini prescritti, tuttavia ho disposto che siano completati gli atti e che si senta il parere del Consiglio provinciale scolastico, affinché questa istanza possa essere esaminata in una prossima adunanza della Commissione per i sussidi.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BATTAGLIERI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dei cortesi affidamenti datimi. Io conoscevo esattamente le cifre stanziare in bilancio che egli ha citato e prevedevo quindi quale sarebbe stata la risposta alla mia interrogazione.

Ma, per quanto si tratti di interessi essenzialmente locali, io chiedo venia alla Camera se ho ritenuto opportuno di richiamare in pubblica seduta sopra di essi l'attenzione del Governo specialmente per quanto riguarda la parità di trattamento fra i vari istituti e la proporzionalità dei sussidi alla popolazione scolastica di essi.

E ciò ritengo di aver potuto fare tanto più equamente in quanto so che la provincia di Alessandria, il comune di Casale e l'Amministrazione di quelle scuole tecniche incontrano spese non indifferenti per sostenere l'istituto e la scuola dovuti a munificenza e ricchi di belle ed elevate tradizioni.

Mi permetta dunque l'onorevole sottosegretario di Stato che, prendendo atto delle sue dichiarazioni, io richiami special-

mente la sua attenzione sul criterio dell'adeguata ripartizione dei sussidi. Non intendo di fare confronti odiosi nè di sollevare incresciose competizioni. Ma voglia l'onorevole sottosegretario di Stato ricercare tra gli atti relativi alla questione un accurato quadro dimostrativo, che venne presentato dalla diligente Commissione amministratrice di quegli istituti, e troverà che la scuola tecnica di Casale quest'anno conta ben 401 alunni, ed ebbe solo un sussidio di lire mille; a differenza di altri istituti che, con numero molto minore di alunni, ebbero sussidi molto maggiori.

Poichè poi per l'articolo 241 della legge Casati l'istituzione della scuola tecnica deve precedere quella del liceo, e in Casale esiste pure uno stimato liceo, richiamo l'attenzione del Governo sul fatto che, a norma degli articoli 280 e 284 della stessa legge, lo Stato dovrebbe sopportare la metà delle spese di stipendi e indennità ad insegnanti.

Per contro non si chiede al Governo che di concorrere adeguatamente e come per altri istituti aumentando proporzionalmente il meschino sussidio di lire mille. Comprendo le esigenze del bilancio dati i limiti di stanziamento esposti dall'onorevole sottosegretario, ma auguro che si trovi modo di provvedere con una adeguata divisione della somma a dare un sussidio che consenta alla scuola di vivere e crescere in proporzione dell'aumento notevolissimo nel numero degli alunni.

Mi dichiaro pertanto, per ora, soddisfatto delle promesse cortesi dell'onorevole sottosegretario di Stato; ma, fiducioso, ne attendo l'attuazione pel prossimo anno scolastico.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice Giuffrida interroga il ministro dei lavori pubblici «sull'arbitrario procedere dell'amministrazione della ferrovia circumetnea nella compilazione dei ruoli-paga del personale, sia negando i compensi di lavori straordinari già compiuti, sia cancellando le indennità di alloggio e gli assegni personali precedentemente assegnati».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole De Felice-Giuffrida non ignora che la competenza del nostro Ministero in materia di esercizio ferroviario privato si limita alla sorveglianza per ciò che si attiene alla pubblica sicurezza delle linee stesse; mentre la ingerenza sui rapporti del personale è solo ristretta alla ma-

teria dell'equo trattamento del personale medesimo, secondo l'ultima legge del 1906. Ed anche dalla Circumetnea giunse al Ministero la proposta di un nuovo regolamento per il trattamento equo del personale; proposta, che è già in esame della Commissione.

Gli altri dettagli che fanno parte dell'interrogazione dell'onorevole De Felice, noi non conosciamo, e certo esorbitano dalla competenza del Governo.

Ma per l'ipotesi che il Ministero possa in qualche modo ingerirsene e che la materia possa in qualche parte rientrare nelle sue facoltà, abbiamo chiesto precise informazioni al Circolo ferroviario.

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione si può rimandare, onorevole De Felice?

DE FELICE GIUFFRIDA. Fino ad un certo punto, onorevole Presidente. Da un canto ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della premura che ebbe di chiedere chiarimenti al Circolo, dall'altro dichiaro che non posso essere contento di quanto fa il Circolo, il quale aspetta che il Ministero si rivolga a lui per avere notizie.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che il Ministero è competente intorno all'equo trattamento del personale.

Io credo che non ci possa essere ragione più equa di quella, di richiedere il pagamento di lavori straordinari, e che il Circolo avrebbe potuto fare a meno di aspettare le sollecitazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

L'onorevole sottosegretario di Stato poi ha detto che l'amministrazione della ferrovia ha presentato un regolamento, che è in esame.

Io mi auguro che questo esame sia sollecito, perchè la urgenza emerge dal fatto che, mentre si propone un regolamento che assicuri e garantisca il personale ferroviario, si infrangono tutte le norme, che regolano le relazioni fra il personale e l'amministrazione delle ferrovie.

Io mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato voglia, da un canto sollecitare il Circolo a dare le spiegazioni richieste, e dall'altro, approvare con la maggiore sollecitudine il regolamento in parola.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo scagionare il Circolo dalla

accusa, veramente poco giusta, dell'onorevole De Felice.

Il Circolo non si può ingerire nei rapporti di diritti privati tra personale ed amministrazione, in fatto di adempimento di contratto; non può, come non possiamo noi. Io gli ho detto che al Ministero spetta, secondo la legge del 30 giugno, la revisione dei regolamenti, relativi al trattamento del personale.

Ma, una volta accettato il regolamento, la materia diventa di diritto privato. Ed i ferrovieri hanno azioni di ogni specie per far valere i loro diritti. Quanto poi a stabilire questo equo trattamento, sa l'onorevole De Felice che la Commissione preposta a tale servizio iniziò i suoi lavori dall'aprile scorso per rivedere molte centinaia di proposte e di regolamenti, taluni dei quali sono stati già esaminati. Sarebbe poco discreto il pretendere che in così breve tempo si potesse esaminare, anche con occhio molto superficiale, tutta questa mole di regolamenti.

Egli sia tranquillo che il Circolo farà il suo dovere, senza ingerirsi però indebitamente di rapporti che non lo riguardano; e la Commissione dell'equo trattamento darà presto le sue conclusioni in merito alle proposte venute dalla Circumetnea.

PRESIDENTE. Verrebbe l'interrogazione dell'onorevole Castellino al ministro dei lavori pubblici « sui provvedimenti opportuni per rendere agevole e facile la imminente campagna vinicola nelle Puglie », ma essa si intende ritirata non essendo presente l'interrogante.

L'onorevole Buccelli interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere quali siano i provvedimenti che intenda adottare affinché nel nostro paese uniformi disposizioni disciplinino i tiri a volo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Buccelli sa come in Italia vigano varie disposizioni in materia cinegetica a seconda delle regioni. Quindi è che, mentre in base all'articolo secondo delle regie patenti vigenti in Piemonte sono proibiti i tiri a volo nei periodi nei quali la caccia è proibita, invece nel Veneto, sono permessi.

Possiamo quindi lamentare insieme la disparità di trattamento nelle varie regioni; ma a questo difetto non potrà essere ripa-

rato se non quando una legge unica disciplini la materia in tutto il Regno. Del resto debbo far noto all'onorevole Buccelli che è pendente dinanzi alla Cassazione un giudizio concernente l'applicazione delle sanzioni vigenti sul tiro a volo alla quaglia. Il Ministero di agricoltura attenderà la sentenza della Cassazione ed ai criteri di essa si ispirerà per una più logica applicazione delle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Buccelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che mi ha favorito. So benissimo che nelle diverse provincie sono in vigore disposizioni differenti, ma queste disposizioni sono così antiche (alcune rimontano ad un'epoca anteriore al 1848) che sarebbe tempo venissero abrogate affinché le provincie italiane fossero tutte trattate ugualmente. Intanto a Genova c'è un negoziante di cacciagione che vende quaglie vive e morte, sicchè sarebbe meglio permettere il tiro al volo; almeno una gran parte se ne salverebbe.

Inoltre il Governo si renderebbe benemerito dell'agricoltura se trovasse il modo di proibire le reti per gli uccelletti in primavera, poichè, come tutti sanno, gli uccelletti sono i veri salvatori dell'agricoltura, per la distruzione che fanno degli insetti. Ora queste reti, che non sono proibite in Romagna, sono invece, e giustamente, proibite in Piemonte. Io vorrei che fossero proibite da per tutto, anche, all'uopo, con una legge speciale, che credo sarebbe accolta con molto favore da tutta la Camera.

PRESIDENTE. Le interrogazioni che rimangono sono rimandate ad un'altra seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marescalchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARESCALCHI. Mi onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la seconda proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Questa mattina si è approvato l'articolo 35.

Veniamo ora all'articolo 36.

LUCIANI. Onorevole Presidente, la prego di osservare che c'è un articolo 35 bis proposto da me e da altri colleghi, al quale la tipografia ha dato il numero 36 bis.

PRESIDENTE. Sta bene, allora si dà lettura dell'articolo 35 bis che è il seguente:

« I magistrati attualmente investiti del grado di pretore, che, per effetto della tabella annessa alla presente legge, dovrebbero essere compresi nel grado dei giudici aggiunti, assumeranno il titolo di giudice. Essi però continueranno a percepire l'attuale stipendio sino a quando non siano chiamati, secondo la disposizione della presente legge, a coprire i posti che, per la tabella annessa, sono dotati dello stipendio di lire 4,000.

« Luciani, Materi, Scorciarini-Coppola, Falconi Nicola, Cavnagnari, Compans, Mezzanotte, Faelli, Baranello, De Amicis, Veneziale ».

L'onorevole Luciani ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, è una minuscola questione quella sulla quale io richiamo la vostra attenzione, ma non tale che non meriti di fermarla per qualche momento.

La Camera sa che, per disposizioni già votate della legge che abbiamo in esame, è abolita la distinzione esistente tra i gradi di pretore, di giudice e di aggiunto giudiziario, ai quali sono sostituiti i due nuovi gradi di giudice effettivo e di giudice aggiunto.

Che cosa dunque avverrà per l'applicazione di questa legge? Avverrà che tutti i pretori dovranno necessariamente passare nell'una o nell'altra classe ed essere compresi o tra i giudici o tra i giudici aggiunti.

Ora, confrontando la tabella attualmente in vigore con quella che è stata annessa alla presente legge, si ha che, dei 1399 pretori attuali, 698 verranno compresi nella classe dei giudici ed i rimanenti 701 passeranno nella classe dei giudici aggiunti; questo fatto potrà produrre nei pretori meno favoriti dal merito e meno anziani nella graduatoria l'impressione di essere retrocessi e di dovere ritornare ad un grado che da più o meno tempo hanno superato, il

grado di aggiunto giudiziario, che sostanzialmente corrisponde a quello di giudice aggiunto.

Il mio articolo aggiuntivo non ha che una portata molto modesta ed io spero perciò che esso si potrà aprire un varco attraverso quella corazza della quale il ministro è venuto armato contro tutti gli emendamenti; esso non ha altro effetto che di permettere ai pretori che dovrebbero diventar giudici aggiunti, di poter continuare a rivestire il titolo ed il grado che attualmente rivestono, col nuovo appellativo di giudice.

L'emendamento non ha alcuna conseguenza finanziaria, giacchè gli attuali pretori che si troveranno in questa condizione non avranno nessun aumento di stipendio, ma dovranno aspettare che venga la loro volta per coprire l'ufficio di giudice di seconda categoria.

Contro la mia proposta non si possono fare serie obiezioni. Si osserverà forse che, se è abolito il grado, non è abolita la funzione di pretore; dal che forse si può dedurre che i giudici aggiunti potranno continuare a fregiarsi del titolo di pretore.

Ma io devo far rilevare che quando un magistrato che può fregiarsi di un titolo di grado superiore è chiamato ad esercitare funzioni inferiori, accade certamente che egli tenga a far rilevare questo suo grado superiore.

Tanto è vero che alcuni consiglieri d'appello i quali, secondo la legge del 1904, sono ora adibiti alle funzioni di istruttori capi in alcuni tribunali firmano costantemente: *il consigliere d'appello: Tizio*.

Lo stesso avveniva quando era separato il grado di presidente di tribunale da quello di consigliere d'appello. Allora i consiglieri d'appello in missione di presidente di tribunale, firmavano sempre: *il consigliere d'appello: Tale dei Tali*.

Ora avverrà inevitabilmente che i giudici che saranno mandati a reggere dei mandamenti, e certamente non saranno pochi, faranno rilevare questa loro qualità; onde ai pretori non resterà che confondersi coi loro colleghi di minore anzianità e grado, i quali saranno, come loro, compresi nella categoria di giudici aggiunti.

Si può osservare che questa è questione di forma; ma io devo osservare che queste questioni di forma e di titoli si incontrano spesso nell'ordinamento giudiziario. L'onorevole ministro sa che, quando un funzionario è collocato a riposo, precisamente in

omaggio a una questione di titolo, lo si autorizza a fregiarsi del titolo onorifico del grado superiore a quello di cui era effettivamente rivestito. È una semplice questione di vanità.

Ora, vanità per vanità, io trovo molto più seria quella di coloro che, rivestiti di un grado e continuando ad esercitare la funzione alla quale il loro grado li autorizzava, desiderano di non essere costretti ad assumere un titolo inferiore.

In sostanza, quello che io propongo è un omaggio ad un diritto quesito.

Questa legge, alla quale la Camera va dedicando le sue discussioni profonde ed amorevoli da quattro giorni, migliora le condizioni economiche e morali della magistratura. Facciamo che essa non crei malcontenti. Il mio emendamento è diretto a questo: esso non costa un soldo e farà sodisfatti 701 bravi giovani. Per questo lo raccomando al buon volere del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Luciani ha detto che si tratta di una questione minuscola, ed appunto perchè tale, desiderava che io accedessi all'opinione di lui. Io gli controreplico che appunto perchè la questione è minuscola, non mi pare che sia il caso di farne argomento di una deliberazione legislativa.

Come la Camera ha inteso, si tratta di una questione di forma, se non di etichetta, si tratta di sapere con quale titolo questi magistrati debbono esser qualificati nella enunciazione delle sentenze o nelle loro carte di visita. Or a me sembra che, in sostanza, questi magistrati sono quello che sono, e restano quello che sono; per ora sono pretori di scarsa anzianità, diventeranno giudici aggiunti di prima categoria e di maggiore anzianità.

L'onorevole Luciani dice: Non dovete toglier loro il diritto quesito al titolo. Distinguiamo: essi non hanno certamente quesito il diritto al titolo di giudice, ma al titolo di pretore.

Ora nessuno impedirà che essi possano continuare ad assumere il titolo di pretore. Perchè se il pretore viene meno come grado, continua ad esistere come funzione. Se il signor tale dei tali è pretore a Civitavecchia, potrà certamente continuare a scrivere nella sua carta da visita: pretore.

CAMERA, *per la Commissione*. La Commissione si associa al desiderio dell'onorevole ministro e prega l'onorevole Luciani di non insistere nella sua proposta.

LUCIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle disposizioni transitorie.

Art. 36.

I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.

Su questo articolo 36 era iscritto a parlare l'onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Parlerò sull'articolo 40.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 36 s'intende approvato.

(È approvato).

Art. 37.

Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo l'approvazione della presente legge fino a tutto l'anno 1908, comprese quelle dipendenti dalla applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiranno a farsi col criterio misto del merito e dell'anzianità, tenendo conto, per i magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1, e dei regolamenti anteriori, delle classifiche di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.

Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

A questo articolo è proposto un emendamento dall'onorevole Gallina che è il seguente:

« Le promozioni nei vari gradi della magistratura avverranno sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla presente legge per quei magistrati che avessero già ottenuto le classifiche prima della approvazione della presente legge, e salvo sempre il giudizio definitivo del ministro ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto di parlare per semplificare la discussione, annunciando sin da ora un emendamento, che io accetterei a questo articolo, confidando che questa dichia-

razione contenti non pochi dei presentatori di emendamenti.

Così dichiaro all'onorevole Falconi Nicola che accetto il suo emendamento, che consisterebbe nel sostituire la parola *pubblicazione* della presente legge alla parola *approvazione*. La parola *pubblicazione* è più tecnica: la legge è approvata non una ma due volte, dalle due Camere, poi è sanzionata, poi promulgata e pubblicata. È, dunque, tecnicamente più corretto parlare di pubblicazione che non di approvazione.

Per quanto poi riguarda gli altri emendamenti, a prima vista si distinguerebbero in due gruppi: l'uno riguarderebbe il tempo in cui la legge entrerà in vigore, (emendamento Pescetti ed emendamento Sacchi che vorrebbero che le promozioni continuassero a farsi col sistema attuale per tutto il 1909, anziché soltanto per il 1908); l'altro, l'emendamento dell'onorevole Gallina che, a prima vista, pare non abbia nulla di comune con questi emendamenti relativi al tempo...

GALLINA GIACINTO. Bisogna guardarsi dalle apparenze.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. ...ma, in sostanza, il pensiero dello emendamento dell'onorevole Gallina è perfettamente analogo. In sostanza si vorrebbe e dagli uni e dall'altro, per una via diversa, gli uni col carattere più meccanico del tempo, l'altro con un criterio fissato da una disposizione generica, fare in modo che quei magistrati, i quali avessero acquisito la classifica attuale della promovibilità a scelta, possano giovare.

Ora io mi rendo conto di questo desiderio, quantunque sia bene affermare che non si tratta qui di nessun diritto: qui non vi è altro di acquisito che quella data classifica e la classifica resta, perchè il magistrato, nel suo attivo morale, conterà appunto il titolo di merito di essere stato ritenuto ottimo. E, senza dubbio, nella nuova forma, col nuovo meccanismo, creato dalla legge, certamente si dovrà tener conto, come titolo del magistrato, di una benevola, lusinghiera classifica, che esso avesse già ottenuto da una Commissione autorevole.

Ma è esclusa, ripeto, anche l'ipotesi di un diritto quesito alla promozione. Certamente vi sono interessi ed anche saranno interessi rispettabili, quali però non possono prevalere sopra interessi di ordine generale, quale è quello di non fare una legge per poi rinviarne l'applicazione indefinitamente

Teniamo conto soprattutto di questo e poniamo nettamente il dilemma: o i sistemi nuovi che discutiamo ci sembrano meno buoni degli attuali, e allora non dobbiamo approvarli; o ci sembrano migliori, e il procrastinarne indefinitamente l'applicazione per rispetto a questi interessi, non sembra cosa plausibile.

Ad ogni modo in queste delicate materie, è, soprattutto, questione di proporzione e di misura. Non escludo quindi di discutere il merito delle varie proposte. La formula dell'onorevole Gallina dichiara che le promozioni nei vari gradi della magistratura avverranno sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente della presente legge per quei magistrati che avessero già ottenuto le classifiche prima della approvazione della presente legge.

Ora, come l'onorevole Gallina sa, le classifiche si distinguono in classifiche di promovibilità a scelta, e classifiche di semplice idoneità o promovibilità. Se l'onorevole Gallina intende che l'attuazione della nuova legge non nocca alla promozione dei graduati con le classifiche ottime, potremo forse trovare, come dissi, un termine che ci metta d'accordo. Ma quando l'onorevole Gallina dice che le promozioni avverranno sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge per quei magistrati che avessero già ottenuto le classifiche, vi include tutte le classifiche di idoneità, e questo significa rinviare di almeno 8, 9 o 10 anni l'applicazione della legge presente. Or siccome questo non può neppure concepirsi, forse l'onorevole Gallina vorrà emendare il suo emendamento e limitarlo a coloro i quali hanno ottenuto una classifica di scelta come forse era nel suo pensiero. Ma allora c'è un altro inconveniente forse più grave di quello che or ora ho dichiarato: siccome per ora le promozioni si fanno soprattutto tra i promovibili a scelta, ma anche tra quelli semplicemente promovibili, e la proporzione fra le due categorie dipende da un certo potere discrezionale del ministro, così accadrà questo, che l'entrata in vigore della legge attuale dipenderà dall'arbitrio di un ministro, o di più ministri. Perchè basterà che un ministro attribuisca, nelle promozioni, un maggior numero di posti a coloro che ebbero la classifica di semplice idoneità e promovibilità, perchè l'applicazione della legge si proroghi indefinitamente.

Dunque non credo che l'onorevole Gallina insisterà nella sua formula, nè ne cercherà un'altra. Vediamo, invece, quale sia

la ragione e l'effetto di un prolungamento del periodo transitorio.

Io avevo disposto che la legge, per quanto riguarda i sistemi di promozione, andasse in vigore col primo gennaio 1909. Perchè avevo fatto questo? Avevo fatto questo soprattutto da un punto di vista di interesse generale, poichè, come dissi, in queste materie si può tener conto degli interessi particolari, ma non farsene dominare. E l'interesse generale era questo: la nuova legge crea una serie di meccanismi nuovi; richiederà un regolamento, la costituzione di un Consiglio superiore; poi si dovranno bandire i concorsi, questi si dovranno giudicare, e così via.

Per tutto questo, occorre del tempo: ora se la legge entrasse in vigore col primo gennaio 1907, non avremmo regolamento, nè Consiglio superiore, nè concorsi banditi e tanto meno li avremmo potuti giudicare. E il ministro si troverebbe in questa condizione, che dovendo procedere alle nomine, non potrebbe farle; e, d'altra parte, le nomine nella magistratura non ammettono rinvii.

Da ciò la necessità di un certo termine entro il quale il sistema attuale sarebbe rimasto transitoriamente in vigore. Io avevo accettato come termine tutto l'anno 1908; l'onorevole Pescetti vorrebbe tutto il 1909: facciamo la media, io dico, e prendiamo il primo luglio 1909. Con ciò noi assicuriamo che la legge potrà entrare in vigore perfettamente. E se poi vogliamo anche occuparci degli interessi di questi magistrati classificati, con quel termine io assicuro che quegli interessi saranno tutelati nel miglior modo possibile.

In generale, le classifiche si spingono fino a quel dato numero di magistrati che occorre per assicurare le promozioni di due o tre anni.

Siamo al giugno 1907: fino al giugno 1909 abbiamo due anni, sicchè ci avviciniamo di molto al termine medio entro cui avrebbero vigore e valore le graduatorie attuali. Ma bisogna tener conto di questo, che in virtù del presente disegno di legge avverranno delle promozioni eccezionali in buon numero per i nuovi posti creati, per i limiti di età, ecc.: io calcolo un centinaio di posti in Corte d'appello. Ora cento posti in Corte d'appello rappresentano le promozioni di circa un anno e mezzo. Dunque un anno e mezzo guadagnato, per virtù dei limiti d'età e degli altri collocamenti a ri-

poso che la legge dispone. Fissati dunque due anni per l'applicazione della legge, avremo in complesso quel periodo triennale entro il quale presumibilmente gli attuali giudicati andrebbero a posto.

Pregherei dunque i presentatori d'emendamenti di accettare questa mia amichevole offerta, e di non insistere nelle loro proposte.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole ministro, si dovrà dire: « sino al 30 giugno 1909 ».

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ora, prima di tutto, sull'articolo 37 è iscritto a parlare l'onorevole Gallina.

Ne ha facoltà.

GALLINA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro credo miglior consiglio quello di rinunciare alla paternità e alla votazione del mio emendamento che è firmato anche dall'onorevole Da Como e da altri colleghi. E giacchè tanto nell'emendamento quanto nell'articolo del progetto si menzionano le classifiche, permetta l'onorevole ministro che io pure lo classifichi colla prevenzione egoistica della sorte serbata al mio emendamento. Egli, se non si è mostrato ottimo del tutto, merita però di essere classificato buono. Qualche cosa ha concesso. (*ilarità*).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Buono a pieni voti.

GALLINA. Anche a pieni voti! Io ed i colleghi firmatari fummo mossi a presentare questo emendamento da evidenti motivi di equità. Non ci pareva equo che, in forza dell'articolo 37 del progetto, si dovesse tener conto dei funzionari dei vari gradi della magistratura delle classifiche già ottenute soltanto per le promozioni effettuabili entro il 1908, mentre invece si dovesse tener conto dei pretori delle classifiche già ottenute, senza limiti di tempo.

Se a noi pareva approvabile la disposizione concernente i pretori, ci pareva approvabile del pari che tale disposizione fosse estesa anche a tutti gli altri magistrati.

MANNA. I due casi sono diversi. (*Comenti*).

GALLINA. L'onorevole Manna risponde da ministro, che i due casi sono diversi: no, sono identici e per istituti e per funzioni.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. No, l'istituto è diverso.

GALLINA. Non pare. Ad ogni modo non era equo prescrivere che i magistrati i quali

facevano legittimo assegnamento sulla classifica ottenuta dovessero sottostare a nuove classifiche solo perchè non potevano venir promossi, per ragioni di ruolo, entro il 1908. Fra costoro si troveranno magistrati classificati dalla Commissione consultiva ottimi a pieni voti e promovibili a scelta; ad essi si minaccia un nuovo concorso con nuovi criteri e con nuovi concorrenti più giovani.

Malgrado queste considerazioni, allo scopo di non ritardare l'applicazione della legge, mi rassegno al temperamento dell'onorevole ministro, accettando la proroga del termine al 30 giugno 1909 e non insistendo nell'emendamento proposto. La data del 30 giugno 1909 è pure quella voluta dal progetto per i nuovi limiti di età e per i nuovi migliori stipendi. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti accetta la transazione?

PESCETTI. Il ministro ci assicura della più sollecita applicazione della legge e che per il 30 giugno 1909 troverà modo di soddisfare tutte le legittime speranze dei magistrati, ed io accetto di buon grado la riduzione dell'anno a sei mesi, contento che anche questa volta il pensiero del ministro si sia trovato concorde col mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Sacchi non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Veramente non vedo inconvenienti nè difficoltà all'accettazione del termine stabilito dal nostro emendamento, e ne dico le ragioni.

Se prima di quel termine i già scrutinati saranno messi a posto, tanto meglio, e la legge avrà una lodevole, anticipata esecuzione, e noi saremo sicuri della sua applicazione indistintamente a tutti quelli che si troveranno nella stessa condizione di già scrutinati. Ma la difficoltà ci potrebbe essere se all'atto della promulgazione della legge cessasse di funzionare la Commissione consultiva di avanzamento.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. E se la legge non è applicata?

CANEVARI. Col temperamento della nostra proposta senza dubbio si otterrebbe una minore disuguaglianza di trattamento verso quei magistrati che potranno anche essere buoni, ma che, dovendo ancora essere scrutinati, potrebbero non beneficiare di questi vantaggi.

Ad ogni modo, dal momento che il ministro non accetta il nostro emendamento, io sono anche disposto a ritirarlo, pure a nome degli altri colleghi firmatari. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi Nicola ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire :

« Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge, ecc. »

Vi insiste ?

FALCONI NICOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha presentato il seguente emendamento :

« Nel primo comma, alle parole: salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro, si aggiunga: fondato anche su più recenti informazioni da chiedersi ai capi delle Corti di appello ».

Non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Vi è poi il seguente emendamento degli onorevoli Leone, De Luca Anania, Fede Valentino, Abozzi, Scano, Della Pietra, De Gennaro Eugenio, Scorciarini-Coppola, Strigari, Spirito Beniamino, Mendaia :

« Dopo le parole: Commissione consultiva, aggiungere: e per quelli che in ragione della massima classifica, ottenuta nei precedenti scrutini, avrebbero avuto diritto entro l'anno di essere scrutinati per la promozione ».

L'onorevole Leone insiste ?

LEONE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non insisto nel mio emendamento aggiuntivo, facendo voti che per il 1909 tutti i magistrati compresi in questa aggiunta possano essere accontentati.

PRESIDENTE. Abbiamo poi il seguente emendamento proposto dall'onorevole Pavia ed altri deputati.

« Sostituire al comma 2°:

« Per quei pretori, i quali, per effetto delle tabelle approvate con la presente legge, acquisteranno il grado di giudice di seconda categoria, potrà essere modificata la posizione in graduatoria tenuto conto delle classifiche di merito emesse sia dalla Commissione consultiva, sia dal Consiglio giudiziario della Corte di appello, a tenore dell'ultimo capoverso del presente articolo.

« Pavia, Carnazza, Berenini, Placido, DeNovellis, Viazzi, Libertini P., Fulci Nicolò, Pansini, Leone ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavia, per isvolgere il suo emendamento.

PAVIA. Non ho niente da spiegare, tanto è chiaro il nostro emendamento :

soltanto chiedo all'onorevole ministro una risposta in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Onorevole Pavia, la disposizione che ella voleva introdotta col suo articolo aggiuntivo, è già contenuta nel capoverso dell'articolo 37 della Commissione, la cui portata è precisamente questa :

« Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi nel regolamento ».

Vuol dire che di questi pretori che diventano giudici, alcuni sono classificati di già, per cui la promozione si farà sulle basi delle classifiche, secondo il suo desiderio: per quelli non classificati, una Commissione speciale farà la classifica e si promuoveranno secondo questa classifica; ed è il suo pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavia insiste ?

PAVIA. Io desideravo provocare questa dichiarazione. Ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 37 rimane come è, salvo la modificazione seguente :

Dove si dice: « dopo l'approvazione della seguente legge fino a tutto l'anno 1908 », si deve dire: « dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909 ».

Pongo ai voti l'articolo 37 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 38.

Nonostante il disposto dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, e dell'articolo 27 della presente legge, la unificazione delle graduatorie della magistratura giudicante e del pubblico ministero nei gradi superiori a quelli di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno promossi consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale o procuratori del Re dopo il 1° gennaio 1908.

Nel periodo transitorio durante il quale le suddette graduatorie rimarranno distinte, saranno assegnati agli attuali sostituti procuratori generali di Corte d'appello e

procuratori del Re delle graduatorie speciali:

n. 90	posti	nella	1ª	categoria	di	stipendi
n. 85	»	»	2ª	»	»	»
n. 84	»	»	3ª	»	»	»

A questo articolo 38 l'onorevole De Tilla propone il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente capoverso:

« Durante lo stesso periodo i posti di sostituto procuratore generale e consigliere di Corte di cassazione e quelli di presidente di sezione di Corte d'appello, che si renderanno annualmente vacanti, saranno conferiti ai funzionari delle due graduatorie, in seguito a concorsi separati ed in proporzione di tre quarti ai consiglieri d'appello e di un quarto ai sostituti procuratori generali di appello e procuratori del Re.

« De Tilla, Grassi-Voces, Marghieri, Santamaria, Mezzanotte, Masoni, Zaccagnino, Semola, Libertini G., Montauti ».

Non essendo presente l'onorevole De Tilla, si intende che abbia rinunciato a questo suo emendamento.

Se non vi sono osservazioni in contrario, dichiaro approvato l'articolo 38.

(È approvato).

Abbiamo ora un articolo 38-bis proposto dall'onorevole Pescetti che suona così:

« Ove si tratti di magistrati nominati secondo le cessanti disposizioni, col passaggio da una carriera all'altra saranno collocati in graduatoria tra i compagni di concorso, con pari classificazione della Commissione consultiva, secondo la graduatoria precedente; il maggiore stipendio derivante da avvenuto passaggio di categoria sarà conservato a titolo di assegno personale ».

L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

PESCETTI. Io ho definito questo articolo una specie di freno automatico. L'esperienza ha dimostrato che lo studio assiduo che i magistrati fanno del loro messale, che è la graduatoria, li ha portati spesso a cercare proprio il momento in cui, passando dalla categoria di pubblico ministero a quello della magistratura giudicante, avrebbero potuto fare qualche passo avanti, e quindi hanno chiesto il passaggio portando così uno spostamento di posizione. Ora il freno automatico sarebbe questo: che quando si risveglia la passione di abbandonare la tribuna

dell'accusa per passare alla magistratura giudicante, coloro che sono ammessi a codesti passaggi devono andare insieme ai compagni che hanno avuto la graduatoria e al posto che ebbero al momento in cui rimasero nella medesima carriera. Così non è possibile che si passi da una carriera all'altra per andare in testa a quelli che non hanno fatto questi salti. Quindi io mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accogliere la proposta, perchè noi toglieremo così la passione dei passaggi, ingiustificati, e perchè il magistrato deve rimanere nella situazione di fatto che la sua nomina ed i suoi titoli gli assegnano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

ORLANDO V.E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il concetto fondamentale dell'onorevole Pescetti è buono ed io lo accetto, ma non accetto il suo articolo aggiuntivo. (*Si ride*).

PESCETTI. Ed allora il freno dove è?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... perchè non è necessario, e non è necessario per questa ragione: allorchè è affermato il principio della graduatoria unica e resa possibile in virtù delle disposizioni da noi approvate, la portata del suo articolo non può essere che transitoria.

PESCETTI. Si capisce.

ORLANDO V.E., *ministro di grazia e giustizia*. Ora la formula transitoria va riesaminata, ma attentamente, in rapporto alla possibilità dei casi. L'onorevole Pescetti dice che è stata studiata da valenti magistrati: io non lo metto in dubbio, ma lasci un po' che la studi attentamente anch'io. Ora come pensiero informatore mi pare buono, e tale da riuscire accettabile. E siccome in virtù dell'articolo 45 del presente disegno di legge il Governo ha la facoltà di emanare anche per regolamento le altre disposizioni transitorie necessarie per la completa attuazione della presente legge, tra queste disposizioni transitorie prometto all'onorevole Pescetti che io esaminerò la questione degli eventuali ritorni di un magistrato inquirente alla carriera giudicante o viceversa, e del modo di regolare il suo passaggio in graduatoria in caso di ritorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

PESCETTI. Dinanzi a queste dichiarazioni dell'onorevole ministro che si propone di accettare il concetto del freno automatico, ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte dunque passeremo all'articolo 39.

Art. 39.

La disposizione dell'articolo 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, si estende ad ogni magistrato giudicante o del ministero pubblico, che prima della presentazione del disegno della presente legge al Parlamento sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni.

(È approvato).

Art. 40.

Nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti di appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand'anche non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'articolo 32, si trovino in tali condizioni fisiche o intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Onorevoli colleghi, io accetto l'articolo 40, che sarebbe il quarto delle disposizioni transitorie, come atto di fiducia verso la persona dell'onorevole ministro, che attualmente regge il dicastero di grazia e giustizia.

È necessario fare questa dichiarazione, poichè non dobbiamo nasconderci che l'articolo 40 sarebbe abbastanza grave, in quanto dà facoltà al ministro di procedere, sebbene a scartamento ridotto, a quella epurazione, la cui necessità credo non ci sia assolutamente più bisogno di dimostrare.

Ma una lettera, che un giornale politico di Roma ha pubblicato precisamente questa mattina, lo dichiaro francamente, mi fa pensare a quella che dovrebbe essere veramente l'azione dei ministri. Mi auguro che l'onorevole Orlando resti a quel posto per tutta la durata dei due anni, entro i quali devono esplicitarsi le facoltà relative alla esecuzione di questo articolo di legge. Ma quando penso (se il commendatore Capitaneo scrive il vero) che egli, a proposito dei fatti di Catanzaro, cita una decina di rapporti inviati ai ministri che si sono suc-

ceduti al palazzo Firenze per parecchi anni di seguito, senza che alcuno di questi ministri abbia menomamente pensato di provvedere a quei mali che oggi tutti hanno deplorato energicamente, dico che il male non è solamente dei magistrati. Ed io chesono imputato di essere stato, a giudizio di alcuni, troppo corrivo, troppo severo nell'accusare i magistrati, sento il dovere rigoroso verso i magistrati, che avrei potuto accusare ingiustamente, di esigere che tutto quello che può risultare a loro difesa e ad accusa dei ministri sia conosciuto precisamente e seriamente dal paese e dalla Camera. Non dobbiamo essere proclivi a condannare solamente i magistrati che stanno sotto il potere politico supremo, ma dobbiamo essere anche severi verso i colleghi nostri che fungono da capi dell'amministrazione della giustizia in quest'Aula.

Perciò prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di farci conoscere se l'ex-presidente della Corte d'appello di Catanzaro ha mentito affermando ciò che stamane ha pubblicato in una lettera del *Messaggero*, o se ha detto la verità. E se egli ha detto la verità, noi abbiamo il diritto di conoscere i ministri che vennero meno assolutamente al loro dovere.

Non è lecito di atteggiarsi a severi censori dell'opera altrui, quando la censura dovrebbe cominciare da noi stessi.

Ciò detto, quanto alla dicitura dell'articolo non insisto, perchè qualche correzione di forma e qualche aggiunta al medesimo certamente sarà indicata dall'amico Barzilai, primo firmatario dell'aggiunta che si vuol presentare. Giacchè mi trovo a parlare, mi consenta la Camera due brevissime dichiarazioni non intorno a ciò che contiene l'articolo 40, ma a ciò che non contiene. Questo articolo dovrebbe rappresentare una specie di liquidazione straordinaria di quanto si riferisce al passato della magistratura. Ora deplorare il passato è onesto e doveroso; ma l'impedire che i mali si possano rinnovare nel futuro, credo opera migliore, alla quale maggiormente si dovrebbe rivolgere la nostra attenzione. Il ministro sa benissimo quali siano i miei desideri in proposito, desideri, che sorgono dalla conoscenza del passato. Questi desideri sorgono nell'animo mio come biologo e come modesto studioso delle cose sociali. Come biologo, so che quando esistono germi patogeni e non si distruggono da principio, si estendono, si propagano, si moltiplicano con una rapidità veramente

spaventosa, dando luogo alle grandi epidemie, alle grandi infezioni nel campo della biologia. Ebbene, è perfettamente identica, amici e colleghi, l'azione che esercitano i contagi psichici. Quando avete un pessimo magistrato che ne ha fatte di tutti i colori e al quale accordate l'impunità, voi non solamente date incoraggiamento al medesimo di continuare sulla brutta via nella quale si è messo, ma somministrate il malo esempio, che agisce come contagio su tutti coloro, che hanno lenta e fiacca la fibra morale.

Ebbene, come provvedere ai nostri ordinamenti giudiziari sotto questo aspetto? Diciamolo francamente, tutto ciò che si riferisce al processo di eliminazione dei magistrati indegni, spesso si riduce ad una farsa, ad una canzonatura.

Che cosa sono le inchieste? Altra volta ho detto qua dentro, e ne ho data la prova materiale, della poca serietà di queste inchieste.

Mandate un Antonini, un Righetti, e voi ottenete a Caltanissetta, a Trani, a Catanzaro, dovunque, risultati che prima non si credevano possibili. Ma questi non sono che uomini di eccezione; e allora, quando i risultati buoni si debbono attendere solo dalla fortunata scelta dell'individuo, che deve fare l'inchiesta, vuol dire che il metodo è deficiente e vizioso.

Non sono menomamente conoscitore degli ordinamenti giuridici degli altri paesi, e quindi non mi permetto di fare sfoggio di conoscenze che non ho, ma che avrei potuto acquistare facilmente, ricorrendo a qualche manuale.

Ma qui, dove sono numerosi i giuristi, che ho udito parlare con tanta voluttà di tutti i minimi particolari di questo ordinamento giuridico, mi auguro che ce ne siano di coloro i quali sappiano suggerire i provvedimenti opportuni, perchè le inchieste diventino cosa seria. Ma non basta, onorevole ministro, il fare le inchieste perchè si ottengano i risultati che si desiderano.

Onorevole ministro, è forse sicuro che i provvedimenti presi giorni or sono, relativamente alla magistratura di Catanzaro, troveranno la loro sanzione dove ella stessa spera che sia data?

I doveri di ufficio, il dovere professionale di ministro, forse, anzi certamente, l'indurranno a dichiarare oggi che ella confida pienamente nella sapienza, nella giustizia della Corte suprema di cassazione.

Se però si facesse un *referendum* fra tutti coloro che stanno qua dentro, credo con certezza che la sicurezza sua, a maggioranza, sarebbe smentita dall'animo degli ascoltatori.

E così è; e questa non è un'offensiva supposizione che si fa contro la suprema Corte di cassazione di Roma, a cui incombe l'obbligo supremo di punire gli indegni e di eliminarli dal corpo della magistratura, onde non agiscano come quei germi patogeni che, nel campo della biologia, producono le disastrose conseguenze a cui mi riferii precedentemente.

Onorevoli colleghi, non sono scarsi i casi nei quali siano stati deferiti alla Corte suprema, da inchieste fatte molto remissivamente, i magistrati che il ministro ha creduto degni di punizione. Non sono stati rari i casi in cui la Corte di cassazione non ha consentito nel parere nè del ministro, nè di chi ha fatto l'inchiesta. La Cassazione (a me, a molti di voi è noto) è arrivata a non prestar fede a tre inchieste fatte fare dal ministro guardasigilli, e ne ha voluta fare una esclusivamente per conto proprio; e questi illustri magistrati, che sono tanto severi nel respingere inesorabilmente tutte quelle sentenze che presentano il minimo vizio di forma, sono poi di una fede, di una remissibilità che ha qualche cosa del criminoso, allorchando si tratti di giudicare un proprio collega. Ed è per ciò che la suprema Corte di cassazione scade nel concetto e nell'estimazione del pubblico.

Onorevole ministro: noi sappiamo di magistrati che sono stati deferiti per la terza volta al suo giudizio e, per tre volte di seguito, la Cassazione, contro accuse precise, nette, determinate, provate, ha deciso rimandando il magistrato ad amministrare giustizia, se non a Napoli, a Sondrio, se non a Sondrio, a Cagliari, se non a Cagliari, ad Udine, quasi chè, passando costui da un luogo ad un altro, si fosse spogliato ed avesse subito il lavacro delle acque purificatrici, da mandarlo in altra sede mondo non solo, ma armato di tutte le armi dell'intelligenza, della forza e dell'onestà, che si richiedono per amministrare giustizia.

E smettiamola con questo vezzo che non trovo parole abbastanza severe per poter condannare e qualificare; cioè quel vezzo di mandare un magistrato manchevole da un paese ad un altro, perchè si offende il paese presso il quale il magistrato manchevole è mandato ad amministrare giustizia, e si offende soprattutto il principio

stesso della giustizia che egli dovrebbe impartire al paese.

Onorevole ministro ed onorevoli colleghi, io finisco dichiarando che non è di mia competenza indicare i modi coi quali poter ovviare a questo grave inconveniente che io indico, inconveniente di cui vedremo quanto prima l'applicazione in un caso recente, e vedremo se la Cassazione per la quarta volta manderà ad amministrare giustizia una persona accusata di spendita di biglietti (che non so se falsi o fuori corso e quindi non so se per lui ci sia l'una o l'altra figura di reato) che però ha trovato una sezione d'accusa la quale ha dichiarato che reato non c'è, quasi che prendere mille lire dalle tasche di un povero diavolo sia cosa lecita, specialmente quando venga commessa da un magistrato.

Noi aspettiamo di sapere che cosa il ministro verrà a proporre per rimediare a questo grave inconveniente. Per me non c'è che il rimedio della pubblicità delle discussioni innanzi alla Cassazione quando ad essa sono deferiti magistrati sotto gravi accuse.

Questa pubblicità della discussione sarebbe un freno automatico assai più efficace di quello di cui parlava l'onorevole Pescetti; ad ogni modo credo che noi deputati facciamo il dover nostro nel denunciare quelle persone che vengono meno ai loro doveri, e nell'indicare il bisogno impellente di tutti quei provvedimenti i quali valgano per l'avvenire ad impedire o che si ripetano gli sconci veramente inqualificabili ai quali abbiamo assistito di recente ed ai quali assistiamo da oltre quaranta anni. E non aggiungo altro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli propone di sostituire alle parole « nel termine di due anni » le parole « nel termine di sei mesi ».

Egli ha facoltà di parlare, nella speranza che non faccia un lungo discorso.

CIMORELLI. Quando lessi l'articolo 4 delle disposizioni transitorie, articolo 4 che poi ha preso il numero 40 secondo il disegno di legge della Commissione, io davvero restai atterrito, perchè in virtù di questo articolo potranno essere sospese per due anni tutte le garanzie per la magistratura e tra le stesse quella importantissima della inamovibilità; quindi l'argomento è degno di tutta l'attenzione nostra.

L'onorevole ministro non ha voluto affrontare la gravissima questione relativa

alle guarentigie ed alla disciplina giudiziaria ma intanto con una disposizione transitoria chiede al Parlamento un potere enorme, cioè di tenere a disposizione, ossia di poter mandare a casa quei magistrati che per condizioni fisiche o intellettuali non sieno degni del posto.

Non è domandata dal Governo con questo articolo, come vorrebbe l'onorevole Colajanni, la facoltà di fare l'epurazione della magistratura, non è domandato di modificare le norme con cui attualmente si giudica intorno alla indegnità morale dei magistrati e per cui i magistrati vengono deferiti alla Corte di cassazione.

Se l'onorevole Colajanni deplora che la Corte di cassazione ispiri talvolta a soverchia benignità i suoi responsi, quando si tratta di giudicare taluni magistrati, potrei anche io far eco alle sue parole; ma quando si vuole modificare la condizione di cose attuale, non è lecito con una semplice disposizione transitoria di sopprimere tutte le garanzie, che esistono per la magistratura. Perchè per due anni interi l'onorevole ministro potrà ben mandare a spasso quei magistrati che per un sospetto politico qualsiasi...

ORLANDO V. E, *ministro di grazia e giustizia*. Ma Ella non lo crede questo. (*Commenti*).

CIMORELLI. L'onorevole ministro sa bene la fiducia che io ho per lui; ma ciò non esclude che quando si tratterà di valutare le condizioni fisiche o intellettuali di un magistrato, non possa anche senza alcuna volontà del ministro infiltrarsi un interesse od una considerazione politica. (*Rumori*). Non è sempre facile di sventare un intrigo politico!

Ed allora in quali condizioni si troverà tutta la magistratura, che per due anni vede sospese le garanzie statutarie?

Io credo quindi immensamente pericolosa la disposizione di questo articolo, perchè o si limita il potere del ministro a vedere le condizioni fisiche ed intellettuali dei magistrati, ed allora è inutile che egli si faccia dare un potere così enorme dalla Camera, perchè l'abbassamento dei limiti di età eliminerà dalla magistratura tutti gli elementi che sieno indeboliti. (*Conversazioni*).

Quando sarà abbassato il limite di età saranno eliminati i magistrati che per condizioni fisiche non siano più capaci di compiere il proprio ufficio. Ma qui c'è il pericolo che sotto l'aspetto di un decadimento

fisico si voglia mettere fuori dell'ordine giudiziario qualche magistrato i cui principii non piacciono. (*Interruzioni*).

Ed allora quali saranno le conseguenze di questo potere enorme che viene conferito al guardasigilli?

D'altra parte rilevo altresì che il metodo stabilito nell'articolo è molto spiccio: bastano le informazioni dei capi di Corte ed il parere del Consiglio superiore della magistratura per collocare a riposo un magistrato; non vi è punto bisogno di comunicargli il motivo del licenziamento, d'interrogarlo in un modo qualunque, e però è una condizione assai pericolosa che viene fatta alla magistratura.

E tutti sanno quello che è accaduto adesso nella Corte di appello di Catanzaro. Vi è stata una inchiesta. Intanto una condizione impossibile è fatta a quei magistrati. (*Conversazioni — Interruzioni*). Gli avvocati non hanno fiducia nei magistrati, i magistrati si trovano in un ambiente di sospetto, e quindi non è sereno il loro giudizio.

Reputo quindi necessario di limitare il periodo di due anni; quando pure si vogliono conferire al ministro così estesi poteri, che certamente egli avrebbe fatto meglio a non domandare, fa d'uopo abbreviarne la durata, essendo troppo pericoloso di far rimanere per due anni interi la magistratura in tanta incertezza.

Se si tratta di accertare soltanto le condizioni fisiche di taluni magistrati, l'indagine è facilissima; ed allora sei mesi sono sufficienti per tale ricerca. Quindi io credo che sia nell'interesse del ministro di accettare il termine più breve che io propongo, cioè, invece di due anni, contentarsi di soli sei mesi, perchè in soli sei mesi possono aversi benissimo quelle informazioni, che sono necessarie, o tutto al più ridurre il tempo ad un anno, ma due anni è un periodo troppo lungo.

Voglio fare osservare al guardasigilli un altro inconveniente.

In detto articolo 40 è detto che per i consiglieri di Cassazione si provvede mediante le informazioni dei capi di Corte di cassazione e per i consiglieri di appello si provvede con le informazioni dei capi delle Corti di appello. Ma se il ministro vorrà provvedere per i capi di Corte di cassazione, o per i capi di Corte d'appello, potrà valersi di questa disposizione di legge? Da chi attingerà egli le informazioni? Io credo che vi possa essere ragione di disporre tanto

per i consiglieri quanto per i capi delle Corti; anzi casi recenti hanno dimostrato che talvolta sono appunto i capi che si trovano in condizione di inferiorità fisica.

Quindi credo che l'onorevole ministro dovrebbe modificare l'articolo in modo da comprendere non solo i consiglieri di cassazione e di appello, ma anche i capi di dette Corti.

PRESIDENTE. Segue l'aggiunta dell'onorevole Barzilai che è la seguente:

« Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo i magistrati giudicanti o del pubblico ministero già puniti disciplinarmente per addebiti di carattere morale, o sottoposti a giudizio penale quando anche questo si sia chiuso con ordinanza di non luogo per insufficienza di indizi, remissione o prescrizione dell'azione penale ».

L'onorevole Barzilai, ha facoltà di parlare.

BARZILAI. Quanto alla proposta testè fatta dall'onorevole Cimorelli, io non credo di potermi accostare al suo pensiero, anche per questa ragione: che il termine di due anni presenta, per me, questo vantaggio, che si potranno licenziare non soltanto quelli i quali si trovano, in questo momento, in condizioni fisiche ed intellettuali che non li rendano idonei al loro ufficio, ma anche quelli che nel corso di questi due anni si avvicinasero a queste condizioni. (*Risa — Commenti*).

Io ho presentato un emendamento di altra natura a questo articolo, e dirò subito la ragione del termine più breve che in questo comma aggiuntivo è segnato. E premetto questo. L'onorevole Colosimo, nel bellissimo discorso, fatto nella discussione generale, ebbe qualche parola di cortese rimprovero verso tutti coloro i quali avevano in qualche modo cercato di affrettare lo stralcio e la discussione di questa legge, osservando che noi provvedevamo in questo modo al miglioramento economico dei magistrati, lasciando per un avvenire remoto ed indeterminato i provvedimenti di altra natura più direttamente connessi al miglioramento del servizio pubblico, al quale sono dedicati.

Ora dovrei dire all'onorevole Colosimo, per la infinitesima parte che posso aver avuto io nel caldeggiare l'affrettata discussione di questo disegno di legge, sia pure nelle attuali condizioni limitate, che io credo che, prima di ogni altra cosa, fosse dovere del Governo e del Parlamento di

tener conto di una situazione di indole economica, che indubbiamente reclamava provvedimenti. Noi avremo acquistato tanto più il diritto di reclamare molte cose da questi magistrati, quando essi, su questo terreno, non avranno ragione di paragonare, dichiarandola inferiore, la situazione loro a quella di altri funzionari dello Stato che adempiono funzioni meno importanti e delicate delle loro.

Quindi credo che il Ministero abbia fatto benissimo a presentare questo disegno di legge anche in queste limitate proporzioni. Abbia fatto benissimo anche da quel punto di vista che noi accennavamo in una mozione presentata tempo fa e che fu ritirata alla presentazione di questo disegno di legge; e cioè che mentre in questo quarto d'ora, tre o quattro milioni v'erano, nulla vietava che con l'andare del tempo e con lo acuirsi dei diversi legittimi appetiti che spesso trovano patrocinio in quest'Aula, nel giorno in cui la riforma grande fosse stata completa, i quattro milioni per esempio si fossero ridotti o fossero addirittura scomparsi.

Ma se questo concetto mi par degno di ogni encomio, mi pare esso venga a dare a noi un obbligo tanto maggiore di esaminare se le migliorate condizioni le consentiamo davvero a magistrati i quali sono interamente degni del loro ufficio.

Io debbo premettere a questo proposito una schietta dichiarazione. È molto pericoloso (per quanto qualche volta, lo ripeto, anche necessario) di presentare in questa Aula dei singoli casi di indegnità di magistrati, perchè riprodotti questi fatti, andati fuori di quest'Aula, essi creano facilmente una convinzione che per verità non è in tutto rispondente alla realtà, cioè del caso singolo; risalendo facilmente alla generalizzazione si crea una convinzione che è disastrosa per la tranquillità dei cittadini, i quali hanno bisogno fino all'ultimo istante di credere che la giustizia sia amministrata in un modo severo, sereno ed onesto.

Il giorno, dico, in cui noi avremo contribuito a cancellarla, noi avremo creata una situazione morale al cittadino e al paese dalla quale assai difficilmente ci trarremo. Dunque non credo alla utilità delle esemplificazioni, perchè sono convinto che le generalizzazioni che ne possono conseguire non sarebbero giuste. Poichè credo che i casi di indegnità dei magistrati sieno infinitamente più rari di quel che noi possiamo supporre.

Il difetto generale, maggiore, di una parte della nostra magistratura non sta nella disonestà propriamente detta, non sta nella capacità a subire corruzioni, non sta insomma in uno o l'altro di quei fatti che tipicamente costituiscono l'indegnità: sta purtroppo in uno stato d'animo, in uno stato di coscienza non sufficientemente fortificato contro una quantità di elementi eterogenei che si fanno a circuirlo per interessi diversi, e che riescono qualche volta a farla deviare dalla strada retta. E io dico questo nei riguardi di una frase dell'onorevole Cimorelli: bisogna riconoscere per verità che, oggimai, dal Governo parte la minor parte e la meno pericolosa delle influenze malefiche e deleterie sull'opera della magistratura... (*Interruzione del deputato Colajanni*).

Il Governo può essere colpevole persino di inerzia e di indifferenza, è vero, onorevole Colajanni, ma le pressioni sono determinate da altre e diverse parti: si esercitano per via di altre influenze (*Commenti*).

Dunque, dicevo, se la situazione è questa, noi però non possiamo disconoscere un altro dato di fatto indiscutibile, che anche i pochi casi, anche la percentuale limitata dei casi di indegnità se potesse essere sorpassata e guardata con indifferenza ove si verificasse in qualsiasi altro ordine di cittadini, di professionisti, di funzionari, diventa di una gravità straordinaria quando noi li possiamo segnalare e rilevare nell'ordine dei magistrati.

Perchè questi uomini che hanno questa funzione superiore quasi alla possibilità del giudizio umano, quella di discriminare le colpe degli altri, di distinguere il vero dal non vero, questi uomini hanno soprattutto bisogno di una così assoluta, non solo integrità della vita, ma di una atmosfera così limpida, così cristallina intorno al loro nome e al loro ufficio, che anche i pochissimi casi (che poi si moltiplicano negli effetti per gli infiniti casi dei cittadini che da questi magistrati domandano giustizia e che a quei magistrati affidano il loro onore e la loro vita; cosicchè parlare di uno, due, tre magistrati indegni del loro ufficio significa, di cosa ben grave) debbono reclamare tutta l'attenzione e la severità del ministro e del Parlamento.

Ed è per questo che io ho presentato un emendamento che concerne pochissimi casi: perchè evidentemente, onorevoli colleghi, i magistrati puniti disciplinarmente per colpe di carattere morale sono certamente pochi; non so se arrivino ad una

mezza dozzina: magistrati sottoposti a procedimento penale e assoluti per insufficienza di prove o per prescrizione penale (e soggiungo subito un chiarimento, per reati che costituiscono veramente indegnità) sono certamente anche pochi.

Ma io mi spavento di questo primo fatto; che possano sussistere tra coloro, che seggono come giudicanti, uomini che ancora ieri furono giudicati, e non ebbero la possibilità di ottenere una dichiarazione di innocenza assoluta, di uomini che incorsero in colpevolezze morali e che furono giudicati e puniti.

Sarà una piccola legione questa dei magistrati che ufficialmente hanno il carattere di indegni, ma io credo che essa sia di tal natura da non dover fare questione di numero e da doversi, approfittando di una transitoria disposizione, senz'altro eliminare dall'ordine.

Certamente l'onorevole ministro, se volesse, potrebbe rendere infinitamente più utile e serio e concludente l'emendamento del quale io riconosco la piccolissima portata, il significato cioè di tendenza più che di provvedimento efficace come io l'ho presentato.

L'onorevole ministro lo potrebbe emendare così: poichè nel primo capoverso dell'articolo si dispone la possibilità di collocare a riposo i magistrati che presentino deficienze intellettuali e fisiche, il ministro potrebbe con le stesse garanzie ed anche con maggiori (rendendo per esempio necessario, anzichè facoltativo, il parere conforme del Consiglio della magistratura), eliminare non solo la piccola legione di cui io parlo, ma molti altri che non si trovano più in condizione di poter far giustizia.

L'onorevole ministro, anche prima di essere assunto al dicastero della giustizia, aveva pratica grande di queste cose, e sa che vi sono magistrati che certamente non hanno rubato nulla ad alcuno, che non hanno mai falsificato delle carte di pubblico credito, ma intorno ai quali sta nondimeno da anni un'aura costante di sospetti.

Ora è vano parlare di calunniatori, che andranno a seminare delle false indicazioni sulle loro sentenze e sulle ragioni che le hanno determinate: di tanti e tanti magistrati si potrà dire che sono deficienti di mente, ma nessuno oserà supporre che siano men che retti ed onesti — di taluni si dice, si sospetta, con insistenza disastrosa. Ora, poichè in molte Corti e in molti Tribunali d'Italia vi sono di questi esempi (do-

lorosi, ma vi sono) che difficilmente si potranno consegnare in una sentenza; io dico: il ministro che certamente in queste cose non può essere guidato da alcun pensiero politico e che senza dubbio gode a questo riguardo la fiducia del Parlamento, io dico: il ministro, con le sue informazioni, con quelle che potrebbe avere dagli incartamenti già esistenti al Ministero, potrà sempre dire per quei magistrati rapporto ai quali corre voce che abbiano fatto traffici illeciti e clandestini, come diceva il Colajanni: essere ben strano che per tutto provvedimento si traslochino ad un'altra circoscrizione giudiziaria.

E questo si dice e si fa per i prefetti, quando non stanno più bene in una data provincia e non vi esercitano più la voluta autorità morale: non va, per i magistrati di prefettura.

Dunque, l'onorevole Orlando, che può usare nei ristretti casi tutte le cautele possibili ed immaginabili sino a richiedere il parere uniforme del Consiglio superiore della magistratura, potrebbe così completare l'emendamento, e qui sarebbe proprio il caso di adottare il termine breve. Perchè in verità allora la sospensione di questa minaccia per un intero biennio sa, onorevole Cimorelli, a che cosa potrebbe riuscire? Potrebbe non rendere pericolosa l'influenza ministeriale per colpire di più, ma renderla inane per le influenze che la metterebbero in moto perchè colpisse di meno; questo sarebbe il pericolo del termine più lungo. Quindi, sia pure nel termine più ristretto, io credo che il ministro potrebbe accettare questa facoltà che gli daremmo, e che dimostra anche la fiducia personale che abbiamo in lui; e potrebbe, uscendo dal ristretto ambito nel quale l'emendamento si estenderebbe, completarlo nel senso indicato, cioè aggiungere una formula per la quale anche i magistrati che per ragioni diverse (una ve ne cito: vi sono dei magistrati disgraziati, crivellati di debiti, è una disgrazia, non è una colpa, ma non è possibile fare giustizia essendo crivellati di debiti, è una condizione dolorosa; a questo disgraziato magari si raddoppi lo stipendio adibendolo ad un altro ufficio, ma che amministri la giustizia no) si trovassero in condizioni tali di essere esautorati fossero eliminati.

Questa situazione di cose esiste, e l'onorevole ministro farebbe male a lasciarsi sfuggire questa occasione per provvedervi, mentre sarebbe bene che provvedesse, pur

domandando tutte le cautele possibili perchè l'arbitrio sia ridotto nei limiti più ristretti possibili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Sentendo leggere questo articolo, e dalla discussione testè fatta, ho ricavato una convinzione tutto affatto negativa. Io non mi sono potuto dare ragione sufficiente della presenza di questo articolo, e tanto meno della sua presenza in disposizioni di ordine transitorio. Questo è un articolo che suonerà in massima di sconforto per la magistratura, dove si presuppone sia consegnato uno *stock* e non indifferente di persone indegne, incapaci, insufficienti, fisicamente ed intellettualmente, o sotto altro rapporto, mentre noi siamo qui tutti i giorni a decantare, pure se vi è qualche difetto rilevandolo, a decantare la elevatezza dei magistrati, l'alto ufficio e l'opinione in cui dobbiamo mantenerla, è questo un articolo che contiene una disposizione che la offende, e la offende immensamente, dico anche, gratuitamente.

Perchè dobbiamo considerare i difetti che ci possono essere nella magistratura come casi assolutamente di eccezione, non difetti generalizzati, come si fa qui in questa disposizione di legge.

E poi si vuole con una disposizione transitoria rimediare ad una condizione di cose che noi consegnamo solo nello stato presente della magistratura. Ma se si vuol prendere una disposizione di questo genere, deve essere una disposizione di ordine continuativo, non deve essere ristretta nei termini di sei o dodici mesi, di uno o di due anni. O forse che queste circostanze che noi designiamo oggi come transeunti non potranno verificarsi dopo, in un periodo posteriore ai due anni? O forse che per quella specie, non so, l'ho sentita definire come trasformazione anzi deformazione professionale, ciò che oggi lamentiamo non avrà a riprodursi?

Allora consegnamo in questa legge qualche cosa la quale dica che sempre, non oggi solamente, per creare una condizione... (*Interruzioni*).

Sì, perchè, scusatemi, onorevoli colleghi, quando avrete posto due anni o sei mesi, ma che forse questi magistrati, che in ogni tempo siano riconosciuti in condizioni insufficienti, potranno essere mantenuti in servizio?

Voci. No, no!

CAVAGNARI. La cosa è così. Voi do-

vete metterli a riposo, metterli in condizione da non funzionare in qualunque tempo, in qualunque tempo non farne una disposizione transitoria eccezionale. Questa, secondo me, è un'offesa alle condizioni presenti della magistratura. Capisco che si rispecchia con l'ambiente. Noi facciamo tutte queste leggi che si seguono e si somigliano. Abbiamo visto una disposizione uguale anche nell'ordinamento ferroviario. Anche là vi erano i cosiddetti articoli di epurazione. Mandiamoli a spasso!

Ma c'è un'altra considerazione che io vorrei fare. Io non so perchè si dica nell'articolo di legge che, quando si avranno questi pareri conformi, (perchè ho udito parlare anche di pareri conformi) i magistrati, di cui l'articolo stesso si occupa, potranno essere collocati a riposo. Io capisco che una questione di apprezzamento possa essere fatta intorno alle condizioni fisiche ed intellettuali dell'individuo che si vuol mettere *sub iudice*, giacchè di giudici parliamo, ma quando si trovano in quelle condizioni che cosa vuol dire questo *potranno*? Quando è accertata una condizione di cose siffatte allora il *potranno* non suona più; allora c'è il *dovranno*, perchè le cose si fanno o non si fanno, secondo il ragionamento di quel tal marchese e non può trattarsi di facoltà.

Insomma io non trovo giustificato l'articolo specialmente nella parte che riguarda le disposizioni transitorie, perchè è un'offesa al tempo e al momento ed io, che non sono molto tenero e che quando vedo qualche nube sull'orizzonte, anche nei riguardi della magistratura, non ho difficoltà di dirlo, non sono disposto ad approvare questo articolo e dichiaro che non lo voterò. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, lasciatemi manifestare l'opinione che l'onorevole Cavagnari col suo discorso tenderebbe a togliere da questo disegno di legge una delle migliori disposizioni che esso contiene. Credo che questa disposizione non soltanto debba essere mantenuta, ma essere allargata con l'accoglimento almeno in parte di quei concetti che furono esposti dagli onorevoli Colajanni e Barzilai.

Devo però osservare all'onorevole Colajanni, che non posso seguirlo sull'opportunità di evocare, per venire alle conclusioni alle quali è venuto (sebbene non le abbia precisamente formulate), precedenti e fatti che anche presentemente riempiono le cro-

nache dei giornali. Noi stiamo discutendo, o signori, una legge destinata a darci i giudici dell'avvenire: nello studiarne le singole disposizioni, non è utile ricordare i fatti di ieri: non dobbiamo considerare che quello che potrà avvenire domani.

Ora il preoccuparsi delle responsabilità di questo o quel magistrato, dei quali purtroppo la cronaca ha avuto ad intrattenersi, potrebbe autorizzare il sospetto che noi facciamo una legge *ab irato*; che noi adottiamo disposizioni tali che altrimenti sarebbero formulate, se non ci trovassimo sotto questa impressione.

Mi avvicino pertanto al concetto esposto dall'onorevole Barzilai, e spero che egli vorrà modificare alquanto la formula proposta. Il suo emendamento enumera una serie di casi nei quali il ministro, con le debite garanzie del parere del Consiglio superiore della magistratura, potrebbe dispensare dal servizio i magistrati, che si trovino in alcune determinate condizioni.

A mio avviso, questa numerazione ha il difetto di tutte le numerazioni: quello di riuscire quasi sempre incomplete, in modo da escludere l'applicazione a casi analoghi che pure richiedono i medesimi provvedimenti, e sarebbero stati compresi nella formula se fossero stati previsti.

Devo inoltre osservare al collega Barzilai che il sistema da lui preferito di designare alcune imputazioni più specialmente obbrobriose, condurrebbe al risultato di rendere frustranea la disposizione, per l'indulgenza che si farebbe strada nell'animo dei giudici, naturalmente ritroso a bollare con un marchio d'infamia uomini che pure hanno rivestito nobilissimi uffici giudiziari, e che cadrebbero poi nel disprezzo universale. È quindi inutile dare una facoltà, se non la si concede in modo che il ministro possa valersene.

L'indole nostra non è propensa alle esecuzioni crudeli; messa nel bivio tra il condannare irrimediabilmente un cattivo soggetto e il riabilitarlo, troppo spesso preferisce la seconda ipotesi. Avverrebbe pertanto dell'emendamento Barzilai che esso forse non troverebbe applicazione, mentre, dando latitudine al ministro di anticipare i collocamenti a riposo anche *per altre ragioni* differenti da quelle fisiche od intellettuali, si può esser certi che di tale facoltà nessun ministro si varrebbe a scopo di persecuzione. L'esperienza ci assicura contro tale eventualità.

Bisogna inoltre considerare che il mini-

stro non potrebbe valersi di una disposizione di questo genere, se non sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Io credo che questa sia una garanzia tale che ogni magistrato dovrebbe sentirsi sufficientemente protetto contro gli eventuali arbitrii del potere esecutivo.

Notisi, per dippiù, che, secondo un successivo articolo proposto dalla Commissione, l'articolo 42, ai magistrati che saranno collocati a riposo, per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se avessero prestato venticinque anni di servizio. È dunque una condizione di favore, in fondo, che noi facciamo ai magistrati i quali siano mostrati, anche per ragioni morali, non perfettamente degni dell'ufficio che ricoprono.

Non mi pare quindi che, quando alla risoluzione fosse tolto il carattere addirittura obbrobrioso, tali magistrati potrebbero dichiararsene eccessivamente gravati.

Creda l'onorevole ministro, creda la Camera, che un emendamento nel senso da me sostenuto corrisponderebbe allo stato presente della coscienza della magistratura. Essa non da un giorno, nè da una settimana, ma da anni va invocando l'epurazione delle sue file, epurazione dalla quale attende la propria rigenerazione, perchè essa, espellendo gli elementi indegni, eleverà la classe nella reputazione del paese. E chi parla di epurazione, non si riferisce soltanto alla eliminazione degli incapaci, ma anche e principalmente a quella degli indegni moralmente, che costituiscono la specie più pericolosa.

La difficoltà consiste nell'attuazione del principio, nel quale tutti conveniamo. Io penso che, se l'onorevole ministro volesse accettare questo concetto, potrebbe anche accettare la seguente formula che raccomando alla sua attenzione.

L'articolo proposto dice: «...quando anche non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'articolo 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni».

Io invece proporrei questa formula: «...si trovino per condizioni fisiche od intellettuali o per altre ragioni (io non le specifico) (*Oook!*) in condizioni tali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni».

Non ho paura, onorevoli colleghi, di pericoli problematici e non ho alcuna preoc-

cupazione che si farà uso eccessivo di questa facoltà. Ne ho invece un'altra; ed è che di queste facoltà non si farà che quell'uso molto blando e anodino che si vuol fare di tutte le disposizioni di legge di questo genere.

Prego quindi l'onorevole ministro di prendere in considerazione la mia formula, qualora credesse di accettare il concetto dell'onorevole Barzilai. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca Paolo Anania.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Dirò due sole parole. Quanto all'articolo aggiuntivo, non credo che esso possa essere accolto dall'onorevole ministro, perchè darebbe luogo ad arbitri e riguarderebbe una questione disciplinare, che potrà essere regolata in seguito tanto più che credo l'onorevole ministro abbia già dalla legge le facoltà necessarie, per mettere fuori coloro che non adempiono il loro dovere, o che commettono reati.

Mi riferisco soltanto all'articolo 40 che può rimanere, ma è necessario chiarire una cosa.

Non leggo l'articolo per essere breve. In esso si dice così: «...non abbiano raggiunta l'età prescritta nell'articolo 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, ecc.». Io domando che cosa significa: od intellettuali? Se le parole: «od intellettuali» significano che le condizioni fisiche hanno diminuito l'intelletto ed allora non c'è bisogno di aggiungere: condizioni fisiche. Ma se questo «od» dovesse significare che un magistrato per deficienza possa essere mandato a casa, ciò urterebbe contro tutte le garanzie precedenti.

Voci. Per ignoranza.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Ma, niente affatto! Quale garanzia avrebbe costui? Farà il giudice, resterà fermo nel grado, in cui è. (*Interruzioni*). Dunque deve essere proprio incrinato per malattia! (*Interruzioni*). Questo «od» dà luogo, parmi ad una interpretazione arbitraria.

Io sono d'avviso che la maggioranza della magistratura italiana è altamente rispettabile, e che da atti singoli non si abbia il diritto di assurgere a disposizioni transitorie, le quali possono ferirla tutta. Queste disposizioni dovrebbero abrogare leggi e diritti quesiti. Ma allora la inamovibilità non ha più ragion di essere! Come si fa con una disposizione transitoria a dire ad un magistrato inamovibile: vi mando via?

Voci. Vi sono le leggi.

DE LUCA PAOLO ANANIA. Allora bisogna abrogare le disposizioni precedenti! Non credo che ciò sia in facoltà del potere legislativo e con sentimento di coscienza mando un saluto alla magistratura italiana, che ha reso tanti utili servigi al paese.

Io sono per il limite di sei mesi, lasciando l'articolo 40, ma bisogna sopprimere le parole «od intellettuali» o almeno chiarirle. Dopo ciò non dico altro.

Credo così di aver compiuto un dovere e perciò mi sono fatto lecito di infastidire per un momento la Camera con le mie parole, le quali rispecchiano un sentimento sincero della mia coscienza ed un convincimento profondo del mio intelletto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Io credo che facciamo bene a mandare un saluto alla magistratura, poichè così vuole l'onorevole De Luca...

DE LUCA PAOLO ANANIA. Come è dovere.

RICCIO. E sia; mandiamo pure il saluto alla maggioranza dei magistrati, onesta e coscienziosa; ma la verità è che vi è una minoranza, cui non spettano tutte le parole di meritata lode che diamo alla magistratura, e che questi poteri sono fatti non per la maggioranza, ma per la minoranza.

La necessità di una epurazione, sia pure in limiti ristretti, esiste. Poichè passiamo da un regime ad un altro, da un metodo di reclutamento, di promozioni, di cernita, ad un altro, insomma da una carriera, ad un'altra, questo è il momento opportuno per fare quest'opera di epurazione. E poichè essa è necessaria ed opportuna, non può compiersi che il potere esecutivo: di qui la necessità di pieni poteri.

Però prego di osservare se non sia eccessivamente lungo il periodo di due anni per questi pieni poteri. Può cambiare la persona del ministro, possono cambiare i criteri direttivi in due anni...

FORTIS, *relatore*. Mettiamo un anno.

RICCIO. Poichè l'onorevole Fortis, concorda con me per un periodo più breve, e precisamente di un anno, di questo non parliamo più.

CIMORELLI. L'ho ottenuto io...

RICCIO. L'ha ottenuto Cimorelli, non ne parliamo più. (*Si ride*). Ma viene la seconda questione, quella a cui si riferisce l'emendamento dell'onorevole Barzilai. L'ar-

articolo del disegno di legge propone solamente un'epurazione per condizioni fisiche od intellettuali. L'onorevole Barzilai presenta un emendamento, in cui si accenna ad imputazioni di carattere morale.

Ora non ci illudiamo: l'opinione pubblica è preoccupata non solo, nè principalmente, delle deficienze fisiche dei magistrati, non di deficienze intellettuali, che veramente esistono, quantunque in pochi magistrati, ma è preoccupata di deficienze morali, di una mancanza di energia morale che si nota in alcuni, di debolezza verso l'ambiente, di non grande integrità.

Ora necessariamente ad una epurazione, anche da questo lato, bisogna venire. Consentirebbe il ministro che, alla parola *intellettuali*, sostituissimo la parola *morali*? Questa parola avrebbe un significato più ampio che non la parola *intellettuali* e potrebbe comprendere quelle deficienze alle quali accenna l'emendamento Barzilai.

Se l'onorevole ministro consentisse a questa sostituzione potremmo essere tutti d'accordo. Se egli non accetta la formula dell'onorevole Barzilai, non può dall'altro lato limitarsi al testo dell'articolo, perchè veramente è pensiero della maggioranza della Camera e del paese che qualche cosa, anche da questo lato, si debba fare. A questo proposito vorrei delle dichiarazioni esplicite da parte dell'onorevole ministro e della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Io faccio una semplice dichiarazione ed è che, quando si discusse la legge sull'ordinamento ferroviario, ed arrivammo a quell'articolo che dava i due anni dei pieni poteri in rapporto agli altifunzionari, noi protestammo contro questi pieni poteri, che infrangono quello stato di quiete e di sicurezza che ogni impiegato deve avere fin dal momento che entra nell'amministrazione. Sono quindi contrario ai pieni poteri che si propongono oggi, siano essi di un anno, siano di sei mesi.

Certo, trovare un uomo che ispiri maggior fiducia dell'onorevole Orlando, non è facile, e nella discussione di questa legge, più volte, egli ha avuto da parte mia le più sincere dimostrazioni di questo sentimento. A proposito di questa legge, mi pare si proceda materialmente come nell'impianto di condutture nuove innestate alle vecchie, nelle quali sia materia depositata ed inerte.

E ciò non si addice quando si deve rialzare il sentimento del dovere e della di-

gnità nel magistrato. È nel costume e nell'educazione generale che si potrà trovare il rimedio.

Quando pel costume della magistratura, d'accordo col costume del foro, avremo la massima riverenza verso i buoni e la riprovazione operante, eliminativa verso i cattivi, allora tanto la magistratura quanto il foro saranno davvero rispettati e rispettabili. Ma questa depurazione è un'offesa ed anche un'ipocrisia.

Infatti nessuno è venuto a parlare di deficienze intellettuali e fisiche.

Sta in fatto che voi, sotto l'aspetto della deficienza fisica, intellettuale, volete arrivare a colpire la deficienza morale...

Voi questa depurazione, se volete farla, eseguitela almeno con una formula chiara e facile.

Tutti lamentano le deficienze morali che si vorrebbero colpire e voi vi coprite sotto il pretesto della deficienza fisica e intellettuale. Per coerenza ai principi dimostrati innanzi alla famiglia dei ferrovieri, sono contrario a che il Parlamento consenta tale forma di depurazione. Non mancano i modi perchè la magistratura possa essere migliorata quando siamo davvero dinnanzi ai deficienti. Il presidente accorto li sposta da un servizio ad un altro; e con un lavoro più pesante fa loro confessare la impotenza a continuare. (*Interruzioni*).

E poi vi sono mille altri modi per poter eliminare i magistrati insufficienti. Sono risolutamente contrario a questa decapitazione di un corpo destinato ad amministrare la giustizia del paese. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore; mi permetto però di osservare che questa questione fu già risolta con l'approvazione dell'articolo 32.

FORTIS, *relatore*. Ella ha perfettamente ragione ed io questo voleva dire. Del resto l'onorevole ministro ha già aderito alla riduzione del termine ad un anno. Se l'onorevole Cimorelli tiene alla sua vittoria, io non gliela contrasto (*Si ride*). Quanto all'onorevole Cavagnari basterà osservare che tutti riconoscono essere questa una misura di carattere straordinario ed eccezionale, la quale naturalmente corrisponde ad uno stato di cose eccezionale e straordinario; stato di cose che, a nostro giudizio, non si potrà rinnovare.

Quanto al volere che si contempra, oltre il difetto intellettuale e fisico, anche il pre-

giudizio morale, è questione molto grave, su cui il ministro avrà certamente le sue dichiarazioni da fare, proponendosi egli di presentare sollecitamente al Parlamento anche quella parte di riforme che attiene alla disciplina.

Quando si cercano le attitudini alla carriera, è naturale che si escludano coloro che appaiono deficienti per intelletto e forza fisica; ma solamente quando si tratterà di riformare la disciplina può sembrare opportuno che si proceda ad una epurazione con criteri morali.

CAMPI EMILIO. Ma chi sa quando verrà presentata quest'altra legge!

FORTIS, *relatore*. Abbiamo già dichiarato ripetutamente che deve venire presentata a novembre. Che, se non venisse, continueranno intanto ad aver vigore le norme ordinarie vigenti, che potranno essere più rigorosamente applicate.

Finchè si tratta di incapacità fisica od intellettuale, si hanno elementi sicuri per giudicare e la condanna non offende: ma se si tratta di eliminazione per ragioni morali, la cosa è molto più grave, e convien procedere ponderatamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io mi limiterò a dichiarazioni brevissime perchè la questione è ardua, delicata, e, starei per dire, scottante.

Io sulla questione generale (la quale direi che costituisca l'ipotesi della discussione odierna) ho fatte delle dichiarazioni molto precise in sede di discussione generale del mio bilancio, dichiarazioni che l'onorevole Colajanni in un suo recente articolo chiama rivoluzionarie.

COLAJANNI. Rivoluzionarie per le abitudini parlamentari; si tratta di una rivoluzione relativa.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Tutto è relativo a questo mondo, anche le rivoluzioni. Mi si consenta dunque di non tornare sulla questione generale.

Io dissi allora, tra l'altro, che ciò che più deve preoccupare non è tanto l'esistenza di qualche elemento insufficiente o indegno nella magistratura, perchè non vi è organismo, per sano che sia, che non abbia qualche piccola cellula o qualche piccola parte malata; l'essenziale è che l'organismo abbia in sé la forza espulsiva dell'elemento morbido. (*Bene!*). Questo è il vero punto.

Ora da questo lato, io che subordino ogni altro mio sentimento, anche quelli che mi sono più cari, al dovere della verità e della sincerità dinanzi al Parlamento, dirò che se io dovessi essere chiamato a dire se nell'azione di sorveglianza e di repressione da parte dei capi della magistratura italiana, si sia sinora peccato più per eccesso di rigore che per eccesso di indulgenza, vorrei dire che più per eccesso di indulgenza si sia peccato. (*Commenti*).

Ed io non conosco ancora i rapporti del commendatore Capitaneo, cui alluse l'onorevole Colajanni: non li ho letti, non ho nemmeno letta la lettera, perchè sono qui domiciliato permanentemente da qualche giorno; ma io vedrò quei rapporti, e vedrò soprattutto le conclusioni. Perchè io ne ricevo di siffatti rapporti che rilevano che il tal magistrato incorre in questa o in quell'altra censura, ma questi rapporti ordinariamente concludono col domandarmi un trasferimento. (*Interruzioni*). Ed io, ripeto, ho dovuto vibratamente dirlo l'altro giorno ad un alto magistrato che mi parlava di residenze di merito e di demerito, io dissi che queste residenze di merito e di demerito io non le conosco, (*Approvazioni*) perchè i meriti del magistrato occorrono in tutte le residenze e i demeriti nuocciono in tutte le residenze. (*Benissimo! Bravo!*)

L'onorevole Colajanni diceva (ancora una parentesi e poi veniamo al nostro relativamente piccolo articolo) diceva che io sarei venuto solamente qui a dichiarare che ho fiducia nella Cassazione a proposito dei provvedimenti disciplinari cui essa vien chiamata. Ed io dirò all'onorevole Colajanni che la Cassazione non ha bisogno della mia fiducia, nè io debbo ad essa fiducia attribuire. (*Interruzioni del deputato Colajanni*).

La Cassazione ha bensì diritto al mio rispetto ed io rispetto le tributo e le professo, tanto più in questo momento in cui essa sta deliberando o è per deliberare. Dopo di che, onorevole Colajanni, fiducia a parte, nella sfera ognuno della propria competenza, rispettoso dell'altrui, assuma la sua responsabilità. Ognuno per sé. Vi è qualcheduno di superiore a tutti che giudica in definitivo. (*Bene!*)

Veniamo all'articolo. L'articolo è stato messo nella sua vera luce dall'onorevole Riccio, e l'autorità del relatore vi ha portato il suo consenso.

L'articolo, che era nel progetto Gallo (badate, non lo rilevo perchè io voglio at-

tenuare la mia responsabilità, perchè questo non è nelle mie abitudini, ma anzi per accrescere l'autorità della proposta, che è passata attraverso due cervelli ministeriali...

CIMORELLI. Ma nel titolo della disciplina.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia. Lasci stare. Il titolo vero è qui. Questo articolo risponde, come ben disse l'onorevole Riccio, ad un momento transitorio. Noi riordiniamo la carriera su altre basi, noi richiediamo garanzie speciali, più rigorose, di capacità, in questo momento transitorio, ed in maniera transitoria provvediamo a ricercare coloro i quali difettano di questo elemento di capacità. Questa è l'unica portata dell'articolo.

Il termine è parso troppo lungo e forse lo è. Si potrà ridurre, nessuna difficoltà; si renderà anzi più intensa l'efficacia di esso come, con una osservazione arditissima, diceva l'onorevole Barzilai. Veda, onorevole Cimorelli, non è suo il merito di avermi convertito; il merito è dell'onorevole Barzilai, perchè quell'osservazione, che egli fece, che, prolungando il termine, si rende meno intensa l'azione della disposizione, fu una ragione che mi colpì e che trovai giustissima. (*Commenti*).

L'onorevole Barzilai vorrebbe aggiungere una disposizione, in cui questo accertamento, questa specie di censimento (perchè l'articolo 40 non è che una specie di censimento intellettuale che non si ripeterà, speriamo, ogni decennio), si estenda alla questione morale.

Qui, onorevole Cimorelli, troverebbe luogo la ragione sistematica da lei detta un momento fa, in una sua interrogazione.

Le espressioni, di cui si serve l'articolo 40, corrispondono all'uso comune; lasciamo le ricerche della scuola positivista, che dice che non c'è deficienza intellettuale e spirituale che non trovi radice in una deficienza fisica.

Nell'uso comune si distingue la deficienza intellettuale dalla fisica: un genio non può essere cieco e sordo e non può fare il giudice, per una ragione fisica.

Viceversa, si può non essere abbastanza intellettualmente progrediti da non comprendere una questione assai semplice, o da poter intonare la *marcia reale* in piena udienza, quando un testimone riluttante finalmente si decide a parlare.

La questione morale, dunque, qui non trova luogo in materia disciplinare. Ora la

legge sulla disciplina della magistratura verrà presentata alla Camera in novembre; mancherei ad uno dei miei più elementari doveri, se non lo facessi. Non è uno degli impegni soliti; è l'integrazione necessaria di questa legge, è, direi, il tetto in rapporto all'edificio.

Verrà, dunque, la legge integratrice di questa in materia disciplinare, ed in quella legge per la stessa ragione, per la quale, in questa, che è legge relativa alla cultura e capacità intellettuale e fisica dei magistrati, abbiamo introdotto una disposizione transitoria per gli incapaci intellettualmente e fisicamente, studieremo allora la formula per coloro i quali non avessero quella perfetta dignità e quella stima pubblica che nel magistrato si richiedono.

Oltre la questione di ordine meramente sistematico, ce ne è una di ordine sostanziale ed è la seguente. Cosa faremo noi? Accoglieremo la formula dell'onorevole Barzilai, o la formula dell'onorevole Luciani? La formula Barzilai, che rivela tutta la cautela del suo ingegno acuto e previdente, limita la facoltà del ministro, collegandola con taluni dati obiettivi, come un presupposto della sua azione, che diviene presupposto giuridico, e quindi limite giuridico.

Non c'è possibilità di apprezzamento discrezionale se non in quei casi che precedenti giudizi disciplinari hanno indicato, o giudizi penali passati in quel dato modo. Ora, praticamente considerando la cosa, io dico che questi casi sono assai scarsi. Io l'ho già accertato: sono cinque o sei, e non è detto che tutti, poi, debbano necessariamente condurre all'eliminazione. Cinque o sei entrerebbero nell'ipotesi dell'articolo; ma, anche con grande rigore esaminando la cosa, non è detto che debbano essere colpiti tutti e sei.

Ma, dice l'onorevole Barzilai: sarà uno, saranno due, tanto di guadagnato. Adagio! Qui sottentra una questione di ordine politico. Con questa disposizione noi andiamo quasi ad annunziare al paese che procediamo a questa spesa, che eliminerà completamente dalla magistratura quei pochi elementi che ne insidiano qualche volta la dignità; e, intanto, non lo facciamo praticamente. Perchè si tratterà di pochissime decine senza dubbio, ma non sono certamente cinque o sei, quei cosiddetti crivellati di debiti, le cui cambiali sono avallate da avvocati o che per leggerezze o per colpe sono incorsi nella pubblica disistima. Ebbene, tutti questi

non rientrerebbero nella disposizione, come l'onorevole Barzilai l'ha formulata. Noi avremmo sculpato, direi, questo movimento di slancio collettivo verso questo ideale e non raggiungeremmo lo scopo.

E allora? La formula Luciani, cui pareva accedesse anche l'onorevole Riccio; ma pecca di eccessiva larghezza. Vede, onorevole Cimorelli, come il ministro stesso (il quale accetta solo quegli incarichi per cui sente in coscienza di poterli adempiere) quando si tratta di deficienze fisiche o intellettuali vi sono taluni elementi di fatto, obiettivi, cui ispirare il proprio giudizio; ma quando si tratta di un accertamento morale, qui l'elemento obiettivo mi vien meno. Qui ogni magistrato si troverà in condizione di poter essere sospettato. Dunque qui non si può più deferire al ministro...?

SONNINO. È questa l'epurazione che si chiede, non l'altra; questa chiede il paese. Pochi ma puri.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Senza dubbio, onorevole Sonnino

SONNINO. E il sospenderla per altri sei mesi è dannoso; lasciare questo velo sulla giustizia è dannoso alla cosa pubblica.

Una voce a destra. Facciamo una inchiesta, onorevole Sonnino!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Sonnino, noi dobbiamo provvedere appunto. Il nostro compito è questo: noi siamo troppo vissuti, e per troppo tempo, sotto l'incubo di queste accuse vaghe e indeterminate; le quali, prendendo argomento dalle colpe di pochi, gettano un'ombra di generale discredito sulla magistratura tutta.

Ma mi consenta pure l'onorevole Sonnino, così illustre uomo di Stato ed eminente parlamentare, mi consenta che quando si tratta di cercare una formula che definisca poteri così delicati, quando si tratta di stabilire le necessarie garanzie, il ministro chieda un po' di tempo a pensarci su.

Ella, onorevole Sonnino, ebbe uno scatto cui seguì una rispondenza perfetta nell'animo mio. Io sento profondamente l'alta necessità politica cui ella alluse, ma bisogna guardarsi anche dall'altezza e dalla nobiltà stessa dello scopo che ci spinge per non prendere una determinazione eccessivamente precipitosa. Noi non possiamo ammettere il giudizio personale, l'individuale e incontrollata responsabilità del ministro in materia di eliminazione di magistrati per

cause morali; io non mi sento, in coscienza, di assumere un compito così formidabile, non mi sento...

CIMORELLI. E senza garanzie.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Appunto, senza riferirci a qualche garanzia obbiettiva. Ma cercheremo, studieremo le forme ed i modi: non è questo il momento.

Dunque io domando, concludendo, alla Camera, l'approvazione dell'articolo 40, salvo quella riduzione di termini che ho già accettata, come ho dichiarato.

PRESIDENTE. Dunque accetta una abbreviazione di termini, onorevole ministro?

FORTIS, *relatore*. Un anno, dal giorno in cui la legge entra in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli dunque sarà contento. (*Si ride*).

Onorevole Barzilai, insiste?

BARZILAI. Il ministro non ha usato la consueta formula, ma ha fatto una dichiarazione precisa, che, a novembre, presenterebbe anche il capitolo relativo alle norme disciplinari della magistratura...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Senza dubbio.

BARZILAI. ...e vi includerebbe una disposizione la quale, a quanto ho compreso, non risponde soltanto ai desideri di questa parte della Camera, dopo che così rigorosamente è sorto a sostenerla anche l'onorevole Sonnino.

Poichè dunque si tratta di un impegno solenne che il Governo prende davanti al Parlamento, nessun possibile desiderio è in me ed in noi di provocare una votazione come quella che certamente accoglierebbe il mio emendamento, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora nell'articolo 40 non vi è che un solo cambiamento: deve dirsi, quanto al termine, invece che due anni un anno.

Metto a partito l'articolo 40, così modificato.

(*È approvato*).

Art. 41.

I pretori che al momento dell'applicazione della presente legge abbiano compiuta l'età di anni 65, saranno collocati a riposo.

(*È approvato*).

Art. 42.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

(È approvato).

Art. 43.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell'articolo 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore, secondo le norme dell'articolo 36 n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

CAMERA. Il mio emendamento è di così piccola portata che spero che l'onorevole ministro vorrà accoglierlo: si tratta dei funzionari dei famosi concorsi del 1888 e 1889.

PRESIDENTE. Ma aspetti un momento: ella ha proposto un articolo 43-bis e non un emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavnari. (*Conversazioni*).

CAVAGNARI. Debbo rivolgere all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore una breve preghiera, quando però le varie conversazioni dei colleghi mi permetteranno di parlare.

PRESIDENTE. E in verità non è possibile andare avanti in codesto modo. Io arrivo sino a gridare, ma parlano così ad alta voce che non mi odono; onorevole Cavnari, procuri di abbreviare e gli onorevoli deputati facciano silenzio!

CAVAGNARI. L'articolo 43 dice: « Salvo quanto è disposto nell'articolo 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie ».

Ora io desidererei, anche interpretando il pensiero, lo dico francamente, degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia, che fosse estesa questa facoltà anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla carriera amministrativa, ma a funzioni di genere tecnico, come la ragioneria ed altre funzioni dello stesso Ministero, provengono per altro dalla magistratura. E mi spiego. Se appartennero alla magistratura, vuol dire che costoro avevano tutti i requisiti per appartenervi.

Ora una distinzione tra impiegati di carriera amministrativa e impiegati di carriera propriamente tecnica non mi pare conveniente, perchè da quella distinzione deriverebbe che gli uni potrebbero rientrare nella carriera giudiziaria e gli altri dovrebbero restare sempre al Ministero. Questa disparità di trattamento non mi sembra giustificata, perchè se volessimo riferirci a perdita di attitudini giudiziarie, questa si sarebbe avuta e per gli uni e per gli altri. (*Conversazioni generali*).

Onorevole relatore, io ho letta la sua relazione, un po' in ritardo veramente perchè ero fuori di Roma (dico questo perchè stamani ella mi accusava di non averlo fatto)...

FORTIS, relatore. Dunque stamani avevo ragione io!

CAVAGNARI. L'ho letta ed essa ha riscosso, come tutti gli scritti suoi, tutto il mio modesto, ma sincero plauso. Io domando parità di trattamento per tutti questi funzionari e spero che il ministro e il relatore si convinceranno della giustizia della mia domanda perchè, mentre la perequazione non porta danno ad alcuno, rappresenta un vero atto di giustizia ed accontenterebbe una categoria assai benemerita di nostri funzionari. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetti propone la soppressione di questo articolo. Ma non è presente. S'intende che vi rinunzi.

L'onorevole Spirito Beniamino ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: Art. 133 della precedente legge, *aggiungere:* udito il parere del Consiglio superiore della magistratura, di cui al precedente articolo 36.

SPIRITO BENIAMINO. Lo ritiro in quanto il mio concetto è già nell'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Ma allora, perchè lo ha presentato? (*Si ride*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V.E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò brevemente all'onorevole Cavagnari che qui siamo proprio in tema di privilegio e, secondo un vecchio aforisma giuridico, i privilegi sono d'interpretazione strettissima.

Il personale del Ministero, dal 1897 ad oggi, si recluta esclusivamente nella magistratura, e vi è una disposizione organica che stabilisce che gli impiegati del Ministero provenienti dalla magistratura, quando vi tornino, trovano il posto che avrebbero occupato se fossero rimasti in magistratura.

CAVAGNARI. C'è la eccezione.

ORLANDO V.E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La eccezione non è creata dalla legge attuale, trova origine nell'articolo 133 dell'ordinamento giudiziario ed in una disposizione della legge del 1890 che aboliva i passaggi consentiti dall'articolo 133, ma li conservava transitoriamente per gli impiegati del Ministero di quel momento. Dunque questa disposizione non fa che riportarsi a quella e mantenerla; e non solo non è il caso di allargarla, ma ho anzi accettato dalla Commissione alcune garanzie restrittive che escludono dal beneficio di questa disposizione coloro che provenendo dalla magistratura vogliono tornarvi non in virtù della disposizione, ordinaria, ma di quella eccezionale dell'articolo 133, aggiungendo ancora la garanzia del previo parere del Consiglio superiore. Insomma, ripeto, trattandosi di un vero caso di eccezione al diritto comune, non è il caso di estenderlo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, se nessuno fa osservazioni, pongo a partito l'articolo 43.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 43-bis che propone l'onorevole Camera, e di cui do lettura:

Art. 43-bis.

Nella formazione della nuova graduatoria i funzionari del concorso del 1889 prenderanno posto immediatamente dopo quelli appartenenti al concorso del 1888.

L'onorevole Camera ha facoltà di svolgerlo.

CAMERA. Questo articolo aggiuntivo,

secondo me, dovrebbe riparare ad una ingiustizia.

Il personale dei due concorsi del 1888 e del 1889 fa parte di quel personale che aveva acquisito il diritto di passare ai tribunali non attraverso le preture.

Il ministro ricorderà che vi fu un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, con una sentenza, che fu una specie di eccezione a quella giureprudenza che tanto ha elevato nella considerazione del paese questa magistratura che rende veri servizi, con una eccezione a questa giureprudenza, mantenne il diritto quesito al personale del concorso del 1888 e non a quello del concorso del 1889. Sicchè questo personale si vide sbalzato ad una distanza di dieci anni nella graduatoria rispetto al personale del concorso del 1888 mentre avrebbe dovuto venire dopo a quello nella graduatoria. Ricorderò all'onorevole ministro le parole di un altro guardasigilli che dichiarò questo fatto una vera iniquità che meritava di essere corretta.

Poichè oggi siamo in tema di organizzazione di graduatoria potrebbe forse essere il caso di correggere questa ingiustizia, ed io mi rivolgo alla sua serenità ed al suo equilibrio, perchè questa correzione, a proposito dello organico, venga fatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non potere accettare l'emendamento Camera. Come la Camera ha udito, si tratta di una questione che si agita da tempo, relativamente agli effetti in entrata in vigore della nuova legge del 1890 rispetto al personale assunto col concorso del 1889. Questa questione fu risolta con una decisione della IV Sezione. Questa decisione sarà più o meno plausibile, io la debbo considerare come un giudicato, ora che abbiamo dichiarato giurisdizionale anche la IV Sezione.

Ma, ad ogni modo, è possibile dopo 17 o 18 anni turbare le graduatorie? Dopo tanto tempo, onorevole Camera, non è nemmeno escluso che alcuni di questi funzionari del 1889, che lei vorrebbe graduare dopo quelli del 1888, si trovino invece graduati prima perchè, dopo 17 anni, le loro posizioni rispettive possono essere profondamente mutate o per le promozioni di merito o per una dichiarazione di impromovibilità, ecc. Dico questo per mettere in rilievo come sia assolutamente impossibile di

andare a rifare la graduatoria in forza di un fatto accaduto molti anni fa.

Sia pure stata un' iniquità, quella sentenza, badi che io ripeto, ma non sottoscrivo al suo giudizio, ma...

CAMERA. È la frase adoperata dal ministro Costa.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. ...una volta che sono trascorsi 18 anni, non dico che ci sia la prescrizione, ma c'è la disintegrazione dei fatti, per modo che non è possibile ripararvi.

PRESIDENTE. Ritira o mantiene il suo emendamento?

CAMERA. Dal momento che l'onorevole ministro trova che non è il caso di decidere, io, non persuaso, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, l'articolo 43 di cui ho dato lettura si intenderà approvato.

(È approvato).

Art. 44.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio, per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909 e quindi per l'intero nell'esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto reale da emanarsi d'accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sarà altresì attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell'articolo 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l'età del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma precedente stabilirà le norme per l'abbassamento graduale del limite di età fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

Su questo articolo l'onorevole Pescetti avrebbe proposto di sostituire alle parole: « tre esercizi », le parole: « tre semestri ».

(Non è presente).

Non essendo presente, s'intende che rinunzia al suo emendamento.

Gli onorevoli Fiamberti, Venditti e Carnazza propongono di sopprimere il secondo, terzo e quarto capoverso, ma non essendo presenti vuol dire che anch'essi rinunziano alla loro proposta.

L'onorevole Cimorelli propone un articolo aggiuntivo in questi termini:

«L'anno giudiziario comincia dal primo novembre ed è abolita l'assemblea generale per la relativa inaugurazione presso i tribunali e le sezioni distaccate di Corte d'appello».

Ma la seconda parte mi pare sia stata già accettata?

CIMORELLI. La seconda parte è già stata approvata, perchè sono stati aboliti i discorsi inaugurali presso i tribunali e presso le sezioni distaccate delle Corti d'appello. Rimarrebbe soltanto da stabilirsi il cominciamento dell'anno giudiziario, ma intorno a questo punto l'onorevole ministro rimette a novembre di risolvere la questione; ed io accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri propone il seguente articolo aggiuntivo:

«Le note caratteristiche per i magistrati devono essere compilate in modo chiaro e preciso dai rispettivi Consigli giudiziari presso il collegio, a cui appartengono.

«Ai detti Consigli è data facoltà di apportare alle note caratteristiche le varianti rese indispensabili per sopravvenute ragioni di merito o di demerito.

«Tanto le note sfavorevoli, quanto le variazioni relative, saranno comunicate all'interessato, che ha il diritto di presentare le sue giustificazioni».

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CHIMIRRI. L'articolo aggiuntivo da me proposto tocca una questione di delicatezza eccezionale: si riferisce cioè alle note caratteristiche e rispecchia il desiderio recentemente espresso dalla grande maggioranza dei magistrati. Le note caratteristiche ora si compilano in segreto e rimangono segrete. Talvolta, per errore o per malefiche influenze, queste note caratteristiche non rispondono a verità; non sono chiare, sono spesso equivoche. Esse rimangono immutate, si accumulano, seguono e perseguitano il magistrato per tutta la sua carriera, e qualche volta dopo otto o dieci anni, nel corso degli scrutini, salta fuori una di queste note non riscontrate, che turba il giudizio di coloro che sono chiamati a dar parere sulla promovibilità del magistrato e ne tronca la carriera.

Noi abbiamo nell'ordinamento dell'esercito disposizioni eccellenti a questo riguardo. A me sembra strano che provvedimenti di analoga natura non si applichino anche alla magistratura, contro la quale si sollevano di tratto in tratto esagerati clamori, che, lasciati correre e ingigantire, non giovano al suo credito e scemano la fiducia nell'opera tutelatrice della giustizia.

Quindi è nell'interesse di tutti che questo corpo rispettabile e rispettato abbia le sue guarentigie; ma queste verranno in parte frustrate se gli elementi del giudizio, deferito ai vari Consigli giudiziari, non siano bene appurati col contraddittorio. Per conseguire codesto inestimabile beneficio, io propongo, che le note caratteristiche siano compilate in modo chiaro e preciso dai Consigli giudiziari.

Questa è una prima garanzia. Ma non basta: ai detti Consigli deve darsi facoltà di apportare alle note caratteristiche le varianti rese indispensabili per sopravvenute ragioni di merito o di demerito e, ciò che più importa, con l'ultimo capoverso si fa obbligo di comunicare all'interessato le note sfavorevoli e le variazioni relative. S'intende bene che si tratta delle note riguardanti il carattere e la condotta, e non già la capacità.

Questa comunicazione delle note avrà un duplice vantaggio. Imperocchè, se a un magistrato si imputano lievi trascorsi, richiamato, egli potrà emendarsi, sapendo che codesti suoi traviamenti sono a cognizione di coloro che debbono giudicare della sua promovibilità.

Si ha poi il vantaggio grandissimo del contraddittorio per stabilire la verità e il grado di quelle accuse che eserciteranno la loro influenza sulla carriera del magistrato. E questo aumenta la responsabilità di coloro che compilano le note.

Per siffatte ragioni, senza aggiungere altro perchè l'ora è tarda, prego l'onorevole ministro e la Commissione di ponderare questa mia delicatissima preposta. Io stesso, pur vedendone tutta l'importanza, sono stato perplesso se dovessi farla o no, ed ora vi insisto, nella fiducia che se sarà accolta, verrà attuata con la massima prudenza e ponderazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E, *ministro di grazia e giustizia*. L'argomento di cui si è occupato l'onorevole Chimirri è veramente grave e degno di quella profonda ponderazione, che egli invocava alla fine del suo dire. §

Però osservo innanzi tutto che questa è propriamente materia di regolamento. Anche per il diritto vigente questo fa parte del regolamento giudiziario. Quindi io potrei limitarmi a promettergli, come gli prometto, che in sede di regolamento terrò conto delle sue sagaci e giuste osservazioni.

Ma gli dirò qualche cosa di più particolare. Io sono interamente d'accordo con lui, quando egli dice che le note caratteristiche debbono essere compilate in modo chiaro e preciso. Anzi vado più in là: credo che queste note debbano essere analitiche e non sintetiche. Per ora c'è questa cattiva abitudine, che le note caratteristiche si danno con un aggettivo: buono, operoso, diligente, colto; parole che per dir troppo dicono nulla. Io vorrei qualche cosa di più preciso, come ella dice nel suo articolo, ed aggiungo di analitico, di specifico, che chiarisca il pensiero del capo sul magistrato di cui si tratta.

Dunque siamo d'accordo su questo punto. E siamo d'accordo anche sul secondo, cioè a dire di apportare nelle note caratteristiche le varianti rese indispensabili da fatti sopravvenuti.

Quanto poi alla comunicazione delle note sfavorevoli, dico anche qui il mio pensiero schiettamente. Quando si tratta di addebiti specifici che riguardano fatti determinati, sono interamente d'accordo con lei onorevole Chimirri: c'è il diritto di difesa, c'è la possibilità di esplicitarlo e quindi è giusta ed opportuna la comunicazione degli addebiti. Ma, quando si tratta di una valutazione complessiva del valore e del carattere del magistrato, io ho i miei dubbi circa l'opportunità della comunicazione delle note.

L'onorevole Chimirri si riferiva all'esercito ed all'esempio delle note caratteristiche degli ufficiali, ed è vero.

Ma l'onorevole Chimirri tenga conto della specialità della disciplina militare. Quando noi passiamo nel campo degli impiegati civili io potrei obiettarli quello, che accade per gli insegnanti secondari. Io allora ero ministro e quindi parlo di cosa, che è passata per le mie mani. Il mio predecessore aveva stabilito la comunicazione delle note.

Ebbene, da allora in poi, questo glielo assicuro ed ella mi deve credere, da che fu resa obbligatoria la pubblicazione delle note caratteristiche, tutti gli insegnanti divennero ottimi, eccellenti, perfetti.

Quando io ne domandavo ai capi, mi ri-

spondevano: cosa volete, noi non vogliamo avere dei grattacapi, delle odiosità. Questo può non esser bello, onorevole Chimirri, ma è molto umano.

Ad ogni modo, le ripeto, mi sembra materia di regolamento. In esso si terrà conto della sua proposta, in gran parte accogliendola, secondo le dichiarazioni, che ho fatto.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Onorevole ministro, sono stato il primo a riconoscere che l'argomento è grave e delicato. Apprezzo perciò le sue riserve circa il modo di disciplinare questa materia, e mi accontento della sua promessa.

A me premeva di mettere la questione sul tappeto e mi basta che il Governo abbia riconosciuta la necessità di modificare il sistema vigente.

Circa il modo, se la formula da me proposta non sembra soddisfacente, l'onorevole ministro ne trovi una migliore. Intendo la difficoltà e gli inconvenienti del comunicare le note, ma tra il non far nulla e il fare qualche cosa ci corre.

Mi rimetto quindi alla prudenza dell'onorevole ministro, e mi tengo soddisfatto delle sue promesse che saranno accolte con soddisfazione dalla magistratura.

PRESIDENTE. Dunque lo ritira?

CHIMIRRI. Sì.

PRESIDENTE. Verrebbero altri due articoli aggiuntivi, proposti dall'onorevole Leone, ma, l'onorevole Leone non essendo presente, vuol dire che li ritira.

Art. 45.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Io prendo mal volentieri a parlare perchè mi occorre fare una confessione ai colleghi.

Mi permettano, con tutto il rispetto loro dovuto, che io dica che questa discussione ansiosa e molto frammentaria non mi ha

soddisfatto, perchè forse non era all'altezza dell'argomento. Ma io debbo parlare per incarico della Giunta generale del bilancio.

In quest'articolo 45 è data facoltà al Governo di raccogliere e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni di legge e di emanare un nuovo regolamento generale giudiziario.

Ora è evidente che qui si tratta di una riforma veramente importantissima, che è delegata dal Parlamento al potere esecutivo. È cosa di cui non possiamo dissimularci la gravità; ma, appunto per questo, e, direi quasi, anche per il modo come si svolse la discussione, io faccio omaggio al potere esecutivo e da parte mia voto con piacere questa delegazione di poteri, felice che il Governo possa rifare il regolamento generale giudiziario, coordinandolo con le leggi attuali.

Ma la Giunta generale del bilancio mi ha incaricato di far voti al Governo affinché sia richiamata in avvenire quella disposizione, la quale vieta ai magistrati di esercitare l'ufficio di arbitri.

Una voce. Vi è già!

ABIGNENTE. Ma non è applicata; anzi, dirò di più, è stata violata assai spesso. Ora, poichè la Giunta generale del bilancio con votazione unanime mi ha dato questo incarico, così debbo rivolgere al Governo del Re questa preghiera a nome di un corpo così elevato, che forse ha scelto male il suo rappresentante.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 45 ed ultimo.

(È approvato).

Ora, prima di procedere alla votazione segreta, chiedo alla Commissione ed al ministro se intendano di procedere ad un esame sommario della legge per il coordinamento.

Veramente, in tutta la legge, se si toglie qualche piccola correzione di pura forma o di errori di stampa, mi pare che altre modificazioni non siano state fatte. Purtuttavia credo opportuno di sospendere la seduta per procedere al coordinamento.

(La seduta sospesa alle 17.35 è ripresa alle 18.5).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Teco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TECCHIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Disposizioni per la navigazione interna.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Coordinamento del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Procediamo ora al coordinamento del disegno di legge testè votato per alzata e seduta.

Invito l'onorevole relatore a riferire sul coordinamento.

FORTIS, *relatore*. Si tratta in gran parte di numeri da cambiare.

All'articolo 2 invece di 15 si deve dire 16; invece di 28 si deve dire 29; all'articolo 3 invece di 1475 si deve dire 1500; poi il numero 75 deve essere mantenuto. Io veramente aveva proposto che fosse cambiato in 50, ma il ministro mi ha fatto osservare che era opportuno lasciare 75.

Dove è detto articolo 14 si deve dire 15.

All'articolo 4, alle parole « Consiglio superiore della magistratura » si devono aggiungere le parole « istituito con la presente legge ».

L'articolo 10-*bis* diventa 11 e cambia successivamente tutta la numerazione. All'articolo 13, ora 14, invece di dire « cause per contravvenzione » si deve dire « cause di contravvenzione ».

All'articolo 20 dove dice *articolo 11* deve dirsi *articolo 12*.

All'articolo 22 invece di *articolo 18* deve dirsi *articolo 19*.

All'articolo 24 invece di *articolo 18* deve dirsi *articolo 19* e invece di *articolo 21* deve dirsi *articolo 22*.

All'articolo 25 dove si dice *articolo 22* deve dirsi *articolo 23*.

All'articolo 29 dove si dice *articolo 15* deve dirsi *articolo 16*.

All'articolo 34 bisogna dire al terzo capoverso: « di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione. Poi all'alinea modificato che comincia: « di 9 membri nominati, ecc. » in ultimo bisogna dire: *Primo Presidente*.

All'articolo 35 dove si dice *articolo 24* deve dirsi *articolo 25* e dove si dice *articolo 23* deve dirsi *articolo 24*.

All'articolo 38 bisogna dire *con regolamento* invece che *nel regolamento*.

All'articolo 39 invece di *articolo 27* deve dirsi *articolo 28*.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si intendono approvate queste modificazioni di forma, in sede di coordinamento, agli articoli già votati.

(Sono approvate).

Si procederà ora alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa la chiama.

Discussione sul disegno di legge: Cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione sul disegno di legge: cancellerie e segreterie giudiziarie.

Si dà lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 547-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

FALCONI. Onorevoli colleghi, io non intendo di infiggere alla Camera un discorso su questo disegno di legge, il quale, nelle sue linee generali almeno, merita il consenso unanime non soltanto di noi, chesiamo qui per discuterlo, ma essenzialmente di quella benemerita classe dei cancellieri e segretari, a cui specialmente è destinato.

Io ho letto e compulsato le due relazioni che precedono il disegno di legge ed ho trovato in esse una insolita sincerità di linguaggio, la quale costituisce, per me, la più grande e salda garanzia che effettivamente le sorti dei funzionari giudiziari, per cui si discute, saranno effettivamente sostenute personalmente dal ministro. Perchè quando un ministro ha l'onesto coraggio di scrivere in una relazione queste parole: « ...è giuoco forza riconoscere che non si esagera quando si afferma che questa è la più maltrattata fra le amministrazioni dello Stato » è evidente che il ministro vuole, prima di ogni altro, farsi amorevole tutore di questa cenerentola fra le amministrazioni dello Stato!

Le aspirazioni dei funzionari sono state soddisfatte? Io non ho motivo di contestarlo. Ma siccome, onorevoli colleghi, la perfezione non è cosa *de hoc mundo*, per

quanto ad essa tendiamo e per ragione fisica e per ragione morale, mi permetta l'onorevole ministro che io, trascurando le parti minori, che secondo me costituiscono piccole mende del progetto stesso, mi fermi unicamente a una questione principale, ad una questione che io ritengo di stretta legalità e persino un poco di umanità, la questione della sperequazione di numero nell'organico riguardo alla categoria comprendente i cancellieri di pretura e i parificati.

La tabella organica, quale ci viene proposta dall'onorevole ministro, ripartirebbe in due categorie i cancellieri di pretura e parificati, assegnando alla prima categoria 1049 funzionari con lire 2500, e alla seconda categoria 1575 funzionari con 2 mila lire di stipendio annuo.

Ora io mi domando: quale è la ragione che ha determinato il ministro a proporre questa diversità di trattamento nel numero dei funzionari addetti alla stessa categoria? Lo domando a me stesso, ma trovo la risposta in un inciso della relazione della Commissione, il quale dice:

« Un'altra modificazione aveva in animo di proporre la Commissione; quella, cioè, di coprire con egual numero di posti le due classi dei cancellieri di pretura e dei sostituti segretari. Ma siccome tale ritocco importerebbe la spesa di circa 150 mila lire, così per le attuali condizioni del bilancio ha dovuto rinunziarvi non senza esprimere il voto che la riforma, ragionevolissima, possa essere prossimamente attuata ».

Ora io mi permetto di onestamente dichiarare al ministro come non sia per una ragione di semplice bilancio che si possano e si debbano trascurare i diritti acquisiti da una classe intera.

E noti il ministro: il ripiego che si è trovato per soddisfare alle esigenze del bilancio è artificioso, ma non è nè legale nè simpatico.

Infatti voi venite con la vostra proposta a colpire la classe dei cancellieri in quella parte che più ha bisogno delle vostre cure amorevoli, e cioè nella parte di coloro che si trovano nei primi gradini della carriera.

Io avrei capito delle proposte fatte anche a carico dei funzionari più anziani, che, trovandosi alla fine della carriera ed avendo ormai uno stipendio elevato, non ne avrebbero avuto un grave contraccolpo. Ma il colpire proprio i minimi non mi pare, ripeto, nè logico nè giusto: e vi è proprio qui anche una questione giuridica, perchè l'organico

attualmente in vigore ammette una distinzione fra gli uni e gli altri. Or quale è la condizione che voi impostate a carico di questi benemeriti funzionari? Voi attribuite ad essi annualmente 100 lire di stipendio in più di quello che al giorno d'oggi avrebbero: ma con questa vostra distinzione fate anche in modo che i vicecancellieri equiparati, per poter raggiungere il grado della prima categoria, debbano rimanere nel grado più di quello che prima vi stavano.

Cosicchè voi, sotto la forma di un beneficio, arrecate a questa benemerita classe un vero danno; date con una mano dieci e togliete con l'altra cento.

Queste considerazioni mi paiono per se stesse così evidenti da dover indurre il ministro a non insistere sulla sua proposta e a modificare la tabella organica nel senso desiderato e auspicato da questi modesti ed onesti funzionari. Ripeto: la ragione che avete messa avanti e che traluce dalla relazione della Commissione non è sufficientemente attendibile perchè si possa in tal modo contraddire al desiderio giustificato e legittimo di questi funzionari.

Io finisco, dichiarando unicamente che questo punto, che a me pare il punto vero e capitale della legge, è quello in cui essa mostra di non essere all'altezza delle giuste aspirazioni della classe dei cancellieri. E siccome io so di trovarmi di fronte ad un ministro in cui la intelligenza (ne abbiamo avute ieri ed oggi e in questi ultimi giorni tante prove) va di pari passo con una grande nobiltà di cuore, ritengo che, anche in omaggio ad un sentimento di vera umanità, vorrà accettare le mie proposte, che sono ispirate ad un sentimento di giustizia e di equità e, mi permetta di ripetere la frase, ad un sentimento di vera e propria umanità. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

(*Non è presente.*)

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

CALLAINI. Onorevoli colleghi, due s le parole per una dichiarazione di voto e per una raccomandazione.

Dichiaro subito che sono favorevole a questa legge, la quale introduce nell'organismo delle cancellerie e segreterie giudiziarie utili riforme da tanto tempo reclamate e promesse.

Raccomando poi un atto di giustizia

beneficio dei vicecancellieri di prima categoria delle Corti d'appello, i cui diritti vennero disconosciuti, o meglio vennero dimenticati allora quando si approvò l'organico annesso alla legge del 2 luglio 1903.

La classificazione dei funzionari deve essere fatta in ragione dello stipendio, per modo che gli attuali vicecancellieri di Corte di seconda e terza categoria, che godono uno stipendio inferiore a quelli del grado superiore e che per effetto della nuova legge andranno a raggiungerlo, sta bene che vengano classificati dopo quelli che godono già un maggiore stipendio.

Ma per i vicecancellieri di prima categoria di Corte d'appello che si trovano in una posizione affatto eccezionale e speciale non può applicarsi lo stesso criterio.

Questi vicecancellieri di prima categoria godono uno stipendio uguale a quello dei cancellieri di tribunale, non solamente in virtù della legge del 2 luglio 1903, ma anche in ordine alla legge del 29 giugno 1882. Questi funzionari, che prima della legge del 1903 avevano diritto alla promozione al grado superiore a cui erano pareggiati per stipendio, furono sempre trascurati, e ad essi furono sempre anteposti funzionari di categoria e grado inferiore.

È venuta oggi l'occasione opportuna per fare giustizia a questi funzionari, restituendo il posto che ad essi spetta in ragione del tempo, in cui raggiunsero lo stipendio uguale a quello dei cancellieri di tribunale.

Non provvedendosi, si commetterebbe un atto di ingiustizia, ed è perciò che io ho proposto una disposizione aggiuntiva di ordine transitorio, che disciplina in questa parte la formazione del nuovo organico, stabilendo le norme da seguirsi per questo caso singolare, attesa appunto la parità dello stipendio.

L'articolo aggiuntivo da me proposto è in questi termini:

« Gli attuali vicecancellieri di Corte d'appello di prima categoria, che per effetto della presente legge saranno considerati di pari grado ai cancellieri di tribunale, prenderanno, fra questi, il posto in ragione del tempo, in cui raggiunsero lo stipendio uguale a quello dei cancellieri di tribunale ».

In caso identico, il nostro Parlamento fece altrettanto, allorchè si discusse la legge del 30 marzo 1890, sulle nuove circoscrizioni giudiziarie. Allora si trattava di consiglieri di appello e di presidenti di tribunale.

Ebbene, il legislatore provvide alla sorte

degli uni e degli altri scrivendo in quella legge l'articolo 10, da cui ho tratto il criterio per l'emendamento che ho proposto.

I presidenti dei tribunali e i consiglieri di Corte d'appello, si dice nell'articolo 10 della legge del marzo 1890, saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in un'unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie, secondo l'anzianità loro, nella proporzione di un terzo per ciascuna categoria stessa, alle quali sarà rispettivamente assegnato lo stipendio di 5, 6, 7,000 lire. L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi decreti, osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianità.

Lo stesso trattamento che fu usato ai consiglieri di appello, in confronto dei presidenti dei tribunali, oggi io lo domando per i vicecancellieri di prima categoria di Corte d'appello in confronto ai cancellieri di tribunale.

Nè basta. Tale ingiustizia io segnalai in sede di bilancio fino dal 1895, presentando all'uopo un ordine del giorno che il ministro del tempo, l'onorevole Finocchiaro-Aprile, dichiarò di prendere in speciale considerazione e promise di tradurlo in legge, quando fosse venuta l'occasione di legiferare intorno a questa materia. Il tempo opportuno per rendere la promessa giustizia è venuto, ed io faccio appello all'onorevole ministro, alla Commissione parlamentare, e a voi, onorevoli colleghi, perchè la reclamata giustizia sia fatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Strigari ha facoltà di parlare.

STRIGARI. Onorevoli colleghi, non è un discorso, che intendo di fare, data l'ora tarda e la necessità di procedere speditamente nella discussione di questa legge. Ma io ho per finalità di svolgere in succinto un emendamento prospettato in duplice figura all'articolo 23.

L'onorevole ministro, con molto senso di opportunità e preoccupandosi delle tristi condizioni serbate a quei poveri amanuensi che non avevano altro titolo se non un decreto presidenziale o altro documento equipollente, volle riconoscere nell'articolo 23 il diritto di costoro di concorrere per trecento posti di alunni, e, nella redazione dell'articolo 23, stabilì che il concorso dovesse seguire semplicemente *per titoli* e soltanto fra coloro che avevano esercitato le loro funzioni da oltre cinque anni. La Commis-

sione parlamentare, molto opportunamente anche essa, propose l'aumento del numero dei posti da 300 a 500; e siffatta proposta fu accolta dall'onorevole ministro, a cui ne va data grande lode. Però, pure aumentando il numero dei posti di alunni a 500, la Commissione inserì nell'articolo 23 una clausola che ha una grande importanza; aggiunse alle parole *per titoli*, che si leggevano nel disegno di legge presentato dal Ministero, le altre parole: *e per esame*.

Ora, onorevole ministro, ella intende, senza bisogno che io mi dilunghi, la radicale diversità che questa aggiunta viene a portare su quella che era l'economia della legge.

Evidentemente trattasi di funzionari che hanno trascorsi i migliori anni della loro esistenza nelle cancellerie.

Ve ne sono taluni che hanno cinquanta anni e più di età e venticinque e più anni di servizio.

Ora costoro, che ella anzitutto volle beneficiare, a cui favore ella scrisse quell'articolo, verrebbero ad essere pregiudicati, perchè verrebbero a trovarsi, nell'esame, in contrasto con energie giovani che hanno studi freschi, che certamente finirebbero per sopraffarli, per vincerli.

Ecco perchè, onorevole ministro, io ho presentato un duplice emendamento sotto forma subordinata. Ho dichiarato nettamente quale è lo spirito che anima queste mie osservazioni, cioè di rendere non frustranea quella che fu una sua primordiale idea, di dare a questi funzionari, che hanno vissuto lunghi anni nelle cancellerie, la possibilità di fare la loro carriera senza correre il pericolo di un concorso in confronto di giovani che hanno vigorosa intelligenza.

Ed ecco perchè, con la firma di altri 25 colleghi, ho presentato un emendamento all'articolo 23, nel senso di ritornare all'antica dizione ministeriale e di sopprimere l'inciso: « e per esame ». Ed in tal modo, se ella crede, onorevole ministro, di accogliere l'emendamento, non farebbe che ritornare a quello che fu il suo primo intendimento.

Io poi ho pensato che, se per avventura si potesse ritenere necessario ed opportuno di mantenere anche le parole « e per esame », allora bisognerebbe contemperare le esigenze ed i diritti di coloro che hanno molti anni di servizio con i diritti, che possono esser anche legittimi, di coloro che hanno un minor numero di anni di servizio, facendo una duplice categoria di esame.

Per 200 posti si potrebbe bandire il con-

corso in base solo ai titoli, conservando cioè quella che era la prima idea del ministro; e per gli altri 300 posti, che sarebbero quelli aggiunti dalla Commissione, si potrebbe non solo ricorrere al concorso per titoli, ma anche aggiungere l'esame.

Così verrebbe a contemperarsi la originaria idea del ministro, favorevole ai funzionari più vecchi che meritano preferenza, con una maggiore garanzia di più estese cognizioni per i funzionari più giovani, senza turbare quello che fu il concetto della Commissione nel chiedere l'aumento dei posti da 300 a 500.

Confido che l'onorevole ministro, il quale, ripeto, non volle dapprima mettere nella legge la parola « per esame », trovi giusto il modo da me additato di conciliare i diritti sacrosanti di coloro che si trovano da molti anni nella carriera, con la legittima aspirazione di elevare il livello intellettuale dei funzionari mercè la scelta da farsi tra coloro che hanno un minor numero di anni di servizio.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge n. 806: « Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 461, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sulle segreterie e cancellerie giudiziari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In sede di discussione generale hanno parlato tre oratori. L'onorevole Callaini e l'onorevole Strigari hanno sollevato due questioni che hanno sede specifica nella discussione degli articoli. Quindi essi comprenderanno l'opportunità che io risponda in tale sede per non fare una doppia discussione.

All'onorevole Callaini però vorrei dare una risposta che ha contenuto generale, che prescinde dal caso particolare, ma che può

anche suonare, direi, avvertimento per proposte analoghe a quella da lui fatta.

Io comprendo perfettamente il sentimento di giustizia che anima l'onorevole Callaini nella sua proposta, ma vorrei mettere in guardia lui e gli altri proponenti contro la tendenza di risollevarsi in sede di organico questioni eminentemente particolari. Non c'è organico che non tocchi casi speciali di particolari funzionari.

Ora, se in sede di legge generale si è preoccupati della risoluzione di una serie indefinita di casi speciali, leggi di organico non se ne fanno più. Ripeto che è una avvertenza di ordine generale. Per quanto poi riguarda le cose specialmente dette dall'onorevole Callaini, ne parleremo in sede di discussione degli articoli.

L'onorevole Falcioni ha fatto poi una osservazione cui è opportuno rispondere nella discussione generale. In verità, sarebbe anch'essa una questione di ordine particolare; ma, siccome tocca le tabelle, io trovo che delle tabelle è bene discutere in sede di discussione generale.

Ringrazio, anzitutto, l'onorevole Falcioni delle parole dette con tanto fervore e con tanta benevolenza verso di me.

Se le questioni finanziarie si potessero risolvere con uno sforzo di intelligenza, io metterei la mia, modesta, al servizio di questa causa, che certamente, giovando ad una categoria benemerita di funzionari, mi è simpatica.

Ma l'onorevole Falcioni comprende, che, stabilite le linee finanziarie del disegno di legge, il Governo non può consentire che siano alterate, molto più a proposito di questo disegno di legge, nel quale, bisogna pur dirlo, il Governo non è stato parco di concessioni. Ricordo che la somma complessiva di tre milioni fu ripartita tra magistrati e cancellieri nella proporzione di due terzi a un terzo. Vede che la distribuzione è stata ispirata a sensi di benevolenza verso i cancellieri; e, con ragione, per altro, perchè era una classe la peggio trattata fra tutte. Non basta: in seguito la Commissione ha fatto parecchie richieste, specie quella, il cui effetto finanziario era assai grave, di consentire cioè che il personale della cancelleria di Corte di appello continuasse a partecipare nei proventi di ufficio; grave sacrificio finanziario da parte dello Stato, e fu fatto. Ma c'è di più, i posti di cancelliere di Cassazione e di segretario della procura generale di Cassazione non erano che due e furono portati a dieci.

Dunque delle larghe concessioni si sono fatte, ma ora il dovere e la responsabilità solidale col collega del tesoro mi impongono di dire: basta.

L'onorevole Falcioni colla sottigliezza del suo ingegno si è sforzato a dare alla questione un substrato giuridico, quasi affermando che, così non facendo, si lede il diritto di quella categoria di funzionari. Certo l'onorevole Falcioni non dà a questa affermazione il senso che sia un diritto il ricevere di più, perchè in questo senso si può dire che è leso il diritto non solo dei vicecancellieri di pretura, ma di tutte le categorie, le quali, creda pure l'onorevole Falcioni, desidererebbero di avere di più di quello, che l'organico loro assegna. Ma, se l'onorevole Falcioni si mette da un punto di vista più specifico, cioè a dire che l'attuale disegno di legge non migliora, o non migliora abbastanza questa categoria, che sarebbe quel concetto di diritto relativo, che può valere in materia di organico, cioè a dire che una legge, fatta in beneficio di una classe, non debba tramutarsi a danno di essa, io posso dire che alle attuali due categorie simmetriche, l'una di 1194 funzionari a lire 1,900, l'altra pure di 1194 a lire 2,300, noi contrapponiamo due categorie disuguali, è vero, ma che sono retribuite con lire 2,000 e lire 2,500. Dunque un miglioramento c'è; ma il miglioramento è molto superiore, se lo si considera anche da un altro punto di vista, cioè a dire che, avendo noi spostato il rapporto tra le due categorie di vicecancellieri di pretura e i cancellieri, in favore della categoria più alta, avverrà questo, che molti degli attuali vicecancellieri di pretura andranno nel grado superiore, di modo che quelli che si trovano ora a 1,500 lire, andranno a 2,000 lire e saranno dunque tra i funzionari che più si giovano di questo disegno di legge.

Questo sia detto per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Falcioni che si violi in certo modo questa specie di diritto quesito ad un miglioramento. L'aumento si dà a tutti senza eccezione. Il mio cuore vorrebbe che si facesse di più, ma il dovere di ministro, solidale col ministro del tesoro, mi obbliga a rispondere con un rifiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Sulla questione, sollevata dall'onorevole Falcioni, la Commissione ha già dato risposta, esprimendo

la sua opinione al riguardo nella relazione. Essa ha trovato giusto il reclamo dei cancellieri, giunto a noi prima che lo portasse alla Camera l'onorevole Falcioni; ma ci siamo trovati di fronte alle risposte del ministro del tesoro, a cui or ora ha accennato l'onorevole guardasigilli. Però io vorrei che l'onorevole ministro, cui il cuore parla in modo perfettamente conforme alla richiesta dell'onorevole Falcioni, desse l'affidamento, che, quando le condizioni finanziarie lo permetteranno, anche questa suddivisione a parità di numero delle due classi dei vicecancellieri, dei vicesegretari e cancellieri di pretura, possa essere presa in ulteriore considerazione, coerentemente modificando la tabella.

È allo stato attuale delle cose, del resto, che l'onorevole ministro guardasigilli dice di non poter accogliere la proposta. Non è così assoluto l'impedimento che gli vieti più tardi di corrispondere a quello che, dopo tutto, anche l'onorevole Falcioni ha convertito semplicemente in un voto, e che è desiderio comune.

Per quello poi che ha detto l'onorevole Callaini, io non posso che associarmi pienamente alle osservazioni dell'onorevole ministro; perchè, se è vero che oggi questi vicecancellieri di Corte d'appello, dei quali si parla, si trovano in una condizione differente da quella dei loro colleghi cancellieri di tribunale, un pochino però, bisogna riconoscerlo, la colpa è anche loro.

Si tratta di dieci o quindici cancellieri che sono in questa condizione, i quali hanno voluto mantenersi, per ragioni di residenza, in sedi privilegiate e non hanno corso la strada, che li avrebbe portati al punto stesso, a cui gli altri sono giunti.

Si battano un pochino il petto e ricono-

scano che non si può adattare la legge a tutte le esigenze personali. Una legge nuova deve necessariamente turbare interessi, che la legge precedente favoriva; ma è appunto per equiparare la condizione di tutti, che le leggi nuove e riformatrici si fanno.

All'onorevole Strigari, risponderemo, circa alla sua proposta, all'articolo 23.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Onorevole ministro, accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le accetto.

PRESIDENTE. Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere anche vicecancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.

(È approvato).

Art. 2.

Le carriere delle cancellerie e delle segreterie sono unificate nella graduatoria e distinte solamente nelle funzioni.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie, e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

Con regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari.

Do lettura della tabella:

Tabella organica

Numero degli impiegati	DESIGNAZIONE degli impiegati	Classi	Numero per classi	STIPENDIO	
				individuale	per classe
5	Cancellieri di Corte di Cassazione	I	10	7,000	70,000
5	Segretari di Proc. Gen. di Cassazione				
20	Cancellieri di Corte d'Appello	I	21	6,000	126,000
18	Vice-Cancellieri di Corte di Cassazione				
20	Segretari di Proc. Gen. d'Appello	II	21	5,000	105,000
5	Sostituti Segretari di Procura Gen. di Cassazione	III	21	4,500	94,500
162	Cancellieri di Tribunale	I	226	4,000	904,000
198	Vice-Cancellieri di Corte d'Appello				
162	Segretari di R. Procura	II	226	3,500	791,000
156	Sostituti Segretari di Proc. Gen. di Appello				
909	Vice Cancellieri di Tribunale	I	1049	2,500	2,622,500
166	Sostituti Segretari di R. Procura				
1549	Cancellieri di Pretura	II	1575	2,000	3,150,000
1741	Aggiunti di Cancelleria e Segreteria	I	1741	1,500	2,611,500
850	Alunni retribuiti di Cancelleria e Segreteria giudiziarie				
		II	400	900	360,000
300	Alunni gratuiti di Cancelleria e Segreteria giudiziarie	»	»	»	»
6266	Totale	N.	6266	L.	12,052,500

L'onorevole Falcioni propone a questo articolo il seguente emendamento:

« Ripartire i cancellieri di pretura e parificati in due categorie eguali e cioè: 1312 a lire 2,000; 1312 a lire 2,500. »

L'onorevole Falcioni ha già svolto nella discussione generale questo suo emendamento.

Onorevole ministro, lo accetta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho già dichiarato di non poterlo accettare ed ho pregato l'onorevole Falcioni di ritirarlo.

FALCIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 3.

I cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrasseguandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

(È approvato).

Art. 4.

I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli, che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

(È approvato).

Art. 5.

Gli alunni sono funzionari dell'ordine giudiziario. Essi prestano servizio nelle cancellerie e segreterie, compiendo quegli atti, che vengono ad essi commessi dai rispettivi capi.

(È approvato).

Art. 6.

Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25;

3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.

A questo articolo 6 è proposto il seguente emendamento:

Al n. 3 sostituire:

« Avere conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente.

« Gallina Giacinto, Da Como, Bonicelli, Abozzi ».

L'onorevole Gallina ha facoltà di parlare.

GALLINA. La ragione di questo emendamento da me e da altri presentato deve ricercarsi nella opportunità che per le funzioni di cancelliere e di segretario si richieda una coltura maggiore di quella finora prescritta.

Giova ricordare che le sorti dei giudizi penali d'appello sono in gran parte rimesse al tenore dei verbali di dibattimento del primo giudizio e che in questi verbali, per deficienza di cultura del funzionario di cancelleria, spesso si tradiscono e non si traducono le deposizioni testimoniali e peritali; giova ricordare che in sede d'appello penale, la riassunzione dei testi e dei periti non è un diritto della parte, ma una facoltà del magistrato.

Altri moti vi consigliano l'accoglimento della mia proposta. Anzitutto il criterio di equiparazione dei requisiti voluti per altri funzionari di cancelleria sui quali pesa una minore responsabilità: i cancellieri degli uffici di conciliazione delle grandi città vengono per lo più scelti fra i laureati in giurisprudenza e nei piccoli centri fungono da cancellieri i segretari comunali che, in forza del regolamento 23 giugno 1904, devono essere forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico; aggiungasi che, per legge, a sostituire i cancellieri sono chiamati i notai.

In secondo luogo non deve dimenticarsi che i funzionari di cancelleria, per disposizione dell'ordinamento generale giudiziario della legge sulle cancellerie e della tariffa civile e penale, esercitano un vero ufficio di controllo sugli ufficiali giudiziari. Se per

questi ultimi già si richiede la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, è logico il pretendere per cancellieri ed i segretari un requisito alquanto maggiore; questo requisito alquanto maggiore è proposto nel mio emendamento.

Nè si tema, approvandolo, di nuocere alla carriera di questi benemeriti funzionari: son essi che desiderano giustamente quanto ho l'onore di proporvi. Nè si tema di assottigliare il numero dei concorrenti; sappia la Camera che dal 1903 al 1907 furono complessivamente banditi concorsi per 1387 posti e che si presentarono al concorso 5396 aspiranti.

Una selezione è consigliabile e nell'interesse dei funzionari e nell'interesse supremo della giustizia.

Insisto quindi nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Falcioni propone di sostituire alla parola « ginnasiale » le parole « liceale o di istituto tecnico ».

FALCIONI. Poichè il mio emendamento è analogo a quello dell'onorevole Gallina, mi associo alle giuste osservazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Tutti i cancellieri attuali, di cui forse la maggior parte non ha la licenza liceale, desiderano che questa sia richiesta per tutti i loro colleghi. Ora questa richiesta mi fu presentata dalla Commissione, la quale avrebbe desiderato che io l'avessi accolta. Io mi dichiarai di parere contrario, per queste ragioni soprattutto: da un lato, perchè noi, in questa maniera, seconderemo la ricerca affannosa del diploma di licenza liceale, e d'altro lato, faremmo opera poco democratica, secondo me, prescrivendo per posti, che inizialmente sono retribuiti con 800 o 900 lire, titoli di studio, che per sè stessi rappresentano un cospicuo valore economico.

E aggiungo, inoltre, che non si comprende a che cosa possa servire un'alta cultura umanistica, quale è quella che si presume almeno che la licenza liceale debba assicurare, per entrare nelle cancellerie, in uffici importanti senza dubbio, ma che esplicano precipuamente funzioni di ordine. In quarto luogo, infine, credo che, richiedendosi titoli di cultura superiore per l'ammissione, si venga piuttosto a diminuire il livello intellettuale della carriera.

Questo può sembrare un paradosso, ma o ne do subito la dimostrazione. È evidente che quando un giovane ha conseguito quella licenza liceale, che è il titolo di studio più stentato e che assicura l'ammissione alle Università e alle carriere superiori alla carriera delle cancellerie, è da ritenere con certezza che in questa non entrerà se non lo scarto dei licenziati liceali. Invece, quando voi vi contentate di un titolo più modesto, come la licenza ginnasiale, si può presumere che dei giovani in condizioni economiche non floride, i quali hanno conseguito questo titolo e non possono continuare nei loro studi, preferiranno di aderire alla carriera delle cancellerie. Potrete così avere, in un certo senso, i migliori tra i licenziati dei ginnasi; mentre, richiedendo la licenza liceale, avrete certo i peggiori tra i licenziati del liceo.

E finalmente si è elevato, è vero, il livello complessivo della classe; ma è pur vero che fino ad ora bastava come titolo di ammissione in carriera la licenza tecnica, mentre ora si richiede la licenza ginnasiale, che è titolo superiore di studio.

Non è un argomento grave, nè poso per questo la questione di gabinetto; ma mi sembra che non sia il caso di richiedere un titolo sproporzionato all'entità dell'ufficio. Pregherei, dunque, l'onorevole Gallina di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re attore.

BERENINI, relatore. La Commissione si è trovata, a questo riguardo, di fronte a due tendenze perfettamente opposte. Altri volevano l'abbassamento del titolo, quale era stato prima stabilito nella legge, della sola licenza di scuola tecnica; altri volevano, ed io fra questi, la licenza liceale, come propugna l'onorevole Gallina.

Fra queste due opposte tendenze la Commissione è venuta, nel determinare il titolo di ammissione alla carriera, ad un temperamento equo e medio fra gli studi classici e gli studi tecnici; e si è così stabilito quello che dice il disegno di legge: la licenza ginnasiale o la promozione dalla seconda alla terza classe dell'istituto tecnico.

Io però, personalmente, credo che le osservazioni del ministro, relativamente a non essere utile, e forse anche dannoso, che si elevi il titolo fino alla licenza liceale per questo ramo di pubblica amministrazione, non tengano conto di una condizione specialissima, quale è quella dell'aumento sempre maggiore di funzioni, che vanno ad

assumere i cancellieri, e della maggiore delicatezza, che vanno ad avere queste funzioni, e alla responsabilità grande, come osservava l'onorevole Gallina, che hanno i cancellieri per la regolarità delle funzioni di cancelleria, che talvolta sono il primo fondamento di una retta amministrazione della giustizia.

Di più è certo che, elevando il titolo alla licenza liceale, sminuiremo la rissa dei concorrenti e faremo così un atto di selezione utile per coloro, i quali hanno avuto il vantaggio o la fortuna o la tenacia di percorrere una carriera di studi maggiori, in confronto di altri, e che, alle prime difficoltà, hanno abbandonato gli studi e si sono dati alla ricerca del primo posto, che capita.

Queste erano le ragioni, che persuadevano me a sostenere il titolo della licenza liceale. La Commissione è venuta all'accennato temperamento, dividendosi; ma non fa anch'essa, come ha osservato, per suo conto, il ministro, alcuna questione importante di questa risoluzione; affida semplicemente, come è suo debito, del resto, alla Camera di decidere come crede.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli accetta l'emendamento dell'onorevole Gallina?

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetto l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallina insiste?

GALLINA. Insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Gallina propone che al numero terzo, dove è detto: « aver conseguito la licenza liceale o la promozione dal secondo al terzo corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente » si dica « la licenza liceale » invece della ginnasiale. A quest'emendamento si associa l'onorevole Falcioni, ma non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Art. 7.

Le promozioni da alunno gratuito a retribuito, e da una classe all'altra di alunni retribuiti, hanno luogo per ordine di anzianità.

(È approvato).

Art. 8.

Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute e quello passato in servizio militare per obbligo di leva, non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.

Agli alunni retribuiti è corrisposto in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati un assegno pari alla metà della retribuzione.

A questo articolo 8 l'onorevole Cuzzi propone due emendamenti. Il primo si riferisce alla prima parte, dove è detto per motivi di salute, e vuole aggiunte le parole: e di famiglia. Invece nella seconda parte dell'articolo, dopo le parole: il tempo passato in aspettativa, vuole siano cancellate le parole: per motivi di famiglia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

CUZZI. Con questa disposizione, il ministro, d'accordo colla Commissione, ha stabilito che il tempo passato in aspettativa per motivi di salute e quello passato in servizio militare per obbligo di leva non interrompano il servizio e non pregiudichino l'anzianità.

Non credo possa muoversi eccezione di sorta sulla ragionevolezza e sulla giustizia di questa disposizione.

Ma segue la seconda parte dell'articolo, dicendo che il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio o fuori di servizio, si deduce dal computo dell'anzianità.

Ora non so comprendere la ragione del diverso trattamento che vien fatto ai cancellieri, che ottengono l'aspettativa per motivi di salute, ed a quelli, ai quali viene accordata per motivi di famiglia.

Le ragioni di famiglia possono talora essere più urgenti e più degne di riguardo dei motivi di salute; e non vedo motivo perchè non abbiano ad essere ugualmente valutati. Propongo quindi che nella prima parte dell'articolo, in seguito alle parole *motivi di salute*, si abbia ad aggiungere *o di famiglia*; viceversa che si debbano togliere nella seconda parte dell'articolo le

parole per motivi di famiglia, affinché non si abbia a dedurre il tempo passato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal calcolo del tempo per l'anzianità e per la pensione.

La mia proposta, del resto, trova perfetto riscontro collo stesso articolo al quale si riferisce.

Nel primo comma, infatti, di questo articolo si dice che, durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante un posto corrispondente a quello che occupa.

In questa disposizione, dunque, il tempo passato in aspettativa per motivi di salute e quello passato per motivi di famiglia sono equiparati, e ricevono lo stesso trattamento.

Non si capisce quindi perchè nel testo dell'articolo si debba far distinzione fra i motivi di salute ed i motivi di famiglia.

Spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare questo emendamento, che la stessa coerenza fra le due disposizioni reclama, e risponde del resto ad un vero sentimento di giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, questo emendamento è proposto da dieci deputati. Glielo trasmetto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In verità, questa distinzione fra aspettativa per motivi di salute e aspettativa per motivi di famiglia, quanto al diverso effetto che produce nell'anzianità, è una distinzione di diritto comune, come l'onorevole Cuzzi ben sa.

È di diritto comune, ripeto: ed invero in ogni ufficio pubblico, l'aspettativa per motivi di salute non apporta pregiudizio all'anzianità, mentre l'aspettativa per motivi di famiglia nuoce all'anzianità.

Questa costituisce un atto di spontanea volontà; e sarebbe strano infatti che uno, il quale per piacer suo se ne stia a casa, possa guadagnar tempo e anzianità di servizio. Ma, nondimeno, siccome, per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, vige proprio un principio opposto a quello di diritto comune, e l'aspettativa per motivi di famiglia conta agli effetti di essa, così, attesa l'analogia fra le funzioni giudiziarie e le funzioni di cancelleria e avuto anche riguardo al fatto che l'alunno di cancelleria in generale è un povero diavolo, il quale, se domanda l'aspettativa per motivi di famiglia, è da credere sia mosso da serie e gravi ragioni, non mi oppongo all'accogli-

mento della domanda dell'onorevole Cuzzi e consento che l'articolo sia modificato nel senso richiesto.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Cuzzi, il ministro accetta il suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo, modificato secondo l'emendamento Cuzzi, accettato dal ministro.

(È approvato).

Art. 8.

Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia e quello passato in servizio militare per obbligo di leva, non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in aspettativa per motivi di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.

Agli alunni retribuiti è corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati, un assegno pari alla metà della retribuzione.

(È approvato).

Art. 9.

L'alunno, dopo quattro anni dalla nomina, può ottenere l'abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, quando superi con buon esito un esame pratico, secondo le norme fissate dal regolamento.

Non può peraltro essere nominato aggiunto di cancelleria e segreteria, se nel suddetto periodo di quattro anni non ne abbia prestato almeno tre di servizio effettivo.

(È approvato).

Art. 10.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni ed agli aumenti di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado

e sulla classificazione, sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti dai successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

BERENINI, *relatore*. Onorevole Presidente, l'ultimo capoverso dell'articolo va modificato lievissimamente; bisogna dire: « Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado oltre a quello di aggiunto è conferita per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti:

Per la promozione a qualsiasi grado non è più richiesta la laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

(È approvato).

Art. 12.

In ogni sede di Corte di appello è istituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

(È approvato).

Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni mo-

tivate, almeno una volta all'anno, della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto, che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Esse prendono nota delle informazioni, le esaminano e procedono a quelle ulteriori istruzioni, che credono necessarie, esprimendo sulle medesime il loro giudizio con deliberazione motivata.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. A questo articolo la Commissione presenta un emendamento, che, accolto anche dal ministro, farà cadere altri emendamenti presentati allo stesso fine. Il secondo capoverso di questo articolo dice che le Commissioni debbono prendere nota delle informazioni, esaminarle e procedere; ecc. Ora queste informazioni sono annuali; lo scrutinio, invece, secondo il sistema della nuova legge, è unico, non è più annuale. Quindi che le informazioni si facciano ogni anno sta bene; ma che le Commissioni le prendano in esame ogni anno è superfluo, e costituirebbero un lavoro semplicemente ingombrante. Le informazioni debbono soltanto costituire il fascicolo del funzionario che sarà esaminato al momento opportuno dello scrutinio. Poichè però il funzionario troppo tardi verrebbe a conoscere il fatto suo, e questo non è nè opportuno nè conveniente, così la Commissione propone di sostituire il secondo capoverso dell'articolo 13 con questa formula: « Tali informazioni sono comunicate allo interessato, che le chieda, per le proprie osservazioni ». Così ogni anno i capi d'ufficio daranno alle Commissioni le informative, ma esse le esamineranno secondo i termini indicati all'articolo 14. Il funzionario però, quando sia approvata la nostra modificazione, non sarà più tenuto all'oscuro per tre o quattro anni intorno alle sue note informative: ove lo chieda, potrà conoscerle per farvi anche le osservazioni, che crederà più opportune. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la sostituzione proposta dalla Giunta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13 con la sostituzione del secondo comma secondo la proposta della Commissione, che

consiste nel dire: « Tali informazioni sono comunicate all'interessato che le chieda per le proprie osservazioni ».

(È approvato).

Art. 14.

Le dette Commissioni debbono alla fine di ogni anno procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte di appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima metà della graduatoria, alla quale appartengono.

Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degli impromovibili.

(È approvato).

Art. 15.

Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario avrà notizia della deliberazione, che lo riguarda e degli elementi e documenti, che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio. La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potrà domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potrà in ogni tempo essere provocato d'ufficio.

Al secondo comma di questo articolo l'onorevole Riccio propone il seguente emendamento:

« Il funzionario avrà notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e dei documenti che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio e di essere sentito, *ove lo richieda*, dalla Commissione ».

Ha facoltà di parlare.

RICCIO. Lascio che parli il relatore, il quale accetta il mio concetto.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. La Commissione ha essa stessa pensato alla opportunità di modificare questo articolo nel senso dell'emendamento dell'onorevole Riccio.

La modificazione sarebbe questa: là dove si dice: « La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante », si dovrebbe dire: « La Commissione delibererà sentito il reclamante ».

Perchè non si deve lasciare alla Commissione la facoltà di fare intervenire il reclamante, ma se il reclamante crede di dover essere sentito, deve essere inteso.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio è soddisfatto?

RICCIO. Sono soddisfatto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Veramente l'emendamento Riccio dice: « ove lo richieda »; e mi pare più opportuno.

RICCIO. Il nuovo testo della Commissione è abbastanza chiaro e soddisfa tutte le mie proposte. La Commissione ha stabilito l'obbligo di comunicare le informazioni ed ha stabilito anche l'obbligo di deliberare sentito anche il reclamante; quindi ha soddisfatto le mie richieste. Io dicevo: « ove lo richieda »; la Commissione dice che in questi casi deve sentire sempre il cancelliere.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io trovo preferibile l'emendamento Riccio. Mi pare più opportuno che il funzionario debba richiedere. È inutile turbare la Commissione ed il funzionario, facendo obbligo a quella di sentirlo caso per caso; è meglio che il funzionario sia lui a chiedere.

BERENINI, *relatore*. Divergenza di concetto non c'è, la divergenza è solo di forma. Il concetto della Commissione era che il funzionario fosse sentito, quando desiderasse di essere inteso.

RICCIO. Nel primo periodo di questo secondo comma dell'articolo 15 si dice che il funzionario avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio; dunque, solamente in questo caso, in cui il funzionario entro un mese domanda la revisione, sarà sentito, e non sarà sentito sempre.

Non è che la Commissione si debba disturbare sempre per sentirlo. Lo sente quando il funzionario reclama. Il concetto è lo stesso.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sui concetto, siamo d'accordo, si tratta di sapere quale è la formula, che meglio lo rispecchia.

A me pare che sia preferibile la formula dell'onorevole Riccio, perchè, se si sopprime l'inciso « ove lo creda » l'effetto giuridico sarà che la Commissione non potrà decidere, se non sentito il reclamante.

Dunque, è preferibile la formula, che contiene quell'inciso.

BERENINI, *relatore*. Sta bene. Allora la formula dell'ultimo periodo del secondo capoverso deve essere così: « La Commissione delibererà sentito il reclamante, ove questi lo richieda ».

PRESIDENTE. Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l'altro terzo a quelli della seconda.

Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.

Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

Riservata libertà di scelta al ministro guardasigilli tra i funzionari della medesima classe, a quelli della prima classe sono assegnati i tre quarti dei posti che si rendono vacanti, rimanendo l'altro quarto a quelli della seconda classe. I funzionari della terza classe non possono essere promossi.

Su questo articolo l'onorevole Riccio propone un emendamento.

RICCIO. Onorevole Presidente, non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi alcuna proposta, metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 17.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sarà dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'articolo 11.

(È approvato).

Art. 18.

I funzionari, che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

Su questo articolo l'onorevole Falcioni propone di aggiungere il seguente alinea:

« I funzionari collocati a riposo, o che abbiano cessato, per altre ragioni, di appartenere all'amministrazione giudiziaria, hanno diritto di essere ascritti all'Albo dei procuratori esercenti presso le autorità giudiziarie del Regno, ed esercitarne le funzioni, purchè abbiano esercitato non meno di cinque anni col grado di cancellieri di pretura o parificati.

« Di tale concessione non potranno fruire coloro che cessarono di far parte dell'amministrazione per condanne giudiziali o per infermità di mente ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di parlare.

FALCIONI. Per quanto l'aggiunta, che propongo, non sia che la riproduzione degli articoli uno e quattro della legge 8 giugno 1864, tuttavia per meglio precisare il concetto della legge ed anche per evitare inutili discussioni, in quantochè specialmente la Cassazione di Napoli a questo riguardo ha dovuto più volte interloquire, credo sia meglio aggiungere in quest'articolo la dichiarazione, che ho proposta nel mio articolo aggiuntivo. Ritengo che anche la Commissione debba essere del mio avviso, in quantochè leggo nella relazione: « è facile capire che l'articolo 18 sta a meglio determinare la legge od almeno ad evitare i pericoli di una troppo vaga dizione ».

Poichè giorni sono abbiamo inteso qui alla Camera che anche le dichiarazioni del ministro qualche volta non sono accettate dai magistrati, è bene che questa aggiunta sia introdotta nell'articolo 18.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione per sè stessa è assai grave.

L'onorevole Falcioni dice: « Io non innovo il diritto istituendo ». Ora delle due l'una: o non innova il diritto istituendo o lo innova. Se lo innova, la disposizione è troppo vaga e tocca l'ordinamento dell'esercizio delle professioni e il valore dei titoli di studio, ed io non potrei in questa sede consentire una disposizione innovativa;

se non è innovativa, allora è inutile accoglierla.

Se poi la proposta dell'onorevole Falcioni tende a risolvere mediante una disposizione di legge questioni, che si presentano nella giurisprudenza, mi sembra che sia pericoloso servirsene di questo mezzo per risolvere delle controversie...

FALCIONI. Veda di spiegare la cosa con una sua affermazione, che sarebbe più autorevole di qualsiasi altra interpretazione di magistrati.

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Credo fermamente che la legge sugli avvocati e procuratori contempli il caso di cancellieri, i quali, usciti dall'amministrazione per ragioni, che non infamino punto il nome loro, possono essere ascritti nell'albo dei procuratori.

È una disposizione di legge esistente: non si innova nulla, e perciò è perfettamente inutile l'emendamento.

Ad ogni modo, non accetterei la formula suggerita dall'onorevole Falcioni, perchè è troppo generica; del resto sarebbe troppo arduo adesso enumerare tutti i casi. Poichè la legge vigente contempla il caso cui accenna l'onorevole Falcioni, credo inutile fare questa aggiunta nell'articolo, e prego l'onorevole Falcioni di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Falcioni, insiste?

FALCIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, su richiesta motivata dei capi d'ufficio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto.

L'applicazione non potrà durare più di sei mesi, e non potrà essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovrà immediatamente informarsi il ministro della giustizia.

L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto può essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia.

A questo articolo 19 l'onorevole Falcioni propone i seguenti due emendamenti:

Nel comma 1° alle parole: « limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni » propone di sostituire: « per gli stessi funzionari ».

Ed alle parole: « ministro della giustizia », propone di aggiungere: « cui è pure affidata l'eventuale applicazione di detti funzionari presso le Corti di appello ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

FALCIONI. I miei emendamenti, onorevole ministro, tendono unicamente a questo: ad attribuire a lei, quanto meno, le stesse facoltà, che sono affidate al presidente della Corte di appello. Perchè, con la dizione del disegno di legge, mi pare che l'autorità del ministro sia diminuita di fronte a quella del primo presidente della Corte di appello.

Venendo ora a parlare anche dell'altro emendamento, vorrei che per l'applicazione agli uffici della Corte di appello non sia il presidente della Corte stessa quegli che debba giudicare, ma sia il ministro di grazia e giustizia, che è l'autorità direttamente superiore.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia, accetta gli emendamenti dell'onorevole Falcioni?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Si tratta effettivamente di una limitazione delle attribuzioni del ministro. Ma siccome il ministro si è persuaso che, di queste attribuzioni, egli non si può servir bene e siccome c'è una possibilità indefinita di abusi per via delle applicazioni, io credo che questo articolo, il quale tende ad ovviarli, sia provvido.

Per ora si abusa eccessivamente delle applicazioni ed è utile che il ministro sia disarmato. (*Bravo!*)

Prego, quindi, l'onorevole Falcioni di non insistere nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Falcioni, insiste nei suoi emendamenti?

FALCIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rimane approvato l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Verificandosi presso una autorità giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria, addetti alla medesima o ad altra autorità del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notaro esercente o il segretario o vice-segretario comunale.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformità delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge.

In nessun caso però potrà essere diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

Al primo comma di questo articolo 21 l'onorevole Falcioni propone il seguente emendamento:

Dopo le parole « tabella organica annessa alla presente legge » aggiungere: « tenuto conto dei vantaggi già conseguiti in virtù dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di parlare.

FALCIONI. Se l'onorevole ministro accetta il mio emendamento, rinunzio alla parola.

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Falcioni, ma vorrebbe che fosse redatto in una forma più esatta, per non dar luogo ad equivoci.

L'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 conferiva ai funzionari, i quali per tre volte

avessero ottenuto i quattro quinti dei voti, dei vantaggi di anzianità.

Ora noi crediamo che sia giusto, il desiderio, espresso dai cancellieri e portato qui dall'onorevole Falcioni, e vorremmo proprio che fosse nella legge indicato in questa forma. Tra la prima parte e il primo comma dell'articolo 21 si dovrebbe dire così: « Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianità, i diritti acquisiti a norma dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 ». Ciò perchè sia ben chiaro, che si provvede al solo momento transitorio, e non all'avvenire.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se è limitato al primo scrutinio, lo accetto.

PRESIDENTE. Con questa aggiunta, accettata dalla Commissione e dal Governo, che diventa un secondo comma dell'articolo, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.

(È approvato).

Art. 23.

Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

A parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari, o siano retribuiti con assegni fissi.

L'esame consisterà in una prova pratica di abilitazione e di idoneità e la graduatoria sarà formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianità.

I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso cessano immediatamente dal servizio.

A questo articolo 23 sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Gli onorevoli Strigari, Marghieri, B., Spirito, Grippo, Santamaria, Cicarelli, Gualtieri, Guerritore, D'Alì, Bianchi Emilio, Zaccagnino, Ruffo, De Seta, Scaglione, Furnari, Agnetti, Gucci-Boschi, Fazzi Vito, Ciccarone, Materi, Di Scalea, Guarracino, Salvia, propongono di sopprimere al primo comma le parole « per esame ».

L'onorevole Strigari propone poi, in via subordinata, di sostituire al primo comma:

« Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli a 200 posti di alunno fra i diurnisti od amanuensi, senza limiti di età, che prestino servizio da non meno di 15 anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

« Altro concorso nel suindicato termine sarà indetto per titoli e per esame a 300 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limiti di età, che prestino servizio da non meno di 5 anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

« Ove nel concorso per soli titoli non si esaurissero tutti i 200 posti al medesimo assegnati, quelli rimasti ancora disponibili dovranno attribuirsi a coloro che nel concorso per titolo e per esame risultassero graduati successivamente ai primi 300 ».

Gli onorevoli Carnazza e Di Stefano propongono di sopprimere al primo comma le parole « e per esame ».

E al *secondo comma* propongono di sostituire il seguente:

« Saranno dispensati dal concorso e saranno nominati alunni quei diurnisti ed amanuensi che prestino servizio da non meno di cinque anni e che abbiano in precedenti concorsi ottenuto la dichiarazione di idoneità ».

L'onorevole Riccio, al *secondo comma* dopo le parole « dei capi dei collegi giudiziari » propone di aggiungere: « e dei tutori ».

L'onorevole Falcioni propone di sostituire all'ultimo capoverso il seguente:

« Il reparto degli aumenti di stipendio sarà fissato in modo proporzionale per tutti i funzionari ».

Se il ministro e l'onorevole relatore vorranno esprimere subito il loro parere su questi emendamenti, probabilmente i proponenti si limiteranno a dichiarare se insistono o no.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. Questa legge mira

ad elevare la condizione morale dei cancellieri, oltre che a migliorarne la condizione economica. Migliora il servizio con quanto è stato votato testè, ossia per la elevazione del titolo di ingresso in carriera.

O'era chi sosteneva che dovesse portarsi fino alla licenza liceale. Orbene, questo articolo 23 è una transazione tra il passato e l'avvenire. Si fa, come si suol dire, una infornata di alunni fra gente, che veramente non ha i titoli che oggi richiediamo, forse nemmeno quelli, che si richiedevano per le leggi precedenti. Quindi è un sentimento di pietà, che ci deve consigliare a largheggiare quanto è più possibile, ma non oltre i limiti convenienti all'economia della legge.

Ora questi straordinari saranno circa duemila e, se si volesse largheggiare, converrebbe fare posto a tutti.

Il ministro Gallo proponeva di aprire la via a trecento: la Commissione, largheggiando, li ha portati a cinquecento, ma ha stabilito alcune modalità: oltre il quinquennio di servizio, anche l'esame. Ma, si noti, che l'esame non si è voluto per render difficile l'arrivo di questa gente alla posizione stabile, ma anzi per agevolarla, lo creda l'onorevole Strigari, perchè si disciplina in una forma nuova, che sarà poi più materia di regolamento che di legge, l'esame, il quale consisterebbe in una prova pratica di abilità, facendo la ripetizione, in un giorno solenne, di quello che fanno tutti i giorni questi funzionari.

Però sono molte le istanze, che vengono da costoro, che da un giorno all'altro si vedono gittati sul lastrico. Ed allora la Commissione, tra le varie proposte, dell'onorevole Strigari, dell'onorevole Falcioni e molte altre, che le sono pervenute sotto forma di petizioni e memoriali, verrebbe ad una soluzione, che sodisfacesse un pochino tutti, salvando gli interessi della legge.

Abbiamo considerato che ci è stato un ultimo concorso per alunni, nel quale molti ebbero l'approvazione, ma non poterono essere nominati per mancanza di posti. Allora abbiamo detto: per migliorare le condizioni del servizio, in primo luogo si facciano entrare costoro, e si assegnino loro cinquanta posti. E poichè ci sono inoltre i più miserabili, i più degni di pietà, quelli che servono da dieci o quindici anni, e che si appagano anche di non far carriera pur di rimanere, questi vengano senz'altro, nominati. Agli altri, poi, si faccia sostenere un esame, che valuti in maniera scrupolosa

la loro abilità; e si assegnino loro i posti rimanenti.

In questo modo, a me sembra, sarebbe risoluto il problema senza venir meno agli scopi della legge. Quindi formulerei così la mia proposta.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Un momento. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io accetto l'articolo nel modo come fu redatto dalla Commissione, la quale ha fatto larghe concessioni. Non arrivo a dire *fin troppo larghe*, perchè mi metterei in contraddizione con me stesso, che l'accetto; pur nondimeno, non posso astenermi dal riconoscerle e dichiararle abbastanza larghe. Però, con le concessioni ora basta, sottentrano le ragioni e l'interesse del servizio.

L'onorevole Berenini ha parlato molto bene; ma nelle conseguenze è venuto meno alle sue premesse.

BERENINI, *relatore*. Cinquanta posti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rientriamo proprio nel caso particolare.

L'onorevole Berenini ci ha parlato di cinquanta posti; ma non è in sede di legge generale che possiamo risolvere tutte codeste questioni particolari.

La Commissione era venuta ad una proposta, che dava largo campo alla equità, cioè ad una prova per esame, di esame pratico di abilitazione, che, anche gli anziani, possono fare benissimo. Non andiamo, dunque, cercando altre larghezze e accettiamo la proposta della Commissione, senz'altro.

BERENINI, *relatore*. Se il ministro non accetta, è inutile formulare la proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Strigari.

STRIGARI. Vorrei fare osservare che la proposta primitiva del Ministero era assai migliore, e che invece la Commissione col suo articolo ha peggiorato la condizione di questi infelici. D'altra parte si dice che l'esame è di pochissimo rilievo. Ma io osservo che questi vecchi esercenti hanno funzioni fisse da molti anni, per modo che chi ha funzioni civili potrà difficilmente sostenere un esame in materia penale e viceversa. Quindi preferirei che si ritornasse alla proposta ministeriale, che aveva stabilito che il passaggio avvenisse soltanto per titoli, mentre la Commissione prescri-

vendo l'esame ha peggiorato la condizione di questa povera gente...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Seusi, onorevole Strigari, l'ha di molto migliorata, lo riconosco io stesso; prima di tutto perchè ha portato a cinquecento il numero dei posti, a cui si può concorrere, e poi perchè, francamente, non so quali possono essere i titoli degli amanuensi di cancelleria.

Io stesso debbo fare la critica alla mia disposizione. Andate un po' a valutare i titoli di un amanuense o di un diurnista di cancelleria! Dunque la Commissione, mettendo l'esame, ha migliorato di molto la disposizione. (*Commenti — Conversazioni*).

PESCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PESCETTI. Gli straordinari sono circa 800...

BERENINI, *relatore*. No, sono 2,000.

PESCETTI. Ma quelli, che realmente si presentano ai concorsi con possibilità di successo, dirò, sono 800. Ora, perchè non si vuole accettare l'emendamento dell'onorevole Strigari portando nel primo comma il numero dei posti da 200 a 300 e nel secondo da 300 a 350, in modo da poter lasciare la possibilità a questi disgraziati di accedere a 650 posti? Poichè l'esame deve provarne la capacità, vorrei pregare l'onorevole ministro di fare questa concessione ai vecchi impiegati di cancelleria, perchè non si compromette nulla e si introduce un concetto di equità.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Strigari, insiste nelle sue proposte?

STRIGARI. Ritiro la prima ed insisto nella seconda subordinata.

PRESIDENTE. Insomma, ella mantiene la sua subordinata.

STRIGARI. Precisamente.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Si tratta di una questione di forma più che di sostanza. Dice l'articolo, che a parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari; dunque logicamente si deve intendere anche per decreto dei pretori. Desidero quindi, a maggiore chiarezza della disposizione, che si aggiungano anche le parole « dei pretori ».

BERENINI, *relatore*. È giusto, perchè vi sono amanuensi nominati per decreto del pretore. (*Conversazioni e discussioni*).

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa proposta dell'onorevole Riccio?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro accetta l'aggiunta dell'onorevole Riccio al secondo comma, e cioè che dopo le parole: « colleghi giudiziari » si aggiunga: « e dei pretori ».

L'onorevole Falcioni aveva presentato questa proposta:

All'ultimo capoverso sostituire il seguente:

« Il reparto degli aumenti di stipendio sarà fissato in modo proporzionale per tutti i funzionari ».

Però l'onorevole Falcioni non è presente, quindi si intende abbia rinunciato al suo emendamento.

DI STEFANO. Anche io ho un emendamento.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Carnazza non c'è.

DI STEFANO. Ma è firmato anche da me.

PRESIDENTE. Parli dunque.

DI STEFANO. Vorrei sapere che cosa pensa dell'emendamento presentato da me e dal collega Carnazza l'onorevole ministro. È un emendamento informato ad un concetto di equità.

Si tratta di diurnisti, i quali hanno ottenuto già la dichiarazione di idoneità in un concorso precedente. Credo, quindi, che si potrebbero nominare senza bisogno di far loro subire un altro esame.

E poichè ho facoltà di parlare mi permetto di ricordare quelli, che non solo ottennero l'idoneità, ma furono vincitori del concorso e solamente non poterono essere nominati, perchè, tra la data del concorso e la data, in cui la Commissione terminò i lavori, avevano compiuto i 25 anni.

Oggi, con questa legge, si apre la porta a tutti quelli, che, pur avendo un'età maggiore di 25 anni, sono stati diurnisti e non hanno fatto dei concorsi.

Perchè non nominare quelli, che già ottennero l'idoneità, anzi vinsero un concorso, e soltanto non poterono essere nominati, perchè la legge, allora, fissava a 25 anni il limite di età, ed i 25 non dovevano essere compiuti al momento in cui avveniva la nomina?

Attendo su di ciò una concreta risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano l'emendamento dell'onorevole Carnazza da lei firmato è sostitutivo al secondo comma.

Ora il secondo comma parla di tutt'altra cosa.

DI STEFANO. Trattasi di un semplice errore di stampa. È un comma aggiuntivo non sostitutivo.

PRESIDENTE. Se si tratta di un comma aggiuntivo, va bene.

Ad ogni modo sentiremo il relatore.

BERENINI, *relatore*. La proposta dell'onorevole Di Stefano collima con quella, che aveva in animo di fare la Commissione, resa alquanto esitante un po' dalla resistenza del ministro.

Noi dicevamo che si deve far posto a quelli, che nell'ultimo concorso (badi bene, nell'ultimo) ebbero ad essere approvati, ma non poterono essere nominati per mancanza di posti.

Ma noi dicevamo che costoro dovevano essere non più di 50. Ora ella dice « nei precedenti concorsi », e questo non possiamo accettare. Si deve dire, invece, nel « precedente concorso, limitando il numero a 50 ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare. (*Interruzioni*).

BERENINI, *relatore*. Sono stati riconosciuti idonei!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ed allora se sono stati riconosciuti idonei nel concorso, vuol dire che non avranno nulla da temere. È una prova così semplice!

BERENINI, *relatore*. Qui ha ragione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E, dunque, lasciamo che la legge del concorso sia eguale per tutti.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Di Stefano, insiste nel suo emendamento?

DI STEFANO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Strigari invece insiste nella sua proposta, che Commissione e Governo non accettano.

BERENINI, *relatore*. La Commissione è indifferente, perchè aveva già manifestato un'opinione più larga.

PRESIDENTE. Va bene, la Commissione è indifferente; ma il ministro non accetta.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Strigari.

(*Non è approvata*).

Metto a partito l'articolo 2 così come è stato concordato tra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Giaccone, che è il seguente:

« Al primo esame di concorso ai posti di alunno che a norma dell'articolo 6, n. 4,

verrà indetto dopo l'attuazione della presente legge saranno ancora ammessi coloro che oltre le condizioni generali prescritte dall'articolo 9 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e quelle richieste ai numeri 1° e 2° dell'articolo 6, abbiano conseguito la licenza delle scuole tecniche e dimostrino con certificato del presidente del tribunale, del procuratore del Re o del pretore di avere frequentato da almeno un anno quale praticante l'ufficio di cancelleria o di segretario ».

L'onorevole Giaccone non è presente.

BATTAGLIERI. Domando di parlare, come secondo firmatario dell'emendamento.

PRESIDENTE. Parli.

BATTAGLIERI. L'emendamento non ha bisogno di spiegazioni. Con esso si tende ad ottenere il rispetto ad una specie di diritto acquisito.

Se al numero 3 dell'articolo sesto si diminuisce per coloro che già si trovano in funzione il limite di studio, si chiederebbe come corrispettivo la dimostrazione che, da un anno almeno, già esercitano funzioni giudiziarie.

Mi pare che la proposta sia tanto equa che spero il ministro vorrà accettarla.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono dolente di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Battaglieri, per quella ragione generale che ho detto; e, cioè, che bisogna evitare in leggi organiche disposizioni, che abbiano un carattere quasi individuale.

Qui proprio si vede che l'onorevole Battaglieri ha presente un caso particolare. In astratto, potrà anche esser degno della maggior considerazione; ma, confermo ancora, non è possibile legiferare su casi particolari.

BATTAGLIERI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Art. 24.

I funzionari in servizio all'attuazione della presente legge, i quali siano forniti di laurea in giurisprudenza, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

Qui c'è un articolo sostitutivo dell'onorevole Giacinto Gallina che è questo:

« I funzionari che all'attuazione della presente legge sono forniti di laurea in giurisprudenza saranno preferiti nelle promozioni unicamente nel periodo di attuazione della legge stessa agli altri della medesima classe ».

C'è poi un altro articolo sostitutivo dell'onorevole Riccio che è il seguente:

« I funzionari promovibili ai sensi dell'articolo 14, che siano forniti di laurea in giurisprudenza, saranno preferiti nelle promozioni che seguiranno l'attuazione della presente legge agli altri della medesima classe.

« Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vicecancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903 ».

L'onorevole Gallina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GALLINA. Non ho bisogno che di un minuto per dare ragione del mio emendamento. L'articolo 24 del progetto dispone che siano accordate delle preferenze ai funzionari in servizio, forniti di laurea in giurisprudenza, e quindi comprende nel beneficio anche quei funzionari che sono in servizio all'atto della promulgazione di questa legge ed attualmente non sono forniti della laurea ma la possono conseguire dopo la promulgazione di questa legge. Cito, per maggior chiarezza, il caso di quei funzionari che avendo sede giudiziaria in una sede di Università prestano il loro servizio e si iscrivono anche ai corsi universitari conseguendo la laurea molto dopo la promulgazione di questa legge.

Non sembra opportuno che questi privilegiati di sede sieno anche preferiti nella carriera con danno di tutti gli altri funzionari privi di preferenze e di privilegi.

Ecco perchè ho proposto l'emendamento che raccomando al ministro e alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RICCIO. Due parole sole, per muovere due quesiti.

Vorrei domandare all'onorevole ministro, in primo luogo, se coloro che sono forniti di licenza legale delle Università per procuratore e notaio vanno compresi nelle facoltà accordate dall'articolo 24, o no. Ecco la prima questione: io credo che debbano essere compresi. La seconda è se il vantaggio che dà la laurea nelle promozioni si applica una volta sola, nelle prime promozioni, cioè in quelle che seguono l'attuazione della legge, oppure se si deve sempre, in caso di uguaglianza, in tutta la carriera, dare la preferenza alla laurea.

Io credo si tratti di un beneficio che si applica solamente all'attuazione della legge, e perciò la proposta dell'onorevole Gallina e la prima parte della proposta mia coin-

cidono, perchè specificano chiaramente che il vantaggio della laurea ha valore per una volta sola.

Mi pare che anche la Commissione in un nuovo testo abbia trovato una formula che si avvicina a questo concetto, per quanto non così chiaramente come nel testo delle nostre proposte.

La seconda parte della proposta mia vien fatta sua dalla Commissione, in una modifica che fa all'articolo 26, e quindi io non insisto su questa seconda parte. La Commissione ha modificato l'articolo 26 come lo aveva proposto ed ha applicato ai vice-cancellieri di Cassazione che si trovavano in servizio il 1° gennaio 1903 la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, il quale mantenne per essi le disposizioni dell'articolo 163 del regolamento giudiziario. Per queste ragioni non insisto sul testo del mio articolo, associandomi per la prima parte di esso alla proposta dell'onorevole Gallina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rispondo alla prima domanda fatta dall'onorevole Riccio, dichiarando che evidentemente la licenza di notaio o procuratore non vale la laurea.

Per quanto poi riguarda il valore da darsi alla laurea come titolo di preferenza delle promozioni, io credo che l'emendamento Gallina sia giustamente esplicativo del concetto a cui s'informa il progetto di legge cioè a dire che si riferisca alle promozioni da farsi alla attuazione della presente legge. Quindi, non ho nulla in contrario all'accettazione dell'emendamento Gallina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, relatore. Non era questo il concetto della Commissione. La Commissione intendeva di assegnare a coloro, che, essendo forniti di laurea alla attuazione della presente legge, ed avessero anche (ciò è aggiunto, non era nel primo testo dell'emendamento) il titolo del merito una preferenza assoluta sull'anzianità dei colleghi della stessa prima classe. Il duplice titolo: la laurea e il merito, vincerebbe così l'anzianità. Quindi non una volta sola; ed è bene dir chiaro il nostro pensiero.

Una voce. È un pericolo però.

BERENINI, relatore. Intendiamoci bene; in totale sono dieci i laureati. E noi aggiungiamo: quand'anche però siano dalla Commissione preferiti per merito. Bisogna con-

siderare, però, che la ragione, che ha consigliato questa aggiunta al disegno di legge Gallo, è questa: che i laureati erano dall'ordinamento generale giudiziario beneficiati di preferenza per la nomina a cancellieri di Cassazione. La legge del 1903 ha tolto loro questa speranza e si son visti frustrare la migliore delle loro aspettative. Costoro hanno fatto un corso di studi maggiore degli altri a costo certo di chi sa quali sacrifici. Si debbono preferire, quando però siano migliori; perchè vi possono essere laureati che sieno i peggiori di tutti; ed allora saranno dalla Commissione relegati nella categoria degli impromovibili, o soltanto degli anziani.

Per ovviare poi al pericolo che molti si affrettino a prendere una laurea, nella speranza, che loro giovi nell'avvenire, avremmo corretto la dizione prima del nostro emendamento per renderlo più chiaro così: « I funzionari i quali alla attuazione della presente legge siano forniti di laurea di giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe ».

Questo è il testo ultimo che la Commissione propone per le ragioni che ho esposte.

CIMORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Se il ministro non accetta la proposta della Commissione, rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Gallina, ha udito il testo, che propone il relatore?

GALLINA GIACINTO. Onorevole presidente, ritiro il mio emendamento e mi associo a quello della Commissione.

RICCIO. Allora mantengo l'emendamento mio nella prima parte, perchè l'emendamento della Commissione è affatto diverso da quello dell'onorevole Gallina.

PRESIDENTE. Ma ella si era associato a quello dell'onorevole Gallina e lo aveva accettato.

RICCIO. Se lo ha ritirato, vuol dire che io mantengo il mio, che è poi l'emendamento Gallina accettato anche dal ministro.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Gallina ha dichiarato di accedere alla proposta della Commissione; si tratta ora di sapere se il ministro accetta questa nuova dizione del testo della Commissione.

BERENINI, relatore. Soltanto, onorevole Presidente, bisogna dire alla « pubblicazione » invece che all' « attuazione. »

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le ragioni di preferenza per i laureati erano assicurate anche da disposizioni precedenti. Si tratta soltanto di 10 funzionari, in fondo; è sempre il caso di interessi particolari. Data una formula d'accordo, cui accede anche l'onorevole Gallina, v'accedo io pure.

PRESIDENTE. Dunque onorevole Riccio lei mantiene?

RICCIO. Con molto dolore ritiro l'emendamento.

CIMORELLI. Che almeno rimanga come protesta.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione è la seguente: « I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti della laurea in giurisprudenza e siano dallo scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe ».

Metto a partito l'articolo 24 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 25.

Quei funzionari, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 19, non abbiano però alla attuazione della presente legge cinque anni di servizio nel grado e nella classe cui appartengono, avranno diritto a liquidare la pensione come se avessero goduto l'attuale stipendio per un quinquennio.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BERENINI, *relatore*. Questo articolo dovrebbe avere una aggiunta, che risponde ad una disposizione analoga, che abbiamo testè votata nella legge per i magistrati; che la disposizione benefica debba essere applicata a tutti i funzionari, che saranno collocati a riposo per ragioni di età dal primo gennaio 1907 al 30 giugno 1909. Appunto come per i magistrati, altrettanto è a farsi per i cancellieri.

La Commissione è indifferente, e si può adottare anche la stessa formula adottata per i magistrati.

Soltanto importa che la disposizione resti in vigore un anno e mezzo, come è disposto per l'attuazione della legge nella parte che riguarda gli stipendi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 25 non era stato con cordato col Governo; e appunto perciò

l'onorevole relatore richiama una disposizione della legge sui magistrati per stabilire anche in questo articolo un tratto successivo di un anno e mezzo.

Ma il richiamo alla legge sui magistrati mi induce a pregar l'onorevole relatore di non insistere nella proposta, perchè l'articolo 25 costituisce una deroga al principio generale della legge sulle pensioni, deroga che non fu fatta per i magistrati. I magistrati, che andranno a riposo in virtù della legge testè votata, avranno una pensione di favore, anche quando non abbiano raggiunto gli anni di servizio; ma non è detto che il computo della pensione si faccia ritenendo non la media del quinquennio, ma lo stipendio dell'ultimo anno.

Questa disposizione rappresenta una eccezione al diritto comune. Or in materia di pensione è meglio astenersi sempre da queste deroghe, onde nel caso attuale prego la Commissione di non insistere, perchè altrimenti io dovrei pregare la Camera di non approvarne la proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini ha facoltà di parlare.

BERENINI, *relatore*. La ragione, che ci ha mossi alla proposta era questa: la carriera dei cancellieri non aveva limite d'età, ed è la nuova legge, che loro prefigge questo limite, balzando, d'un tratto, i più vecchi in una condizione disagiata e impreveduta.

Per fruire della pensione adeguata all'ultimo stipendio, conviene che il funzionario abbia goduto tale stipendio da cinque anni. E, invece, i settantenni al 1° gennaio 1908 possono essere entrati appena allora o da assai minor tempo di quello suindicato nel grado superiore. Perchè troncarsi ad essi, insieme con la carriera, anche le maggiori speranze?

E noi, con senso equitativo, abbiamo creduto di adottare il criterio di ritenere come esaurito il quinquennio appena cominciato. Per i magistrati si è detto che si considerano già maturi alla pensione, anche quando non lo siano.

Ebbene, non sono identiche le disposizioni, ma entrambe sono determinate dallo stesso sentimento di equità. È per ciò che preghiamo l'onorevole ministro di volere accogliere il nostro emendamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui si verrebbe a stabilire un principio che altererebbe tutto il sistema delle pensioni civili, perchè si stabilirebbe che chi abbia anche un solo mese di grado, possa liquidare la sua pensione, come se fosse in quel grado da cinque anni.

Sarebbe questa una elargizione, che il

Parlamento non potrebbe fare a costoro, senza estenderla a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Non vi è ragione invero di usare un trattamento eccezionale per una classe d'impiegati, per la quale v'è poi da notare, che sarebbe composta di persone giudicate inette a coprire un ufficio superiore; una deroga dal diritto comune, in favore di costoro costituirebbe una vera ingiustizia a danno di tutti gli altri impiegati dello Stato.

BERENINI, *relatore*. Ma nella loro carriera non vi erano i limiti di età.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste?

BERENINI, *relatore*. La Commissione m'incarica di dire che, di fronte alle resistenze del ministro, animata come è dal desiderio di condurre in porto la legge, senza disconoscere le ragioni, che l'avevano consigliata a presentare questo articolo 25, lo ritira.

Questo dico a nome della Commissione, pur conservando intero il mio convincimento nella giustizia del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Così rimane ritirato l'articolo 25.

Art. 26.

Ai vice cancellieri di Corte di cassazione, che a termini dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259, si trovavano in servizio al 1° gennaio di quell'anno, l'anzianità si computa dalla data della nomina del rispettivo grado in confronto coi parificati cancellieri di Corte di appello e segretari di procura generale di Corte di cassazione.

A questo articolo l'onorevole Gallina insieme con gli onorevoli Da Como Barricelli e Albicini presenta il seguente emendamento sostitutivo:

« Pei vice cancellieri di cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259 ».

GALLINA. Lo ritirerei se non fosse accettato dal ministro e dal relatore.

BERENINI, *relatore*. La Commissione propone che l'articolo 26 sia ridotto a questa dizione:

« Per i vice cancellieri di Cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259, che è, poi, conforme all'emendamento Gallina, e ciò perchè non si conferiscano diritti o privilegi

nuovi a questi funzionari, ai quali si volle soltanto rispettato un diritto quesito.

ORLANDO V. E. *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio la Commissione di avere acceduto a quello che era il mio pensiero.

PRESIDENTE. L'articolo 26 rimane così formulato:

« Pei vice cancellieri di Cassazione che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259.

(È approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio di ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio di ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sarà corrisposto per tale servizio un assegno annuo di lire 500, oltre l'indennità di missione.

Alla spesa relativa, che non potrà in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquanta mila, comprese le indennità di missione, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1 lettera a) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

A quest'articolo 27 l'onorevole Barzilai ed altri propongono che nel secondo comma, dopo le parole: « cancellieri di tribunale » si aggiunga: « e di Corte d'appello ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora con questa modificazione metto a partito l'articolo 27 di cui ho già data lettura.

(È approvato).

CALLAINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha ragione. Soltanto mi sembra che la disposizione transitoria, che

ella propone, debba andare dopo l'articolo 28. Vuole ella che sia messa prima?

CALLAINI. Sì, prima del 28.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Callaini propone la seguente aggiunta:

« Gli attuali vice-cancellieri di Corte di appello di prima categoria, che per effetto della presente legge saranno considerati di pari grado ai cancellieri di tribunale, prenderanno, fra questi, il posto, in ragione del tempo, in cui raggiunsero lo stipendio eguale a quello dei cancellieri di tribunale ».

L'onorevole Callaini ha facoltà di parlare.

CALLAINI. Prego l'onorevole ministro di voler tener conto di questa mia proposta quando farà uso della facoltà attribuitagli dall'articolo 28; e ciò non soltanto per un sentimento di giustizia e di equità, ma anche per un dovere di coerenza e d'imparzialità, sia per effetto della legge del marzo 1890, sia per il precedente contenuto nell'articolo che abbiamo votato dianzi con l'ordinamento giudiziario, riguardo ai procuratori del re ed ai consiglieri d'appello, sia per il criterio già adottato nell'articolo 26.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Poichè le disposizioni transitorie saranno adottate col regolamento, giusta la dizione dell'articolo 28, io fo all'onorevole Callaini la promessa che desidera nel senso che terrò conto della sua proposta.

CALLAINI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Allora la sua proposta s'intende ritirata?

CALLAINI. Sissignore.

PRESIDENTE. Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi.

A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909, e per l'intero nell'esercizio 1909-910.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto reale da emanarsi d'accordo dei ministri di grazia e giustizia e del tesoro, e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Metto a partito l'articolo 28 così come è stato proposto.

(È approvato).

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Osservo che la relazione della Commissione termina proponendo un ordine del giorno.

Noi ci siamo occupati dei cancellieri, che sono, come fu detto, i negletti fino ad oggi; ma ci sono altri dimenticati, e sono i portieri ed i custodi giudiziari.

Una voce. Dovevamo cominciare da quelli!

BERENINI, *relatore*. Dovevamo cominciare da quelli; ad ogni modo ce ne siamo ricordati, e facciamo loro del bene tanto più sollecitamente quanto più lunga fu la dimenticanza.

L'ordine del giorno che la Commissione propone alla Camera è il seguente:

« La Camera invita il Governo a volere nel più breve termine possibile presentare un disegno di legge inteso a rendere economicamente e moralmente migliore e sicura la condizione dei portieri e dei custodi giudiziari ».

Del resto, è noto che la Commissione sta studiando la condizione di questi funzionari; ma ad ogni modo vorremmo che la Camera ne sollecitasse il lavoro, approvando l'ordine del giorno, che abbiamo proposto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'ordine del giorno della Commissione accettato dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge riguardante l'ordinamento giudiziario:

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza	125
Voti favorevoli . . .	215
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnelli — Aguglia — Albasini — Albicini — Aprile — Arigò — Arlotta — Artom — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baranello — Barnabei — Barracco — Barzilai — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchini — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Botteri — Brizzolesi — Brunialti.

Callaini — Calvi Gaetano — Calvi Giusto — Camera — Campi Emilio — Campus Serra — Canevari — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carugati — Castiglioni — Cavignari — Cerulli — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colajanni — Comandini — Conte — Costa Andrea — Cotafavi — Credaro — Crespi — Cuzzi.

Da Como — D'Alife — Dal Verme — Daneo — De Amicis — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo — Anania — De Marinis — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Tilla — Di Lorenzo — Di Rudini Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunati Alfredo — Francica-Nava — Fusco.

Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gallupi — Gattorno — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Gorio — Graffagni — Grassi-

Voces — Greppi — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerritore — Gussoni. Jatta.

Lacava — Landucci — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Marazzi — Maresca — Marzotto — Masciantonio — Masselli — Matteucci — Medici — Melli — Mendaia — Mezzanotte — Modestino — Molmenti — Montauti — Montemartini — Morgari — Moschini.

Negri de Salvi.

Odorico — Orlando Vittorio Emanuele. Pais-Serra — Paniè — Pansini — Papadopoli — Pavia — Pennati — Personè — Pescetti — Pilacci — Pinchia — Pipitone — Placido — Podestà — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Rasponi — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Romanin-Jacur — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rota Attilio — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Salandra — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Seano — Scaramella-Manetti — Schanzer — Scorticarini-Coppola — Semmola — Sili — Silva — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Venezia — Ventura — Vicini.

Wollemborg.

Zerboglio.

Sono in congedo:

Alessio — Arnaboldi.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Camagna — Camerini — Ciartoso — Cortese.

De Giorgio.

Felissent — Fulci Ludovico.

Ginori Conti.

Magni — Mariotti — Marsengo-Bastia — Meardi — Morando — Morpurgo.

Rebaudengo — Rizza Evangelista — Ronchetti — Rossi Enrico.

Scalini — Sormani.
Tanari — Targioni.
Weil-Weiss.

Sono ammalati :

Badaloni.
Celesia — Cornaggia.
Fazi Francesco.
Majorana Angelo — Mantica — Massimini.
Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.
Simeoni — Sinibaldi.
Villa.

Assenti per ufficio pubblico :

De Riseis.
Fusinato.
Gavazzi.
Lucifero Alfredo.
Maraini Emilio.
Pini — Pompilj.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunialti ha presentato una mozione, che sarà trasmessa agli Uffici per autorizzarne la lettura.

L'onorevole De Viti-De Marco ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici per autorizzarne la lettura.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Poichè le leggi giudiziarie sono approvate, e forse domani non avremo la fortuna di vedere così assiduo fra noi l'onorevole ministro di grazia e giustizia, mi corre il debito di richiamare alla sua memoria una domanda che, giorni fa, a nome di questa parte della Camera, gli ho rivolto, ed alla quale egli si è riservato di esaudire: che cioè, nel più breve tempo possibile, sia presentata alla Camera la sentenza; frattanto, in attesa di questa, il dispositivo della sentenza della Cassazione nella procedura contro l'ex-collega ed ex-ministro onorevole Nunzio Nasi.

Tengo a dichiarare alla Camera che nel nostro animo, e, ad ogni modo, nella nostra domanda non è alcun preconcetto di favore o di ostilità verso persone. Ma è certo che questa questione, per ragioni, che sarebbe, più che superfluo, oltraggioso specificare, tanto esse sono intuitive, dev'essere trattata qui prima delle vacanze. Preciso me-

glio: non prima del 25 di questo mese, ma ad ogni modo prima delle vacanze.

Spero di poter avere oggi una risposta più precisa dall'onorevole ministro guardasigilli. L'Estrema Sinistra ha deliberato unanime di presentare una mozione sull'argomento, e di presentarla per la via più rapida, non percorrendo, cioè, la via degli Uffici, ma corredandola delle firme che occorrono per portarla alla discussione direttamente. È quindi utile avere sott'occhio, senza maggior indugio, gli atti cui ho accennato. Saremo lieti se non ci si forzerà a valerci del solo dispositivo, ciò che ad ogni modo faremmo se la comunicazione della sentenza dovesse troppo ritardare.

La comunicazione del dispositivo ed eventualmente di altri atti istruttori già da tempo compilati può esserci fatta rapidamente in uno dei prossimi giorni. Questo è il desiderio dell'Estrema Sinistra, ma credo che sarà condiviso da tutta la Camera.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. (*Segni di attenzione*). Quando io risposi all'onorevole Turati, dissi che, non appena avessi avuto comunicazione ufficiale della sentenza, avrei adempiuto al mio dovere costituzionale di darne comunicazione alla Camera. Fu questa la risposta, che io gli diedi.

Sicchè potrei ora limitarmi a dirgli (e direi la pura e semplice verità) che finora della sentenza non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale. Potrei richiedere il dispositivo della sentenza. (*Commenti — Interruzioni*).

Trattandosi, come già dissi, di una prerogativa sovrana della Camera, io non ho alcuna difficoltà a prendere l'iniziativa di chiedere la sentenza od il dispositivo; ma questo io non potrei fare che in seguito ad un voto della Camera. Senza di esso, allo stato attuale delle cose, io non mi credo autorizzato a prendere alcuna iniziativa. (*Benissimo!*)

Appena ricevuta la sentenza, io la trasmetterò. Se poi la Camera, con i suoi poteri, dichiara: « Vogliamo averne comunicazione e vogliamo che voi ve ne facciate iniziatore verso la Cassazione », la Camera liberi in questo senso ed io ottempererò alla sua richiesta.

Per ora, non posso dare altra risposta.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Allora presentiamo questo preciso ordine del giorno:

« La Camera invita l'onorevole guardasigilli a presentare nel più breve termine il dispositivo e in seguito il testo della sentenza della Cassazione relativa alla procedura contro Nasi ». (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei la Camera di voler tenere seduta domani domenica per discutere le due leggi: « Provvedimenti per la città di Roma » e « Provvedimenti sulla affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi ».

Domani, essendo una seduta straordinaria, pregherei la Camera di non mettere all'ordine del giorno le interrogazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazione, così resta stabilito.

Lunedì vi sarà seduta pomeridiana per le interrogazioni e le interpellanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se la Camera consente, nella seduta di lunedì, dopo esaurite le interpellanze, si potrebbe proseguire la discussione delle leggi, che verranno all'ordine del giorno per domani.

PRESIDENTE. Proporrei che, appena esaurite le interpellanze, prima di procedere alla discussione dei disegni di legge, a cui ha alluso testè l'onorevole presidente del Consiglio, si discutessero, per sfollare l'ordine del giorno dalle così dette leggine, i numeri 650, 786, 787, 788 e 434 per maggiori assegnazioni.

(Così resta stabilito).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda accordare agl'impiegati comunali e provinciali le riduzioni ferroviarie concesse ai maestri elementari.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica

per sapere se intenda sollecitare il concorso al posto di rettore dell'Istituto nazionale pei sordomuti in Milano.

« Treves ».

« Interrogasi il ministro di grazia e giustizia se dopo le risultanze del processo avanti il tribunale di Cagliari, non creda di sollecitare provvedimenti che cancellino le tracce dei fatti del 1906 in Sardegna.

« Chiesa, Vicini, Gaudenzi, Tascia, Viazzi, Comandini, Treves, Pala, Montemartini, Pipitone, Morgari, Ferrarini, Pescetti ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per sapere se i militi del 1859, che disertarono dall'esercito regio e seguirono Garibaldi in Aspromonte, sieno indegni del sussidio accordato dal Parlamento ai loro compagni d'armi.

« Gaudenzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, se creda necessario presentare un disegno di legge per la riorganizzazione degli archivi notarili e del relativo personale.

« Libertini Gesualdo ».

Mozione.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ed altri deputati hanno presentato la seguente mozione.

« La Camera invita l'onorevole ministro guardasigilli a presentare nel più breve termine al Parlamento il dispositivo, e in seguito la sentenza della Cassazione, relativa alla procedura contro Nunzio Nasi ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Trattandosi di procedura parlamentare, non bisogna discostarsi dalla piena regolarità, per evitare che in avvenire un precedente, non perfettamente regolare, possa essere invocato in casi analoghi.

L'articolo 124 del regolamento dice: « Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica se prima tre Uffici non ne avranno autorizzato la lettura o la mozione non sia firmata da dieci deputati ».

La mozione, ora presentata, essendo stata firmata da dieci deputati, se ne è data lettura.

Ora è questione di stabilire il giorno per la sua discussione, ma non è possibile metterla in votazione, non essendo inscritta all'ordine del giorno.

Io me ne rimetto ai proponenti; dicano essi per qual giorno desiderano che sia messa all'ordine del giorno.

TURATI. Non aveva nessuna intenzione di presentare una mozione formale: ho risposto al desiderio dell'onorevole guardasigilli. Ma è inutile ritornare su questo. Se il Governo intende di dare alla mia domanda la forma di mozione, io accetto; vuol dire che in questo caso chiedo che sia svolta domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Forse, non mi sarò bene espresso. Io dicevo che non ho ricevuto nessuna comunicazione e che non posso prender nessuna iniziativa. Però, se la Camera me ne fa invito formale, io lo accetterò senza difficoltà.

Voci. Ci deve essere una sentenza.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Certamente, io m'informerei ed all'onorevole Turati darò tutte le informazioni che vorrà. Ma non si può discutere sul dispositivo, senza la sentenza. Io non emetto nessuna opinione su questo punto. Bisogna che la Camera mi rivolga un invito; ma, mi scusi, la Camera, dico, non lei.

PRESIDENTE. Onorevole Turati la sua domanda non può essere considerata che come una mozione, perchè un ordine del giorno non può presentarsi che in sede di discussione. Allora ella propone che si discuta domani?

Voci. Martedì! (*Conversazioni*).

Altre voci. Domani!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo notare che tutto si ridurrà ad una discussione puramente accademica, se pur vi sarà una discussione, dovendosi la Camera limitare a votare semplicemente l'ordine del giorno, che invita il Governo a presentare i richiesti documenti. Quindi mi rimetto completamente alla Camera, perchè scelga quel giorno che più le piaccia.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Allora la discussione di questa mozione sarà fatta domani in principio di seduta.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La seduta termina alle 20.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Discussione della mozione dell'onorevole Turati ed altri sul dispositivo della sentenza contro Nunzio Nasi.

Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti per la città di Roma (689).

3. Provvedimenti sull'affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'esercizio di questi (537).

4. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Cancellerie e Segreterie giudiziarie (547).

5. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

6. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 (569, 569-bis e 569-ter).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (577).

8. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (568).

9. Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1907-908 (658).

10. Modificazioni alla legge 14 luglio 1887, n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari (450).

11. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

12. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

13. Domanda a procedere contro il deputato Scaglione pel delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica (275).

14. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vetroni per ingiurie (412).

15. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione (470).

16. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471).

17. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Trabia per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro (366).

18. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Enrico Ferri per ingiurie (475).

19. Approvazione della convenzione per la proroga per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane da parte dello Stato (508).

20. Mutualità scolastiche (244).

Seguito della discussione sui disegni di legge:

21. Riordinamento ed affitto delle regie Terme di Montecatini (394).

22. Conversione in legge del regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge:

23. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ravaschieri, per lesioni colpose (520).

24. Conversione in legge del regio decreto 5 luglio 1906 che approva le annesse convenzioni 30 giugno 1906, per la proroga per un anno a decorrere dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio (580).

25. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa (472).

26. Aggiunta all'elenco dei Comuni danneggiati, annesso alla legge a favore della Calabria (518).

27. Vendita al comune di San Pier d'Arena di alcuni immobili demaniali (642).

28. Modificazioni all'articolo 38 del testo

unico delle leggi sugli stipendi ed assegni per il Regio Esercito (654).

29. Modificazioni al regolamento della Camera (Doc. IX-A).

30. Autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime (543).

31. Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1906-907 (620).

32. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

33. Per le antichità e le belle arti (584).

34. Assestamento del bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-1907 (620-bis).

35. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi 1903-904 e 1904-905 (7 e 277).

36. Per il miglioramento dei pascoli montani (539).

37. Provvedimenti per i sotto ufficiali (653).

38. Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura (695).

39. Costituzione dei consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (733).

40. Ordinamento del Benadir (745).

41. Tombola telegrafica nazionale a pro dello spedale civile di Monselice (760).

42. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

43. Istituzione della posizione di congedo provvisorio per ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (764).

44. Lotteria nazionale a favore degli Istituti Pii in provincia di Macerata e del comune di Visso (777).

45. Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (627).

46. Autorizzazione della spesa di lire 345,898 per l'acquisto del fondo denominato Arcà di Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato dall'Intendenza di finanza di Napoli (650).

47. Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'Arte della Lana alla Camera di commercio di Firenze (677).

48. Tombola a favore dell'ospedale di La Maddalena (754).

49. Tombola a favore degli ospedali riuniti di Cortona (761).

50. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (786).

51. Maggiore assegnazione di lire 950.000 al capitolo n. 114 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (787).

52. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (788).

53. Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di lire 120,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (439).

54. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (455).

55. Concessioni di mutui di favore alle regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (535-B).

56. Costruzione di edifici per uso delle capitanerie ed uffici di porto (698).

57. Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei mandamenti VI, VII e IX di Milano (715).

58. Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato (757).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografi
Licenziata per la stampa il 24 giugno 1907

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.